# Alfredo Michielin - Gian Maria Varanini

#### Nota introduttiva\*

[A stampa in Mutui e risarcimenti del comune di Treviso (secolo XIII), a cura di A. Michielin, Roma 2003 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 20), pp. XI-CXXVIII © degli autori - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"

## I. Il ms. 661/iii della Biblioteca Comunale di Treviso

1. Origini e vicende dal Settecento ad oggi

Già si è detto, nella premessa all'edizione della miscellanea 'gemella' di questa<sup>1</sup>, dei tempi e delle modalità di composizione delle due raccolte di documenti trevigiani del sec. XIII conservate nella Biblioteca Comunale di Treviso con le segnature 661/ii e 661/iii, tra le più antiche del patrimonio archivistico cittadino. Ci limitiamo qui ad una breve sintesi di quanto esposto in quella sede, ricordando innanzitutto che il primo manoscritto di questa serie, assemblato come i due ora citati nel Settecento dall'erudito trevigiano Vittore Scoti, va identificato con l'attuale manoscritto della Biblioteca Capitolare (scat. 20, senza segnatura), contenente gli atti del processo celebrato nel 1285 fra i da Camino e il comune di Treviso per la giurisdizione su Oderzo<sup>2</sup>.

A differenza di quest'ultimo, i manoscritti 661/ii e 661/iii sono compositi, e furono confezionati dallo Scoti negli anni Quaranta del XVIII secolo con finalità essenzialmente conservative. Vittore Scoti, erudito trevigiano del XVIII secolo, membro di una famiglia di cultori di memorie patrie<sup>3</sup>, riunì nei due volumi da lui chiamati « Libri della cancelleria del comune segnati 2 e 3 » questo materiale di tradizione originariamente autonoma che andava deteriorandosi e disperdendosi tra gli scaffali dell'archivio comunale, « abbondantissimo » ma sostanzialmente abbandonato a se stesso<sup>4</sup>. Consapevole che la documentazione raccolta nei suoi due volumi non sarebbe stata omogenea quanto a contenuto, « quand'anche le materie non sieno interamente uniformi »,

\* Questa Nota è stata scritta in collaborazione dai due autori.

Abbreviazioni usate

ACapT = Archivio Capitolare di Treviso

ACVT APC = Archivio della Curia Vescovile di Treviso = Archivio Parrocchiale di Chirignago (Ve)

**APSA** = Archivio Parrocchiale di S. Andrea (città di Treviso)

AST = Archivio di Stato di Treviso ASV = Archivio di Stato di Venezia **BCapT** = Biblioteca Capitolare di Treviso

= Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto (Tv) BCC

BCT = Biblioteca Comunale di Treviso **CRS** = Corporazioni religiose soppresse

1. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii: un prodotto dell'erudizione settecentesca. 2. Canzian (a cura di), I documenti del processo di Oderzo del 1285.

4. V. Scoti, *Documenti trevigiani*, Prefazione.

<sup>3.</sup> Scarne sono le notizie sulla vita di questo erudito trevigiano. Vittore Scoti, figlio del conte Alvise, nacque a Treviso il 23 maggio 1692. Avviato al sacerdozio, venne « fatto prette prebendato nella cattedrale » (BCT, Cronaca del Collegio dei nobili, p. 75), parroco di Chirignago (ora in diocesi veneziana) dall'ottobre 1724 al settembre 1740 (APC, Matrimoni, v. Per la sua attività pastorale di quegli anni si veda: ibidem, busta Documenti chiesa 1510-1600). Lo ritroviamo negli anni 1740-1748 a Treviso, parroco della parrocchia urbana di S. Andrea, dove morì « di febbre maligna » il 18 maggio 1748. Fu sepolto nella chiesa di S. Giovanni di Riva (APSA, *Registro dei morti*, anno 1748; AST, *Archivio storico comunale*, b. 687, *Vacchette morti 1736-1753*, cc. 48 v e 54 v). Approfitterà appunto del suo ministero cittadino per dedicarsi alla ricerca e allo studio delle fonti storiche, e frutto di questa sua attività saranno i 12 volumi manoscritti di quell'« utilissimo *Codice diplomatico trevigiano* » (così li definisce Federici che di Vittore Scoti ricorda anche la raccolta in 2 tomi « dei Poeti latini trevigiani » il cui manoscritto è ora in BCT, *Hieronimi Bononii Opera*: Federici, Memorie trevigiane, ii, p. 147) conosciuti col nome scelto dall'autore di « Documenti trevigiani »: una monumentale trascrizione di documenti trevigiani dei secoli XXVII. Riprese e completò anche la Tarvisinorum Episcoporum Series (il manoscritto è conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso) rimasta interrotta alla morte dell'autore, il canonico Antonio suo fratello. Membro autorevole della comunità erudita della città, fu tra i rifondatori dell'Accademia trevigiana dei Solleciti accanto a Rambaldo Azzoni Avogaro, il più noto erudito della Treviso settecentesca. Per l'opera del fratello Antonio, canonico, la 'mente' migliore della famiglia, si veda Campagner, Cronaca capitolare, ii, pp. 583-584; l'altro fratello Arrigo seguirà l'insegnamento di Vittore e raccoglierà nei Monumenta civitatis Tarvisii documenti di epoca romana e altomedievale (A. Scoti, Monumenta civitatis Tarvisii:

ritenne tuttavia prioritario « difficoltarne lo smarrimento »<sup>5</sup>: un progetto efficacemente riuscito<sup>6</sup>. Rispetto al precedente, il manoscritto 661/iii qui edito è tuttavia più omogeneo e compatto dal punto di vista contenutistico. Se in quello infatti compaiono accanto a documenti di carattere 'pubblico' anche imbreviature notarili derivanti dal rapporto professionale di notai cittadini (peraltro attivi anche per il comune di Treviso) con clientele 'private', questo è costituito da un nucleo centrale di venti fascicoli (per complessive 121 carte su 136) redatti nel 1275 da alcuni notai del comune, probabilmente non legati insieme in un codice ma certamente costituenti un insieme coerente. Come si avrà modo di spiegare analiticamente più avanti, tali fascicoli tramandano sotto forma di compendio o di estratto un lungo elenco di obbligazioni in vista della restituzione di mutui (oltre che di risarcimento di danni subiti) certificate dagli officiali del comune di Treviso fra gli anni Trenta e Quaranta del Duecento<sup>7</sup>: obbligazioni che in esecuzione di una delibera del consiglio cittadino i creditori stessi, i loro eredi o i legali possessori esibirono nel 1275, oltre 15 anni dopo la fine della dominazione albericiana ed ezzeliniana, ai notai comunali, in vista di un rimborso. Lo Scoti mise insieme questi quaterni pergamenacei, nel Settecento conservati sciolti nell'archivio comunale, intuendo correttamente la loro appartenenza ad una serie archivistica, come emerge del resto dalle intitolazioni, o meglio annotazioni, che li corredano (« tertius quaternus », « quintus quaternus » e così via).

L'erudito settecentesco rilegò insieme a questo ricco materiale anche altri lacerti, che - ripetiamo - rimangono dal punto di vista quantitativo degli inserti occasionali (appena 15 carte su 136 complessive). Si tratta di un bifolio (collocato dallo Scoti all'inizio del codice) relativo all'incanto del dazio del pane e del vino della città e del *districtus* trevigiano del 1288 (cc. 1*r*-2*v*), al quale fa seguito un frammento di un *quaternus* degli estimatori di Treviso che registra la vendita di alcuni beni posti all'estimaria nei primi mesi del 1266 (cc. 3*r*-7*v*). Infine, l'anomalia più vistosa sotto il profilo contenutistico è costituita, in questo manoscritto 661/iii, dal *Liber de investituris feudorum de Castrofranco* degli anni 1262-1279, redatto nel 1285 dal notaio Serravalle di Bonacio, noto professionista attivo in età caminese<sup>8</sup>, e collocato alle cc. 113*r*-120*v* (seguendo l'attuale cartulazione). Questa unità è strettamente legata (ne costituisce infatti l'antecedente diretto) ad un analogo *quaternus* inserito nella miscellanea gemella di questa già edita in questa collana (sez. vii) <sup>9</sup>.

Ovviamente molte carte anche simili per contenuto a quelle inserite dallo Scoti in questa miscellanea erano già andate perdute prima che egli si accingesse al suo lavoro. È indicativa a tal proposito, ad esempio, la presenza nell'Archivio Capitolare di Treviso di un bifolio identico per dimensioni, contenuto e fattura (la mano è quella del notaio Andrea da Foligno, uno degli artefici - come diremo - dei registri qui editi) alla stessa tipologia dei fascicoli che qui costituiscono la sezione iii. Lo Scoti non poté inserirlo - sempreché l'abbia preso in esame - poiché il foglio era stato utilizzato nel sec. XV come copertina di un *Liber actorum* del comune di Treviso della seconda metà del Quattrocento<sup>10</sup>.

Come il manoscritto 661/ii, anche questo - dopo la sua creazione da parte dello Scoti - ebbe vicende fortunose, che ne misero a repentaglio la sopravvivenza. In un primo momento le due miscellanee rimasero nell'archivio comunale di Treviso dove, nella seconda metà del Settecento, le

<sup>5.</sup> V. Scoti, *Lettera d'un trevigiano a sua Eccell. il N.U. Abate Pietro Canal.* Il testo costituisce l'atto di nascita almeno come progetto - delle due miscellanee *Acta comunitatis Tarvisii.* 

<sup>6.</sup> Allo stesso Scoti, come suggerisce il Picotti, si deve il riordino e l'assemblaggio in volume di alcuni fascicoli di riformagioni degli anni 1313-1314, ora conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso (BCapT, ms. 543: Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, p. 8, nota 2); così come sempre al suo intervento si deve la confezione di un altro volume, noto come il *Processo di Oderzo*, ora conservato alla BCapT, scat. 20, b. 2. Se ne veda l'edizione in questa collana: Canzian (a cura di), *I documenti del processo di Oderzo del 1285*.

<sup>7.</sup> Cfr. *infra*, tavola alle pp. xvii-xviii.

<sup>8.</sup> Cfr. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, pp. 625-628.

<sup>9.</sup> Ibidem, pp. 571-623.

<sup>10.</sup> BCapT, scat. 8, Liber actorum 1459-1460; cfr. infra, nota 89 e testo corrispondente.

poté consultare il bibliotecario della Capitolare Rambaldo Azzoni Avogaro che cita la prima definendola « Miscellanea i nella cancelleria del comune » 11, suggerendo in tal modo l'idea che ne esistesse almeno un'altra intitolata « Miscellanea ii ». Ma anche il Verci, nello stesso periodo, poteva usufruirne per trarne documenti da inserire nella sua *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*. Un secolo più tardi, invece, dopo una occasionale utilizzazione da parte dello Stefani<sup>12</sup>, le due miscellanee sembrano scomparse. Il Minotto infatti non le cita mai nella sua raccolta di documenti (anno 1871)<sup>13</sup>, probabilmente perché all'epoca giacevano, con altro materiale tra cui il *Codex Tarvisinus*<sup>14</sup>, nell'archivio imperiale di Vienna<sup>15</sup>. Sono note del resto le vicissitudini di porzioni importanti del materiale archivistico veneto a partire dagli inizi della dominazione austriaca<sup>16</sup>.

I due codici ritornano 'in vita' agli inizi del Novecento quando il Bailo, come direttore della Biblioteca Comunale, poté prenderne visione; non sembra invece che gli studiosi di Treviso medievale attivi fra Otto e Novecento (Marchesan, Biscaro<sup>17</sup>, Picotti) se ne siano serviti. Il 26 settembre 1918 l'ottantatreenne abate inizia una sommaria trascrizione del manoscritto qui edito « che era nel museo, il più antico di tutti » e che « nel 1917 e 1918 non fu asportato »<sup>18</sup>, in occasione del ricovero tempore belli a Firenze del materiale documentario trevigiano. In tale occasione egli trascrive la c. 129r, e non a caso: si tratta infatti dell'*incipit* del *quaternus* del notaio Semprebene di Salomone che - assieme all'altro preambolo, identico, del notaio Senzanome Lombardi (c. 121r) - costituisce concettualmente il 'cappello' introduttivo e chiarificatore del corpus centrale della miscellanea. Ma il 19 ottobre successivo interrompe il lavoro a causa del saccheggio del suo ufficio ad opera di « soldati ladri penetrati per il Museo e l'Archivio »19. Bisognerà attendere il 1922 per avere nuovamente notizia dei due manoscritti. Nel maggio di quell'anno il Bailo ritrova fra gli scarti dell'archivio la miscellanea 661/ii che riconosce subito come « il [libro] n. 2 dell'antico archivio », la confronta con il manoscritto « segnato col n. 3 » e stabilisce il legame tra i due: « Oggi 10. 5. 922 dopo registrato questo libro che sarebbe il n. 2 dell'antico archivio, l'ho confrontato col n. 661 della biblioteca [cioè il manoscritto qui edito] il quale ne è una continuazione ed era segnato col n. 3 »<sup>20</sup>.

#### 2. Descrizione e struttura del manoscritto

Dovendo procedere, nella presente nota introduttiva, allo 'smontaggio' del manoscritto 661/iii per descriverne poi, partitamente, le diverse unità, ci limitiamo qui ad una descrizione del manufatto

<sup>11.</sup> Azzoni Avogaro, Notizie de' cavalieri Altiniero e Iacopo degli Azzoni trivigiani, p. 8.

<sup>12.</sup> Forse autore di una non commendevole mutilazione del manoscritto: cfr. infra, nota 275 e testo corrispondente.

<sup>13.</sup> Minotto, Acta et diplomata e r. Tabulario Veneto, cit.

<sup>14.</sup> Il *Codex Tarvisinus* è il trecentesco *liber iurium* trevigiano, noto anche come « *Liber B* della Cancelleria del comune di Treviso ». Per questo codice, ora depositato presso l'ASV, si veda Rosso, *Il* Codex Tarvisinus. *Struttura e contenuto del* liber iurium *del comune di Treviso*, pp. 23-46.

<sup>15.</sup> Parlando ad esempio del *Codex Tarvisinus* il Minotto afferma che ancora nel 1870 si trovava nell'archivio imperiale di Vienna: Minotto, *Acta et diplomata e r. tabulario veneto*, ii/1, p. vi. Un anno più tardi il codice sarebbe stato restituito all'Italia: *ibidem*, ii/2, p. xix. Il Bailo nella sua nota descrittiva inserita ora all'inizio del manoscritto 661/ii sembra avvalorare la tesi del Minotto quando dice « Ho trovato fra gli scarti d'archivio, abbandonato fra gli ultimi quaderni in carta bombasina al momento della consegna questo volume mutilo, membranaceo, miscellaneo di documenti copiati in quaderni [ . . . . . . . ] di diversa grandezza insieme legati, che a quel momento avendo pensato fosse un doppio del codice *Trivisanus*, come lo chiama Minotto *Tarvisinus B della cancelleria del comune*, ritornato da Vienna dopo il 1866 ». Non è tuttavia chiaro se l'affermazione « ritornato da Vienna dopo il 1866 » sia frutto delle ricerche del direttore della Comunale o sia invece un richiamo alla tesi del Minotto.

<sup>16.</sup> Sulla tormentata storia di alcuni archivi trevigiani si veda Netto, *Gli archivi delle corporazioni religiose trevigiane soppresse*, pp. 173-212; più in generale si veda Cavazzana Romanelli, *Archivi di monasteri e conventi. L'età moderna*. Una ricerca sulla 'fuga' di materiale documentario proveniente dalle regioni del nord Italia verso gli archivi imperiali viennesi è in Cérésole, *La verité sur les déprédations autrichiennes à Venise*.

<sup>17.</sup> Che tuttavia consultò il manoscritto; cfr. infra, nota 195 e testo corrispondente.

<sup>18.</sup> Si legga la sua nota descrittiva inserita ora all'inizio del codice e qui riportata in appendice a questo paragrafo. 19. *Ibidem*.

<sup>20.</sup> Si veda il testo in Michielin (a cura di), *Gli* Acta comunitatis Tarvisii: *un prodotto dell'erudizione settecentesca*, p. lxxx.

nel suo insieme. Una descrizione più puntuale figura in conclusione del paragrafo di questa nota concernenti le singole unità.

Restaurato nel 1968, il manoscritto presenta attualmente una legatura moderna in assi rivestita di cuoio; misura esternamente cm. 52, 2 « 39, 5. È costituito da 20 fascicoli pergamenacei, di dimensioni diverse, per un totale di 136 carte, ai quali vanno aggiunti 3 fogli di guardia: 2 (uno iniziale e uno finale) inseriti con il restauro, ed uno più antico, cartaceo, segnato a matita con la lettera « s » [su r], nel cui margine superiore, di mano di Vittore Scoti, si legge: « Miscellanea, [co]ntenente feudi di Castelfranco del 1262 c. 231²¹. Debiti del comune di Treviso [da debiti in soprallinea su Dazi, sentenze, ed altro depennato] »; a capo, della stessa mano « statuti di [segue parola illeggibile] »; al centro del foglio, della stessa mano, « n. 3 ». Di mano del Bailo: « secolo XIII. Ha compensi dati dal comune per perdite di cavalieri, ha investiture feudali 1262 ». All'inizio del volume è inserita una nota descrittiva del Bailo datata 1918 (qui riportata in appendice, nota 18): è un fascicoletto cartaceo, numerato a matita con lettere minuscole da « a » a « r », bianchi i fogli dalla lettera « d ».

Le cartulazioni sono due: una settecentesca, di mano di Vittore Scoti, inserita nel margine interno di ogni carta, ed una moderna a matita (che seguiremo) apposta nel margine superiore esterno; si sovrappone ad una precedente cartulazione ad inchiostro, anch'essa recente. Alcune anomalie nella numerazione verranno segnalate nella descrizione dei singoli fascicoli.

Come si è accennato, non sappiamo se i *quaterni* redatti nel 1275 che costituiscono la parte nettamente maggioritaria dell'attuale ms. 661/iii furono sin da allora legati insieme, o se rimasero sempre sciolti come lo Scoti li trovò. È noto infatti che negli archivi duecenteschi e trecenteschi singoli *quaterni* potevano mantenere anche molto a lungo una loro autonomia, e circolare isolatamente; forse fu questa la sorte dei *quaterni* del 1275, e infatti manca una cartulazione coeva progressiva che possa far supporre una tradizione unitaria delle carte.

Sta di fatto che del ricchissimo materiale prodotto nel Duecento solo una parte abbastanza limitata ancora esisteva nel Settecento. Lo Scoti ebbe il merito di intuire che quel che ritrovò faceva parte di un insieme più vasto, ma non andò più in là: nel senso che non si preoccupò di ricostruire un ordine logico, ma rilegò alla rinfusa i vari fascicoli pergamenacei senza tener conto delle loro caratteristiche contenutistiche (ad esempio, il *liber* dei feudi di Castelfranco fu inserito nel bel mezzo dei *quaterni* relativi ai mutui). Tanto meno egli tenne conto delle indicazioni apposte in testa ai fascicoli ove si registrano gli atti di credito (« Tertius quaternus », « Quintus quaternus » . . .), ove l'aggettivo indica la successione e il sostantivo definisce la singola unità codicologica<sup>22</sup>. In tale situazione, l'editore moderno è autorizzato a ricostruire per quanto possibile l'originaria successione e la concatenazione logica fra i diversi *quaterni*, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno costituito, in qualche momento della loro storia, un insieme. La presente edizione, pertanto, non rispetta la (casuale) cartulazione attuale del manoscritto, ma privilegia il *corpus* centrale della miscellanea e cioè i *quaterni* relativi alle registrazioni dei vecchi debiti del comune: essi costituiscono quindi il primo e più corposo blocco di scritture edite in questo volume; questo blocco è a sua volta suddiviso in due sezioni.

A questo preminente *corpus* documentario seguirà, secondo la cronologia, l'edizione delle sopravvivenze archivistiche relative all'ufficio dell'estimaria nel 1266 (cc. 3r-7v), ai feudi di Castelfranco registrati in copia autentica nel 1285 (cc. 113r-120v) e infine all'incanto del dazio del pane e del vino « civitatis Tarvisii et districtus » del 1288 (cc. 1r-2v). Presentiamo di seguito lo schema della presente edizione, al quale corrispondono le diverse sezioni di questa introduzione.

4

<sup>21.</sup> La c. 231 corrisponde alla prima carta del *Liber de investituris feudorum* di Castelfranco, qui edito nella sezione iv. 22. Di tale definizione ci avvarremo, usando costantemente la forma latina *quaternus/quaterni*, accompagnata dal numero ordinale delle due serie e dal genitivo del nome del notaio rogante. In coerenza con quanto sopra, il rinvio ai singoli documenti ignorerà in linea di massima la cartulazione, e sarà effettuato mediante il numero progressivo e la pagina della presente edizione.

Unità		Titolo	Fædcoli	Doα.
			Quaternus 1 Sençanomi (1236-1243) (cc. 1211-1281)	I-172
			Quaternus 111 Sençanomi (1236-1245) (cc. 105r-112v)	1-147
			Quaternus 1111 Sençanomi (1234-1243) (cc. 651-72v)	1-139
1	A	I quaterni del notaio Sen-	Quaternus v Sençanomi (1231-1242) (cc. 16r-23v)	1-131
		zanome Lombardi	Quaternus vi Sençanomi (1213-1243) (cc. 81r-88v)	1-110
			Quaternus vIII Sençanomi (1215-1238) (cc. 40r-46v)	1-123
			Quaternus [] Sençanomi (1237-1243) (cc. 61r-64v)	1-82
			Quaternus [] Sençanomi (1234-1243) (cc. 341-39v)	1-97
			[Primus quaternus Semprebeni] (1236-	1-173
			1244) (cc. 1291-136v) Teráus quaternus Semprebeni (1236- 1238) (cc. 241-31v)	1-161
	В	I <i>quaterni</i> del notaio Sem- prebene di Salomone		1-165
		present cu sulomone	Quintus quaternus Semprebeni (1234- 1238) (cc. 321-33v)	1-30
			Sextus quaternus Semprebeni (1234- 1248) (cc. 55r-60v)	1-74
			x quaternus Iacobini (cc. 81-15v) v111 quaternus Andree de Foligno (cc.	I-92 93-201
II		I <i>quatemi</i> compendiari di Andrea da Foligno e coll.		
			104v) [x111] quaternus Andree de Foligno (cc.	25
	L		73r-80v)	200
ш		[Quaternus de poderis et here- ditatibus publicatis in consci- lio exstimarie] (1266)	cc. 3r-7v	1-15
īV		Liber de investituris feudonum de Castrofranco (1262-1279)	cc. 113r-120v	1-16
v		[Quaternus daciorum panis et vini civitatis Tarvisii et distric- tus] (1288)	cc. Ir-2v	1-2

# Appendice<sup>23</sup>

L. Bailo, *Descrizione del manoscritto 661/iii* (BCT, Sala di consultazione manoscritti, *Catalogo numerico dei manoscritti*)

661 (Acta Comunitatis Tarvisii). Miscellanea in foglio membranaceo. Contiene diversi quaderni insieme legati del secolo XIII e portava il n. 3 così scritto nella carta 1<sup>a</sup> di riguardo.

-

<sup>23.</sup> Si riporta qui, per completezza, anche la descrizione di mano del Bailo inserita all'inizio del ms.; è vergata su alcuni fogli cartacei di cm. 30,5 < 20,5 inseriti all'inizio del volume e segnati a matita con lettere minuscole da < a > a < r > (bianchi dal foglio < d >). < in testa al foglio a, aggiunto forse nel 1922> Questo manoscritto che era nel museo, il più antico di tutti, nel 1917 e 1918 non fu asportato. L. Bailo. < Sotto > Oggi 26 settembre 1918 ho cominciato questo lavoro

Miscellaneo contenente feudi di Castelfranco 1262 [ . . . ] $^{24}$ , dazi, sentenze. n. 3 secolo XIII ha compensi dati dal comune per perdite di cavalli. Contiene 1 $^{\circ}$  . Due fogli di dazi di pane e vino etc. con un documento del 1288, indizione 1 $^{a}$ , 4 intrante ianuario, in consilio maiori et ps. etc. coram domino de Vidone de Capite Rote iudice et assessore domini Guidonis de la Torre potestatis Tarvisii etc. dominus Thomasinus de Capite Lupi procurator comunis Tarvisii etc. nomine locacionis fecit datam et locacionem ad fictum ad incantandum . . . de dacis vini etc. Ego Andreas de Acorto.

- 2°. (Bisogna voltare il volume d'alto in basso. Cinque fogli di un registro del quale in testa 1ª linea si legge: De podere et hereditate Gerardi e sotto: De podere et hereditate quondam domine Bonaventure quondam domini Natalis etc. ut in carta scripta per Almericum notarium in mcc tercio etc. e il 5° foglio ultimo finisce : Et i carta prese scripta etc. e rivoltando il libro il foglio n. 8 commincia: Et i instrumentum scriptum etc. e sono sette fogli numerati 8-15 dei quali due ritagliati la parte bianca mancante e continuanti con spazi bianchi e l'ultimo foglio: Et unum instrumentum scriptum per Odoricum not. de Zermano in mccxxxviii.
- 3°. Dal foglio 16 al fol. 110 (fogli n. 97 dei quali qualcuno ritagliato e un fascicolo più piccolo e comincia il f. 16: Millesimo ducentesimo trigesimo sexto, ind. ix, die martis xxvi iunii, Alexander Novellus iudex etc. Sono pagamenti fatti dal proc. del comune di parola e autorità del podestà p. es. Iacobo de Mora 1238, Pietro Tiepolo 1237 etc. (le date delle regis. sono saltuarie tra il 1236/7/8, l'ultima è del 1237 ind. ix. Die martis xi sept.? (vi è in data 1237, 14 ext. madio fol. 110 vers. domini Matthei rectoris Tar. Sono i registri di cassa dei procuratori del comune. Federico Stefani ne trasse molti nomi dei Bonaparte come da scheda qui unita<sup>25</sup>. 4°. Al fol. iii un quad. più piccolo: Iste liber est de investituris feudorum de Castrofranco scriptis et exemplatis per me Seravallum not. infrascriptum de mandato et autoritate domini Odonis de Segalaria iudicis et assessoris domini Diatalini de Vilalta pot. Tar. secundum reformationem curie sapientum virorum dicti domini potestatis et curie sapientum virorum domini G. de Camino capitanei generalis civitatis Tar. et districtus, anno Domini mcclxii. Sono fogli otto da 111-118 e finisce: Ego Uspinellus de Lavazolla not. Ego Seravallus qui dicor
- 5°. A carta 119: Quaternus in quo sunt scripta millesima et tenores instrumentorum debitorum veterum que homines civitatis et districtus Tar. volunt a comuni Tar. prout inferius declaratur, reducta in scriptis per infrascriptos sapientes elletos per dominum Philippum de domino Persembruno pot. Tar. . . . in mcclxxv, ind. tercia. Sono fogli sedici (134) che finisce al verso Car. Dicti Nicolai de iiii<sup>or</sup> lib. et v sol. i.

avendo avuto a disposizione questi quaderni in<a brace corretto su per> mancanza di carte buone da scrivere causa la guerra ed essendo tornato all'uso delle penne d'oca di cui aveva a disposizione un vecchio mazzo, e ciò anche a miglior scrivere in questa carta dura e forte e in mancanza delle penne d'acciaio e ferro, tornato così pure all'uso del temperino, con nuovo fervore e sufficiente vista nil obstantibus i miei ottantre anni suonati, un occhio sinistro perduto per la cataratta che questo non è il tempo di operare per la mancanza di medici e di quiete, essendo che questa stessa passata notte furono in tre assalti gettate sopra Treviso [e] < segue parola depennata> sobborghi cento e più bombe e morte alcune persone. Prof. Luigi Bailo. < segue la trascrizione dei documenti di c. 129r e poi> La somma in calce scritta clxxxii l., xi s., viii den. < segue poi> Ho interrotto questa trascrizione che faceva nella mia camera quando il 19 ottobre fu invasa dai soldati ladri penetrati per il Museo e per l'Archivio e scassinato < lettura probabile> la mia camera. Prof. L. Bailo. < Aggiunto in altra data>: Oggi 16 maggio 1922 avendo ritrovato negli scarti dell'archivio il vol(ume) miscellaneo registrato il giorno medesimo, coll'assistenza del signor Sorelli ho accostato quello a questo < intendi: il ms. 661/ii> per vedere se li due insieme si integrano < lettura probabile>. Unisco quindi qui i < segue parola che sembra depennata> fogli d'inventario < lettura probabile>, riserbandomi lo studio di questi pel confronto. L. Bailo. < segue infine, di mano del bibliotecario Luigi Sorelli> Confermo. L. Sorelli>.

Bonacius etc. in mcclxxv, indict. terciadecima.

<sup>24.</sup> Seguono due segni non decifrabili, seguiti dal numero 23.

<sup>25.</sup> Non è rimasta traccia di questa 'scheda'.

II. I quaterni « de debitis veteribus comunis Tarvisii » redatti nel 1275

1. La delibera del 1275 e l'inizio delle procedure di registrazione dei debiti

Non ci è pervenuto il verbale della seduta del Consiglio dei Trecento del novembre 1275, redatto dal notaio Alberto « de Clusa », in cui si deliberava di nominare una commissione di saggi per raccogliere e censire la documentazione « de debitis veteribus » del comune di Treviso risalenti a circa quarant'anni prima. Questa delibera concretizzava una precisa volontà politica, condivisa da larga parte della cittadinanza<sup>26</sup>. Della commissione, nominata dal podestà Filippo da Persembruno e dalla sua « curia consulum et ancianorum », conosciamo la composizione, e mette conto riportarla qui analiticamente:

Auliverius Spitarellus, Smerecius de França, Silvester de Vilorba, Boniolus notarius de Bonio, Barthollomeus de Montebelluna, Petrus de Mabono, Gerardus de Cariola, Çenus de Bonçano, Petrus de Franco, Franciscus de Piro, Gaudius de Fraporta, Iacobus Sorçata, Deudatus de Porta, Çanipaulus condam domini Marci de Vitale, Barthollomeus de Valfredo, Henricus de Torengo.

Nell'impossibilità di svolgere qui un'analisi prosopografica puntuale, è lecito tuttavia affermare innanzitutto - sulla base di uno spoglio ampio della documentazione - che sembra trattarsi in linea di massima di personaggi estranei al mondo aristocratico-signorile, che rappresentava pur sempre, all'epoca, la spina dorsale della classe politica trevigiana. La commissione pare composta da uomini provenienti dai ceti medi urbani, favorevoli a quella linea di relativa conciliazione e di mediazione che prevalse in Treviso nel quarto di secolo fra la fine della dominazione albericiana e l'avvento della signoria caminese nel 1283. Tre fra i membri di questa commissione avevano ricoperto negli anni immediatamente precedenti importanti incarichi nell'amministrazione pubblica (erano stati procuratori del comune)<sup>27</sup>; un quarto era stato « capetaneus » di Oderzo « post mortem illorum de Romano »28. Non mancano poi membri abbastanza autorevoli del notariato cittadino<sup>29</sup>, e altri che possono essere considerati rappresentanti dei 'ceti emergenti' cittadini<sup>30</sup>. Uno di loro, Pietro « de Mabono », è certamente discendente di uno dei procuratori, Enrico « de Mabono », che alla fine degli anni Trenta si occupò dei prestiti del comune<sup>31</sup>. Non sembra infine irrilevante, per suffragare l'ipotesi che questa commissione rappresenti in modo efficace la società cittadina di questi decenni, il fatto che altri due suoi componenti - Silvestro da Villorba ed Enrico « de Torengo » notaio - siano destinati a subire l'esilio di lì a poco, quando nel

<sup>-</sup>

<sup>26.</sup> Un indizio in tal senso può esser ritrovato forse nella drastica espressione che figura nell'*incipit* dei registri (o dell'insieme dei *quaterni*, visto che non è probabile, come s'è detto, che siano stati rilegati) redatti da ambedue i notai, Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone: « Quaternus in quo sunt scripta millesima et tenores instrumentorum debitorum veterum que homines civitatis et districtus Tarvisii v olunt a comuni Tarvisii prout inferius declaratur ».

<sup>27.</sup> Come Gaudio « de Fraporta » procuratore nel 1271 (*Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, p. 137 e ss.), Giacomo « Sorçatum », Deodato « de Porta ».

<sup>28.</sup> È « Smerecius de França »: se ne veda la documentazione in Cagnin (a cura di), Il processo Avogari, p. 193.

<sup>29.</sup> Come Gerardo « de Cariola », già « capetaneus ballestariorum » nell'esercito che aveva combattuto a S. Zenone degli Ezzelini l'ultima battaglia contro i da Romano ( si veda la sua testimonianza *ibidem*, p. 132). Membri di questa famiglia continueranno a svolgere la professione notarile, come ad esempio Zambono, qualificato anche come « dominus » (*ibidem*, p. 223), presente alla proclamazione di Gherardo da Camino a signore di Treviso nel 1283 e anzi redattore della lista di proscrizione degli avversari dei da Camino (*ibidem*, pp. 481 e 482 rispettivamente). Un Nicola « de Cariola » notaio sarà membro del Consiglio dei Trecento nel 1315 (*ibidem*, p. 410).

<sup>30.</sup> Come quel Bartolomeo di Gualfredo « drapator » che nel 1269 ottenne in affitto decennale una *stacio* sotto il palazzo del comune (*Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, p. 444), e che compare poi nella documentazione degli anni Ottanta in veste di prestatore di denaro e di investitore (BCT, *Quaternus de habreviationibus notarii Seravallis*, ms. 967, cc. 3 *r*, 8 *r*); assieme a lui compare anche «Çenus de Bonçano » che riceve in affitto nel 1278 alcune « staciones pelipariorum » site sotto il palazzo del comune (*Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, p. 511 e ss.).
31. Cfr. *infra*, testo corrispondente a nota 113 (tabella a p. lviii).

1283 si affermerà la signoria caminese<sup>32</sup>, mentre altri, come il notaio « Boniolus de Bonio, merçator »33, saranno al contrario tra i presenti all'acclamazione di Gherardo da Camino a signore di Treviso. Per quanto l'appartenenza alla pars alba (caminese) e alla pars rubea (quella dei Castelli) possa essere labile, questa compresenza nelle istituzioni, in anni così vicini al 1283, di esponenti dell'uno e dell'altro schieramento non sembra priva di significato. È lecito insomma ritenere che la decisione - dall'evidente impatto politico - di prevedere il censimento dei debiti vecchi del comune e il loro risarcimento sia stata condivisa dai ceti medi cittadini. In ogni caso, essa non poté non incontrare il consenso anche di buona parte delle famiglie più facoltose del ceto dirigente, quelle che da un eventuale rimborso dei crediti avrebbero ottenuto i maggiori benefici. La procedura venne avviata il 21 novembre 1275, quando due commissari, nella chiesa di S. Lorenzo (uno dei luoghi 'pubblici' della città), ordinarono ad un banditore comunale di annunciare nelle consuete tre piazze che i creditori del comune (« omnes homines et persone volentes denarios a comuni Tarvisii de debitis veteribus ») dovevano presentarsi « cum suis cartis » alla « domus nova » del comune, di fronte ai « sapientes » sopra citati, in periodi ben precisi: coloro che abitavano in città entro il s. Andrea seguente (30 novembre), quelli del distretto entro i quindici giorni successivi, allo scopo di procedere alla registrazione della documentazione (il notaio Senzanome sintetizza « faciant se scribi per me »).

Allo stato attuale delle ricerche, sembra essersi trattato di una novità, certamente significativa come si è accennato sul piano politico, frutto di una decisione maturata in tempi abbastanza recenti. All'indomani della cruenta fine della dominazione albericiana, venivano cassate (1259) le vendite fatte dai cittadini di Treviso negli ultimi quindici anni<sup>34</sup>, confiscati i beni dei da Romano<sup>35</sup>, si interveniva in vari settori della vita cittadina e del contado per ripristinare condizioni di vivibilità politica. Veniva dunque in qualche modo azzerata la situazione verificatasi tra la seconda

<sup>32.</sup> Entrambi sono ricordati nel 'processo Avogari', celebrato in Treviso poco dopo la conclusione della signoria caminese, fra coloro che non riuscirono ad entrare in città: « de continue existentibus extra civitatem » (Cagnin [a cura di], *Il processo Avogari*, p. 482) « usque ad tempus quo dominus Riçardus de Camino fuit factus vicarius domini imperatoris » (ibidem, p. 501) cioè fino al maggio 1311. Si ha notizia di alcune proprietà immobiliari che Silvestro da Villorba aveva in Treviso, « extra portam pontis novi apud locum fratrum Heremitarum », che gli vennero sequestrate nel 1284 appunto in quanto proprietà « de illis qui fuerunt in Asyllo vel Cornuda cum nostris inimicis tempore werre » (BCT, Quaternus de habreviationibus notarii Seravallis, ms. 967, c. 13r). Una di queste case, una « domus magna solerata » « iacens extra portam pontis novi apud locum fratrum heremitarum » verrà concessa alla fine del 1284 « de gratia speciali » di Gherardo da Camino « capetaneus generalis civitatis Tarvisii et districtus » al giudice Iacopo da Belluno (AST, Miscellanea pergamene città di Treviso sec. XII-XIII, b. 1; BCT, ms. 967, c. 13r). Quanto ad Enrico « de Torengo » sappiamo che, fuoruscito nel 1283, non fece più ritorno a Treviso: lo troviamo a Padova nel novembre 1295, in casa del notaio Francesco fu Martino da Pagnano, nell'atto di dettare le sue ultime volontà: sceglie il luogo di sepoltura in Padova, « apud ecclesiam fratrum Predicatorum », e istituisce eredi dei suoi beni, peraltro non specificati, un nipote e un consanguineo (AST, Ospedale dei Battuti, Testamenti, b. 1, perg. 52). Ed anche Auliverio « de Bonçano » - sfuggono i suoi rapporti di parentela con «Cenus de Bonçano » membro della commissione - soffrirà l'espulsione dalla città nella stessa occasione (Cagnin [a cura di], *Il processo Avogari*, p. 491).

<sup>33.</sup> *Ibidem*, p. 481. È qualificato come *mercator* in un documento del luglio 1264 quando presenzia in qualità di teste alla nomina di un procuratore da parte di Guidotto Guidot ti (AST, Miscellanea pergamene città di Treviso sec. XII-

<sup>34.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, rubrica 676, p. 41: « De vendicionibus factis per homines Tarvisii a quindecim annis citra hucusque, <ut> restituantur »; rubrica 683, p. 41: « Quod quilibet persona que recesserit de Tarvisio et eius districtus metu Albrici de Romano in illa possessione quam tunc habebat restituatur ». Anche per i debiti fra privati e per le doti, la sconfitta di Alberico da Romano e l'inizio della podesteria di Marco Badoer fanno da discrimine fra vetera e nova; sui debiti ante 1259, tra l'altro, « solutio . . . fiat tantum de capitali et non de usuris » (Betto [a cura di], Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. lxxxviii e lxxxviiii, pp. 146, 147-148; ecfr. Rando, La classe dirigente trevisana, p. 117).

<sup>35.</sup> Betto [a cura di], Gli statuti del comune di Treviso, ii, rubrica 675, p. 41: « Quod omnes possessiones empte ab Eccelino at Albrico debeant pervenire in commune Tarvisii ». Si tratta come è noto delle rubriche della perduta compilazione statutaria dei primi anni Sessanta.

metà degli anni Quaranta e il 1259. Forse - come è stato ragionevolmente ipotizzato - le testimonianze documentarie dei debiti contratti dal comune di Treviso verso i privati «furono fatte sparire alla caduta di Alberico proprio perché avrebbero potuto attestare il sostegno economico fornito al suo regime »³6. Sull'assenza di documentazione relativa ai debiti del comune in quegli anni, si ritornerà brevemente; in ogni caso le pendenze relative alla situazione precedente restavano. Nulla si proponeva infatti in merito ai debiti contratti dal comune nei decenni precedenti, salvo vietare ad ogni cittadino trevigiano di « impetrare litteras a domino duce communis Venetiarum, vel potestate sive communi Padue, Vicentie vel Verone seu aliquo prelato, contra commune Tarvisii alicuius possessionis vel proprietatis, seu pro debito quod velit seu petat aliqua occasione a communi Tarvisii »; si rivolgesse « si credit habere rationem aliquam » esclusivamente « coram potestate Tarvisii vel eius iudicibus »³7.

Anche nel quindicennio successivo alla fine della dominazione di Alberico ed Ezzelino III da Romano, le tracce documentarie di un impegno esplicito da parte del comune di Treviso a far fronte alle proprie obbligazioni verso i *cives* continuano ad essere rarissime, e si riferiscono a risarcimenti per danni subiti piuttosto che a restituzione di mutui. Si può citare l'esempio, documentato nel manoscritto 661/ii, del risarcimento concesso nel marzo 1270 (a dieci anni di distanza dai fatti) per un cavallo morto « in exscercitu Sancti Çenonis », vale a dire - verosimilmente - nell'attacco sferrato nell'autunno 1259 contro l'ultima roccaforte di Alberico da Romano<sup>38</sup>. Chi rilasciò in tale occasione quietanza ai funzionari comunali è un Enrigetto « Leprosino » (figlio di Alberto Turco), che compare anche nella documentazione del 1275: per un danno analogo, patito nel 1240 e sanzionato dai deputati « super facto perditarum in servicio comunis Tarvisii », riuscirà a recuperare solo 43 lire e 2 soldi delle 175 lire promesse<sup>39</sup>, demandando quindi il saldo all'iniziativa consiliare del 1275 di cui stiamo parlando.

Per ciò che concerne più specificamente i mutui erogati al comune, la compilazione statutaria degli anni Sessanta poco o nulla dicono sulle modalità di imposizione e riscossione dei mutui, e sulle scritture da predisporre per mantenerne eventuale memoria. Come più ampiamente si vedrà a suo luogo, per quanto attiene alla restituzione dei prestiti rimangono in vigore le norme più antiche che imponevano al podestà di saldare « omnia debita pro comuni facta » alla naturale scadenza del contratto<sup>40</sup> e lo impegnavano genericamente « in debito veteri quod michi liquidum et clarum erit in conscilio civitatis observabo, nisi iustissimo impedimento remanserit » a provvedere affinché le distinte delle 'sofferenze' comunali « in generali conscilio publicentur »41. Qui basti ribadire che gli statuti del comune post-albericiano non intervenivano né modificavano il sistema delle contribuzioni di denaro dei cittadini, libere o imposte che fossero; si continuava a demandare al principale consiglio cittadino di deliberare in merito, di volta in volta. È in quella sede che venivano deliberati tempi, luoghi e modalità della raccolta di denaro, forme di restituzione con l'indicazione dei cespiti d'appoggio per garantirne il pagamento, interesse corrisposto e via dicendo. Ma nulla è rimasto di questi libri consiliorum di cui si parla già negli anni Sessanta, o dei quaterni reformacionum che vengono menzionati nella documentazione nel decennio successivo<sup>42</sup>. Né si può senza rischi applicare alla situazione degli anni Sessanta e Settanta del

<sup>36.</sup> Rando, La classe dirigente trevisana, pp. 127-128 (nota 82).

<sup>37.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, rubrica 744 (1260), p. 42.

<sup>38.</sup> Cfr. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, sez. iii, doc. 1,bp. 165.

<sup>39.</sup> Cfr. in questo volume Quaternus iii Sençanomi, doc. 142, pp. 199-200.

<sup>40.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, st. xx, p. 28.

<sup>41.</sup> *Ibidem*, ii, st. xlii e nota, p. 19.

<sup>42.</sup> Di queste deliberazioni prese nei vari consigli cittadini rimane qualche traccia negli statuti. Se ne legga un esempio in Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. ciii, p. 153, relativo alla seduta del 12 luglio 1262 del consiglio dei Trecento in cui si fa espresso divieto ai da Camino e ai Castelli di avviare procedure di stima « extra civitatem ». Al termine, il documento così recita: « et magister Dominicus Gardii notarius scripsit et Odoricus de Arpo notarius exemplum exemplavit de libro consiliorum comunis Tarvisii ». Per gli anni Settanta si parla di un « quaternus reformacionum consciliorum comunis Tarvisii », tipologia di registri d'ufficio di cui non esiste espressa menzione negli statuti degli anni Sessanta: cfr. Michielin [a cura di], *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, sez. iv, docc. 34 e 35, pp. 443-445.

Duecento la procedura amministrativa che emerge dai libri di *reformationes* del secondo decennio del secolo successivo - questi sì sopravvissuti e in abbondanza<sup>43</sup> - che raccontano con accuratezza l'iter politico-amministrativo seguito per risolvere uno dei più ricorrenti ed assillanti problemi del comune cittadino, quello cioè « de recuperanda pecunia »44.

Occorre dunque ricostruire con la massima puntualità possibile la procedura seguita nel novembre 1275 e nei mesi seguenti, per dedurre dall'interno della documentazione allora redatta il maggior numero di informazioni utili.

- 2. La documentazione presentata dai creditori: dalle obbligazioni alla duplice serie di registrazioni nei quaterni dei notai comunali
- 2.1. La prima serie di registrazione: i quaterni di Senzanome Lombardi e di Semprebene di Salomone (cfr. tav. ii-viii)

La prima fase delle operazioni consistette evidentemente nella raccolta dei documenti di obbligazione presentate dai creditori, si trattasse di eredi degli antichi possessori di questi titoli o di acquirenti che ne erano entrati in possesso successivamente. La responsabilità politica e forse anche la definizione di alcuni criteri di massima spettò ovviamente alla commissione: l'intestazione del primo quaternus dei due notai Senzanome « de Lombardis » e Semprebene « quondam Salomonis » dichiara infatti che « millesima et tenores instrumentorum debitorum veterum . . . <sunt> reducta in scriptis per infrascriptos sapientes electos, etc. »)<sup>45</sup>. Se poi effettivamente la commissione abbia vagliato continuativamente la documentazione ed abbia presenziato alla registrazione, o se invece i notai abbiano avuto qualche margine di discrezionalità nel loro operato, è impossibile dirlo. Altrettanto impossibile è dire se gli originali venissero distrutti al momento della registrazione, anche se non si può escludere che siano stati restituiti ai creditori visto che il debito non venne saldato immediatamente e quindi i documenti non dovevano essere « incisi ».

Senza poterne disegnare allo stato attuale delle ricerche una biografia puntuale, le scarne notizie disponibili sui due notai bastano a qualificarli come professionisti di un certo rilievo, legati al ceto dirigente cittadino e alle istituzioni comunali. Di Senzanome « de Lombardis », cognato del giudice Guarnerio « de Falcho », sappiamo che si sottoscriveva anche come Senzanome « de Folcardo »: con tale nome redige il testamento di Guido di Guercio Tempesta e del notaio Tagliamento da Scorzé<sup>46</sup>; Folcardo (o « Folcharadus »)<sup>47</sup> era dunque probabilmente il padre. Di ben maggiore rilievo l'inserimento nell'establishment del comune post-albericiano di Semprebene di Salomone. Pur col dubbio sempre incombente di una omonimia, è infatti lui con ogni probabilità a rogare (sottoscrivendosi semplicemente come Semprebene), come fiduciario del consiglio generale del comune e di Marco Badoer podestà, un giuramento di *cives* prestato nel 1259 o 1260 al 'nuovo' comune post-albericiano; nel 1278 roga poi le riformagioni del comune in consiglio maggiore, e ancora nel 1282 è presente nel consiglio dei Trecento in occasioni di rilievo<sup>48</sup>. È ancora attivo nel 1308-1309, in piena età caminese, quando è presente alla lettura delle costituzioni papali « contra hereticos »49.

43. Presso la Biblioteca Capitolare di Treviso sono conservati numerosi di questi *quaterni* dei quali si servì il Marchesan nel cap. x della sua opera, dedicato integralmente alle finanze del comune trevigiano (Marchesan, *Treviso* medievale, i, pp. 206-229).

10

<sup>44.</sup> Nelle delibere degli anni 1316 e 1318 ad esempio si fa obbligo di registrare i mutui in due volumi pergamenacei da conservarsi l'uno presso i massari e l'altro presso il giudice « super avere » del comune; nel 1318 si dice che i notai dovevano registrarne l'importo nel libro speciale dei mutui. Se ne vedano gli esempi nella « Rubrica denariorum qui pervenerunt in dictos massarios de mutuo imposito per comunem Tarvisii hominibus civitatis Tarvisii et burgorum » (cfr. BCapT, scat. 22, anno 1313; riepilogo in Marchesan, *Treviso medievale*, i, p. 218 e ss.). Si veda anche in A. Scoti, BCT, ms. 958, p. 67 v, l'« exemplum sumptum ex libro pergameno existente in cancellaria comunis Tervisii signato intus y, quaternus mutui (1316) quarterii de Domo de extra per districtum Tervisii impositum sub potestaria domini Francisci de Mezovillanis de Bononia potestatis Tervisii in racione quatuor librarum denariorum parvorum pro quolibet focorum < così nel testo> . . . ».

<sup>45.</sup> Cfr. in questa edizione, rispettivamente, p. 3 e p. 641. 46. Cagnin [a cura di], *Il processo Avogari*, pp. 519 (testimonianza di Giacomo Bonomo) e 529.

<sup>47. «</sup> Leonardus de Folcharado » risulta infatti titolare di diversi prestiti, dei quali Senzanome stesso esibisce il titolo nel 1275 di fronte al collega Semprebene (*v quaternus Semprebeni*, docc. 13-20, pp. 945-950).
48. Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, i, pp. 284, 513, 551; ii, p. 257.

<sup>49.</sup> *Ibidem*, ii, pp. 269-270.

I due notai procedettero in ogni caso alla compilazione di un gran numero di *quaterni*, un certo numero dei quali sono giunti fino a noi. Per quanto ognuno di essi lavorasse in linea di massima isolatamente, la loro attività si organizzò in parallelo e in collaborazione, visto che un *quaternus* è iniziato da un notaio e completato dall'altro<sup>50</sup>. Sul loro concreto operare non è possibile avere indizi significativi: annotarono immediatamente i dati sui loro *quaterni*, come sembrerebbe suggerire la brevità del formulario (con omissione dei nomi dei testimoni, etc.) e qualche errore<sup>51</sup>, oppure trattennero la documentazione presentata e scrissero in seguito, come qualche isolato indizio sembrerebbe lasciar pensare<sup>52</sup>? Su questi fogli pergamenacei di grande formato essi vergarono in ogni modo, a piena pagina, lunghi elenchi di estratti della documentazione presentata dagli aventi diritto (definibili diplomatisticamente come « copie semplici parziali in registro »): tali copie riproducono « millesima et tenores instrumentorum debitorum veterum que homines civitatis et districtus Tarvisii volunt a comuni Tarvisii ». Naturalmente, Senzanome e Semprebene procedettero man mano che i creditori si presentavano, schedando uno dopo l'altro i 'titoli' presentati dai diversi titolari in numero talvolta cospicuo (anche 15-20).

Sul margine del loro *quaternus*, i notai annotarono i nomi di questi presentatori seguendo modalità diverse. Senzanome lo indicò per lo più al nominativo, seguito dal verbo « posuit »; Semprebene invece in genere usò semplicemente il genitivo del nome del presentatore (« carta domini \*\*\*», « carta heredum \*\*\*» e simili). Nel caso un presentatore esibisse carte pertinenti a diversi antichi prestatori, questa circostanza venne pure talvolta annotata. Raramente, sui margini figura - di una mano coeva ma diversa da quella dei due notai estensori, individuata come mano « m »<sup>53</sup> - la scritta « approbata »<sup>54</sup>, riferita evidentemente alla richiesta di rimborso; non è stato possibile individuare con certezza i criteri in base ai quali questa annotazione sia stata apposta, anche se in cinque dei sette casi questa nota appare in riferimento a risarcimenti per danni subiti in guerra, vale a dire per una categoria di crediti verso il comune per i quali l'effettivo rimborso è più frequente<sup>55</sup>.

Ovviamente, il presentatore poteva essere un erede dell'antico prestatore (non mancano tra l'altro le donne); ovvero poteva aver legalmente acquisito i titoli di credito (cfr. per tutto ciò qui sotto, par. 6). Si esemplifica qui con le prime due serie di annotazioni del primo *quaternus* del notaio Senzanome Lombardi. L'annotazione « Willielmus de Sclavo posuit » è posta a fianco delle prime 11 annotazioni (doc. 2-12; qui edite alle pp. 4-10), tutte relative ai prestiti effettuati da « Nicolaus de Sclavo », presumibilmente un antenato. Segue nel *quaternus* la documentazione presentata da « Thodaldus »: 15 pezzi in tutto (doc. 13-27, qui editi alle pp. 11-19) relativi al padre Pellegrino « Macrus » e agli « heredes Vidoti de Candelino ». Sul margine, in corrispondenza, figura nel primo caso l'annotazione generica « Thodaldus posuit » o« dictus Thodaldus » (docc. 13-20), nel secondo l'annotazione « Thodaldus pro heredibus Candelini *<ovvero in altri casi* Vidoti de Candelino posuit ». In pochi casi, ma significativi, il presentatore è il rappresentate di un'istituzione: ad esempio il notaio Bellele agisce come sindaco del capitolo di Treviso e richiede il rimborso di un prestito di 500 lire erogato nel 1243 (cfr., nello stesso *quaternus*, il doc. 131 a pp. 85-86 della presente edizione). Non manca il delegato di qualche altro ente ecclesiastico.

<sup>50.</sup> Cfr. infra, testo corrispondente a nota 67.

<sup>51.</sup> Per il formulario e gli errori (di datazione, in particolare), cfr. la *Nota all'edizione*, a conclusione di questa *Nota introduttiva*.

<sup>52.</sup> Cfr. infra, testo corrispondente a nota 62.

<sup>53.</sup> Cfr. infra, par. iv. 4.

<sup>54.</sup> Non è forse una semplice curiosità constatare che l'espressione « aprobata » è usata a proposito delle carte di debito anche dai notai del comune di Vicenza, negli stessi anni (Carlotto, *La città custodita*, p. 183 nota 91).

<sup>55.</sup> Si tratta dei seguenti documenti: *Quaternus iiii Sençanomi*, doc. 59, p. 242 (mutuo), *Quaternus v Sençanomi*, doc. 75 e 78, pp. 337 -338 e 340-341 (risarcimenti); *Quaternus vi Sençanomi*, doc. 68, pp. 419-420 (risarcimento); *Quaternus viii Sençanomi*, doc. 77, pp. 497 -498 (risarcimento); *Quaternus [...] Sençanomi (1234-1243)*, doc. 33, pp. 597 -598 (mutuo del 1234); *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 48, pp. 988-989 (risarcimento del 1241). Come si vede, nessuno di questi è relativo agli anni 1236-1238.

In calce ad ogni facciata (tranne che per il *Quaternus viii Sençanomi*, il *Quaternus* [ . . . ] *Sençanomi* [1234-1243] e il *Sextus quaternus Semprebeni*) una mano coeva a quella dei due notai (chiamata nelle note d'apparato mano « g »)<sup>56</sup> usando un inchiostro diverso annotò - non è possibile precisare quando, ma sicuramente in una fase posteriore, forse in occasione della revisione compiuta dal notaio Andrea da Foligno e dai suoi collaboratori di cui si tratta nel paragrafo successivo - l'ammontare del debito indicato in ogni documento (« summa capit . . . \*\*\*\*»), i totali parziali in calce ad ogni carta e a fine *quaternus* (nel *verso* dell'ultima carta) la cifra totale. Nella presente edizione, tali dati sono stati anche riassunti in una tabella, posta alla fine del testo di ogni *quaternus*.

Tutte questa operazioni di rilettura e riconsiderazione contabile della documentazione trascritta, e cioè indicazione delle somme parziali a fine di ogni carta e totali al termine dei *quaterni*, note di richiamo in margine sinistro, interventi per cassare documenti e via dicendo, si svolsero con ogni probabilità in tempi abbastanza rapidi.

Come emerge dalla lettura delle tavole riassuntive degli importi di spesa di ogni *quaternus*, in alcuni casi i totali indicati in calce alle carte divergono in modo sostanziale dalla somma delle quantità indicate nei singoli documenti: si veda, a titolo di esempio, la cifra indicata in calce alla c. 134 del *Quaternus iiii Sençanomi*, che supera di ben 431 lire l'ammontare delle spese indicate nella stessa carta. Analogamente, nel caso successivo (*Quaternus iii Sençanomi*) l'indicazione di spesa riferita alla c. 30v supera di 270 lire la somma dei singoli importi; e così per altri casi. Difficile avanzare una spiegazione ragionevole per tali imprecisioni contabili. In alcuni casi gli errori tra importi dei documenti e totali di fine pagina sono, per così dire, fisiologici: pochi soldi di differenza possono cioè essere addebitati ad un errore materiale del notaio nel sommare le cifre; in altri casi - come si afferma nelle note alle singole tavole - il riscontro tra i vari importi suggerisce di non includere nei totali singoli importi o perché il documento è cassato, o perché si può ipotizzare sia stato inserito nell'elenco ad operazioni contabili effettuate<sup>57</sup>, o infine perché l'importo non è indicato nella rubrica di richiamo a sinistra del documento stesso.

E ancora, e meglio, nel *Quaternus iii Sençanomi* il totale riportato in calce all'ultima carta del *quaternus* corrisponde alla somma dei singoli importi parziali delle carte precedenti a patto che l'importo del doc. 59 non venga conteggiato perché momentaneamente sospeso con la nota « pendet ». In questo caso, un nuovo motivo di attenzione nasce dal fatto che in alcuni casi le due annotazioni « pendet » e « approbata » riguardano lo stesso documento, forse ad indicare che la somma prima sospesa (e non conteggiata nell'importo a piè di pagina), ora (dopo aver accertato verosimilmente le 'pezze d'appoggio' del creditore) viene considerata come rimborsabile. In altri casi infine, come alla c. 86v del *Quaternus iv Sençanomi* (p. 448 della presente edizione) l'importo di fine pagina coincide con la somma delle singole registrazioni a patto che non vengano conteggiati l'importo del doc. 79 perché cassato, e quello del doc. 77 perché inserito in un secondo momento, a 'somme tirate' per così dire.

Come qui sotto si illustra, il materiale trascritto in questi *quaterni* fu in seguito - non sappiamo con esattezza quando, ma anche in questo caso certamente non molto tempo dopo - riversato in un'altra serie di fascicoli, e sottoposto a revisione. Ma com'è ovvio un controllo del proprio operato fu effettuato prima di tutto dagli stessi notai estensori, sì che non è facile attribuire a questa o a quella operazione, o ancora ad altri interventi, la cassazione di un piccolo numero di documenti, 34 in tutto<sup>5</sup>8.

<sup>56.</sup> Cfr. infra, par. iv. 4, p. cxxiii.

<sup>57.</sup> Ad esempio, dagli effettivi importi che figurano a c. 112v nell'attuale cartulazione (*Quaternus iii Sençanomi*, p. 205 della presente edizione) vanno detratte le due somme indicate in margine al doc. 142 già pagate al creditore: la nota infatti chiarisce che « Recepit dictus Henrigetus quatuordecim libras et xii solidos » (cui venne aggiunto più tardi « item recepit xxviii libras et dimidiam de dicta scentencia *< così nel testo>* in millesimo ccxlv ». Si ottiene così un importo che si discosta di poco dal riepilogo indicato in calce. Le attestazioni di un rimborso effettivamente avvenuto sono comunque piuttosto rare; cfr. *infra*, nota 136 e testo corrispondente.

<sup>58.</sup> Eccone l'elenco: *x quaternus Iacobinii*, mutui contratti dal comune di Treviso con Giovanni Mercadabene, docc. 55-56, pp. 1040-1041; *ibidem*, mutui contratti dal comune di Treviso con Aunisto di Michele « de Benacolto » da Zero, docc. 77-80, pp. 1051-1053; *viii quaternus Andree de Foligno*, mutui contratti dal comune di Treviso con Giovanni [...], p. 1071; mutui contratti dal comune di Treviso con Pietro e Giovanni fu Giovanni di Bene, docc. 154-172, pp. 1084-

In effetti solo per 13 casi su 34 l'intervento di annullamento è dovuto con certezza alla mano dello stesso notaio che registra la documentazione, o del notaio che interviene al termine della registrazione di tutta la documentazione con funzione di controllo su di essa (Andrea da Foligno). Si hanno così note marginali che spaziano dal generico « mortificavi quia scriptum est alibi »<sup>59</sup> e simili<sup>60</sup>, all'indicazione più esplicita « Vacat quia fuit reprobata sed fuit scripta per errorem », che evidenzia un vizio di forma che rende nulla la documentazione prodotta dal creditore: « posita est per errorem quia notarius non subnotavit istam cartam », notaio di cui vengono ricordate le generalità « et fuit de littera dicti Clareti notarii »<sup>61</sup>. Sembrerebbe dunque che il controllo sull'affidabilità diplomatistica dell'originale (l'accertamento della mancata sottoscrizione<sup>62</sup> da parte di Clareto, del quale si riconosce peraltro la *littera*) sia intervenuto *dopo* che Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone avevano già vergato i loro estratti; di conseguenza, forse essi trattennero presso di sé gli originali e procedettero successivamente ad un controllo.

In un caso è invece lo stesso creditore che di propria mano cassa il documento, se si deve prestare fede letterale all'annotazione del notaio: « cancelata sunt dicta tria instrumenta de voluntate domini Albrigeti Buche iudicis quia ipse dixit quantum pro sua parte supradicte hereditatis condam domini Iohannis Buche et dictam suam partem debitorum comunis Tarvisii non vult aliquid et penitus suam racionem de dictis debitis repudiavit et sua propria manu dicta tria instrumenta cancellavit »6³. Sembra di capire che il giudice Albrigeto, personaggio ben introdotto nell'ambiente del comune<sup>6</sup>, abbia potuto accedere al registro e di sua mano cassare i tre documenti che lo riguardavano; il notaio ne prende atto. Sfuggono ovviamente le motivazioni di un tal gesto che a prima vista sembra essere una sorta di 'sconto' praticato dal creditore al comune.

In altri casi, quantitativamente pari ai documenti appena citati (14 documenti), l'annullamento del documento è da connettersi con la lettera « P » posta a margine del testo e che abbiamo sciolto con « P(endet) ». Un'unica nota marginale più estesa, ove si legge « pendet quia principal(e) non apparet »<sup>65</sup>, supporta lo scioglimento dell'abbreviazione, per quanto non chiarisca le motivazioni

1090; mutui contratti dal comune di Treviso con Giovanni Buca, docc. 198-201, pp. 1100-1102; *Quaternus i Sençanomi*, doc. 116, pp. 75-76; *Quaternus iii Sençanomi*, doc. 3, pp. 114-116; *Quaternus iiii Sençanomi*, doc. 120, p. 179; *Quaternus v Sençanomi*, doc. 53, 76, pp. 324, 338-339; *Quaternus vi Sençanomi*, doc. 8, p. 381; docc. 28-30, pp. 394-395; doc. 74, p. 423; doc. 79, pp. 427-428; *Quaternus viii Sençanomi*, doc. 23-25, pp. 463464; doc. 118, p. 524; *Tercius quaternus Semprebeni*, doc. 113, p. 812; *Quintus quaternus Semprebeni*, doc. 9-12, pp. 943-945; doc. 20, pp. 949-950; doc. 29, p. 955; *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 1, pp. 957-958; doc. 18, pp. 968-969; doc. 23, pp. 971-972; doc. 30, pp. 976-977; doc. 52, p. 991.

59. Cfr. i mutui contratti dal comune di Treviso con Giovanni Mercadabene, cit. alla nota precedente (pp. 1040-1041). Il notaio Iacobino riproduce tre documenti ricavandoli dal *Quaternus vi Sençanomi*, ma prima ancora di terminare la scrittura del terzo documento (corrisponde al doc. 108 del ricordato *Quaternus vi Sençanomi*), lo cassa spiegando « Mortificavi quia scriptum est alibi ». Correttamente poi, in testa alla carta 11 v (si veda p. 1040 della presente edizione) scrive « Ista duo [il terzo dunque non viene più conteggiato] instrumenta scripta sunt in postremo foleo sexti quaterni Sençanomi ab Lom(bardis) ».

60. Si veda, a titolo di esempio, l'intervento di Andrea da Foligno sul *quaternus* del notaio Iacobino (mutui contratti dal comune di Treviso con Aunisto di Michele « de Benacolto » da Zero, p. 1051 della presente edizione): il motivo dell'annullamento del documento è ancora « quia scriptum est alibi ». Va sottolineato che, in questo caso, il credito complessivo indicato in margine all'ultima registrazione del blocco relativo al prestatore in questione corrisponde al totale delle somme mutuate, esclusa ovviamente quella indicata nel documento cassato; il che significa che i totali delle somme dovute dal comune vengono inseriti dopo la supervisione di Andrea da Foligno.

61. Cfr. *viii quaternus Andree de Foligno*, Mutui contratti dal comune di Treviso con Pietro e Giovanni fu Giovanni di Bene, cit. *supra* (nota 46), pp. 1084-1090. Si veda anche il corrispondente doc. 113 del *Tercius quaternus Semprebeni*, p. 812, anch'esso cassato, la cui nota marginale ripete: « Carta dicti Buche de iii libris, xiiii<sup>or</sup> solidis posita est per errorem quia notarius non subnotavit istam cartam et fuit de littera dicti Clareti notarii ».

62. Anche se l'uso del verbo 'subnotare' anziché 'subscribere' lascia qualche margine di dubbio.

63. Cfr. i mutui contratti dal comune di Treviso con Giovanni Buca, docc. 198-201, pp. 1100-1102 (ultimi tre documenti). Si vedano anche i corrispondenti docc. 23, 24 e 25 del *Quaternus viii Sençanomi*, pp. 463-464, anch'essi « mortificat*i* de voluntate domini Aldrigeti Buche iudicis ».

64. Nell'aprile 1277 è testimone all'atto col quale Bonifacino Tizzoni rinunzia ad un suo credito verso il comune: *Quaternus iii Sençanomi*, doc. 4, p. 116.

65. La frase completa compare in Sextus quaternus Semprebeni, doc. 74, p. 423; cfr. la nota seguente. La sigla « P(endet) » compare in: Quaternus iii Sençanomi, doc. 3, p. 115; Quaternus iii Sençanomi, doc. 120, p. 279; Quaternus v Sençanomi, doc. 53, p. 324, doc. 76, p. 338; Quaternus vi Sençanomi, docc. 28-30, pp. 394-395; doc. 79, pp. 427-428; Quaternus viii Sençanomi, doc. 118, p. 524; Sextus quaternus Semprebeni, doc. 1, p. 957; doc. 18, p. 968, doc. 30, p. 976; doc. 52, p. 991.

che portano alla sospensione. Si evidenziano in questi casi dei vizi di forma che portano alla sospensione della procedura, e poi alla cassazione del titolo di credito da parte del comune<sup>66</sup>. Infine in 7 casi i documenti vengono cassati senza alcuna nota chiarificatrice.

In buona sostanza, queste cancellazioni di documenti non appaiono frutto dell'intervento di una qualche autorità comunale che ridefinisce il lungo elenco dei debiti comunali con opportuni tagli (pochissimi del resto, come s'è visto). Si tratta semplicemente di 'correzioni' operate dalla commissione del 1275 (il coordinatore sembra proprio essere il notaio Andrea da Foligno, cui qui sotto si fa cenno) in una fase di rilettura e di confronto della grande massa di documenti prodotti. La documentazione sopravvissuta consta in totale di 13 fascicoli, individuati nella presente edizione rispettivamente come « I quaterni del notaio Senzanome Lombardi » (8 fascicoli) e « I quaterni del notaio Semprebene di Salomone » (5 fascicoli). Si approfondirà più avanti il contenuto economico e il significato politico di questa ricchissima documentazione, che riguarda soprattutto gli anni Trenta e gli inizi degli anni Quaranta. Per ora interessa ricordare che ognuno dei due notai produsse una serie coerente di *quaterni*: lo prova inoppugnabilmente il fatto che solo il primo quaternus di ciascuno reca l'intestazione ufficiale, che sopra abbiamo analizzato. Ne riproponiamo qui lo schema ricostruttivo, indicando fra parentesi l'attuale cartulazione del ms. 661/iii e nella colonna di destra il numero dei documenti. Si noterà come il quaternus che inizia alla c. 32r, di mano di Semprebene che redige 30 documenti, sia completato poi a partire dalla c. 34r dalla mano di Senzanome, che annota « infrascripta instrumenta sunt scripta per me Sensanomum notarium »<sup>67</sup>; si è preferito accorpare per maggior chiarezza tutti i documenti redatti dal medesimo notaio, battezzandolo come 'Quaternus [ . . . ] Sençanomi e identificandolo (a

Unità		Titolo	Fasciwli	Doca
			Quaternus 1 Sençanomi (1236-1243) (cc. 121r-128v)	I-172
	Α	I <i>quaterni</i> del notaio Sen-	Quaternus '111 Sençanomi (1236-1245) (cc. 1051-112v)	I-I47
		zanome Lombardi	Quaternus 1111 Sençanomi (1234-1243) (cc. 65r-72v)	1-139
			Quaternus v Śençanomi (1231-1242) (cc. 16r-23v)	1-131
			Quaternus vi Sençanomi (1213-1243) (cc. 81r-88v)	I-II0
I			Quaternus vIII Sençanomi (1215-1238) (cc. 40r-46v)	1-123
			Quaternus [] Sençanomi (1237-1243) (cc. 61r-64v)	1-82
	В	I quaterni del notaio Sem- prebene di Salomone	Quaternus [] Sençanomi (1234-1243) (cc. 34r-39v)	I-97
			[Primus quaternus Semprebeni] (1236- 1244) (cc. 1291-136v)	1-173
			Tercius quaternus Semprebeni (1236- 1238) (cc. 241-31v)	1-161
			Quartus quaternus Semprebeni (1236- 1244) (cc. 47 1-54v)	1-165
			Quintus quaternus Semprebeni (1234- 1238) (cc. 321-33v)	1-30
			Sextus quaternus Semprebeni (1234- 1248) (cc. 55r-60v)	1-74

differenza degli altri) anche con gli anni estremi dei documenti in esso compresi.

66. Si tratta dell'atto del gennaio 1241 (*Quaternus vi Sençanomi*, doc. 74, p. 423) con il quale Iacobino da Cavaso fu Nosandino cede al notaio Ordano « de Maresto » un credito di quaranta lire che esigeva dal comune di Treviso a risarcimento di una sua cavalla persa « in servicio comunis ». All'apposizione della nota sospensiva « pendet quia principal(e) non apparet » seguì poi la cassazione del documento con una linea trasversale. Non è chiaro cosa si intenda con l'espressione « principal(e) »: forse si fa riferimento alla sentenza di condanna ricordata nel documento, emessa « per suprastantes comunis Tarvisii de precepto et voluntate dominorum Albrici de Romano et Wecellonis de

2.2. La seconda serie di registrazioni: i quaterni compendiari di Andrea da Foligno e Iacobino « de Ardengo » (cfr. tav. viii-ix)

Prima di passare alla fase esecutiva dei risarcimenti (della quale peraltro manca qualsiasi traccia documentaria, allo stato attuale delle conoscenze), il comune di Treviso ritenne necessario un altro passaggio, per mettere definitivamente ordine in una documentazione vastissima, dispersa, complessa. Dopo la redazione dei *quaterni* di Senzanome e Semprebene, vennero compilati infatti (da altri tre notai) altri *quaterni*, in cui la stessa documentazione veniva trascritta in modo ancor più sintetico. I tempi dell'operazione non sono noti, ma furono con ogni verosimiglianza abbastanza stretti: il lavoro occupò forse i primi mesi del 1276; certamente fu concluso prima del 14 aprile 1277<sup>68</sup>, probabilmente diversi mesi prima. La formula usata ricorda - per citare un esempio tratto da questa stessa miscellanea - l'analoga formula compendiaria utilizzata dal consiglio dell'estimarìa del comune di Treviso quando, su richiesta dei creditori, pubblica l'inventario « de podere et hereditate » del debitore sulla base degli *instrumenta* in possesso dei creditori o comunque degli aventi diritto<sup>69</sup>. Riportiamo qui a titolo di esempio una di queste annotazioni:

Et unum instrumentum scriptum per dictum Albertum notarium in eodem millesimo et die, in quo continetur quod dicti procuratores comunis presente dicto domino potestate et eius auctoritate cum obligacione et expensis bonorum dicti comunis promiserunt solvere et dare quinque libras denariorum dicto Gerardo, recipienti pro dicto Nicola, pro mutuo.

Esse furono raccolte in un gran numero di *quaterni* (non meno di 25). Ne sono sopravvissuti soltanto quattro, che sulla base di un confronto paleografico abbiamo assegnato ai due notai Iacobino « de Ardengo »<sup>70</sup> (il primo) e Andrea da Foligno (i rimanenti tre *quaterni*); i quattro *quaterni* costituiscono oggi la seconda unità documentaria del ms. 661/iii (cfr. il quadro riassuntivo riportato qui sopra, alla fine del par. i. 2). È certo tuttavia che collaborò all'operazione anche un terzo notaio. Come si avrà modo di mostrare analiticamente più oltre, i notai si spartirono i compiti; Andrea da Foligno lavorò sul materiale di Semprebene di Salomone, Iacobino su quello di Senzanome Lombardi. Andrea da Foligno ebbe comunque un ruolo di direzione e di supervisione d'insieme, e svolse - successivamente alla redazione di questi *quaterni* - una ulteriore revisione. Purtroppo, della sua carriera e delle sue esperienze precedenti sappiamo abbastanza poco, se non che era già attivo in Treviso nel 1270<sup>71</sup>; risulta attivo almeno fino al 1304. Non è rara la presenza in Treviso di notai e funzionari provenienti dalle città guelfe dell'Umbria e delle Marche, in connessione con l'estrazione prevalente dei podestà cittadini di questo periodo;

Camino potestatum Tarvisii ad cognossendum de perditis factis in servicio comunis », scritta dal notaio Giovanni di Trivisio « de Verissio », ma non esibita dal presentatore. Dato che ciò che viene presentato è un atto di cessione di credito a terzi, rogato da un notaio privato, a seguito di una sentenza che aveva condannato il comune, forse col termine 'principale' si intende il debito originario (come nell'opposizione fra principalis e fideiussor).

<sup>67.</sup> Cfr. p. 578 della presente edizione.

<sup>68.</sup> In tale data, su uno dei *quaterni* di Senzanome viene inserita, da una mano diversa, un'annotazione datata relativa ad un documento che figura anche nel *quaternus* di Andrea da Foligno, che quindi fu scritto certamente fra il novembre 1275 e l'aprile 1277. Cfr. il documento e gli opportuni rinvii nel *Quaternus iii Sençanomi*, doc. 4, p. 116. 69. Si veda in questa edizione il *Quaternus de poderis et hereditatibus publicatis in conscilio exstimarie* (1266). 70. « Iacobinus de Ardengo » è citato una sola volta, in calce al doc. 152 del *Quaternus iSençanomi*, p. 98 (« Iacobinus de Ardengo in suo quaterno tercio iterum exemplavit » [c. 128r dell'attuale cartulazione]); in altri casi si parla semplicemente di « Iacobinus » (ad es. a c. 87 r. cfr. doc. 83 del *Quaternus vi Sençanomi*, p. 430; oppure a c. 45v, doc. 107 del *Quaternus viii Sençanomi*, p. 516; o infine *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 23, p. 972, c.56v del manoscritto), e talvolta si usa semplicemente la forma abbreviata « Ia(cobini?) » (come in apertura del *Quaternus iiii Sençanomi*, c. 65r dell'attuale cartulazione, p. 206). Si scrive semplicemente « Iacobi » in un unico caso, che tenderemmo a ritenere una materiale dimenticanza (per « Iacobi<ni>») del notaio che annota il *Quaternus vi Sençanomi* (doc. 106, p. 445, corrispondente a c. 88v). Tutto sommato, ci è sembrato opportuno riferire le diverse forme allo stesso notaio, Iacobino « de Ardengo ». Non vi sono in effetti motivi fondati per ipotizzare l'intervento di due notai (cioè Iacobino « de Ardengo » e Iacobino), pur non potendosi escludere in astratto un'omonimia. 71. AST, *CRS, S. Nicolò*, perg., bb. 2 e 4.

non si hanno tuttavia tracce di eventuali rapporti di Andrea da Foligno né coi podestà del 1270 (due Canossa, Rolandino e Bonifacio), né con Filippo di Persembruno da Forlì (in carica dal febbraio al novembre del 1275), che provengono da altre regioni (Emilia e Romagna).

La *mise en page* di questi *quaterni* è molto più accurata rispetto ai *quaterni* di Senzanome e di Semprebene (cfr. tavole viii e ix). Essi presentano ampi spazi bianchi tra un blocco e l'altro, certo anche per lasciar posto ad eventuali integrazioni e aggiunte che potevano rendersi necessarie durante ulteriori controlli, ma forse anche perché si tratta di un documento in qualche misura definitivo nella sua sinteticità, visto che riportava tutti gli elementi necessari e sufficienti per definire il rapporto fra il comune e i creditori.

La dipendenza di questa seconda serie di scritture dai registri di Senzanome e di Semprebene, in funzione di antigrafi, è facilmente dimostrabile.

Anzitutto non c'è alcun rimando dei notai Semprebene e Senzanome, gli estensori cioè dei quaterni che tramandono « millesima et tenores instrumentorum », ad un qualche quaternus di Andrea da Foligno o Iacobino « de Ardengo », mentre invece vale l'opposto<sup>7</sup><sup>2</sup>. Andrea conosce, infatti, la documentazione prodotta dai due notai: valga per tutti l'annotazione del doc. 145 del Tercius quaternus Semprebeni (ma se ne potrebbero citare numerosi altri, anche per il notaio Iacobino) che - precisa a margine Andrea, che usa sempre la terza persona singolare - « iterum est posita cum aliis suis cartis in secundo quaterno Andree de Foligno, in vii folio ». Il documento 145 di Semprebene cioè non trova il suo corrispondente - come dovrebbe - nel Quaternus viii di Andrea che ripropone in sintesi proprio il contenuto del *Tercius quaternus Semprebeni*, e dunque egli con la nota inserita nel fascicolo di Semprebene avverte il 'lettore' che l'atto si trova in un altro suo quaternus. Va inoltre osservato che Andrea da Foligno interviene quando viene a mancare l'esatta corrispondenza tra il suo e il lavoro degli altri notai<sup>73</sup>. Esiste infine una indicazione che sembra conclusiva: in testa alla carta 81 r (è il *Quaternus vi Sençanomi*) Andrea da Foligno annota: « Inc(ipit) ub(i) est ascultatus <s'intende: il presentatore delle cedole di prestito>74, et est in iii carta x q(uaterni) Iaco(bini) ». Andrea cioè sta collazionando il materiale prodotto e indica la relazione che lega quel fascicolo di Senzanome al decimo quaternus di Iacobino. Il riferimento è confermato: proprio alla terza carta di quest'ultimo quaternus, ora mancante per strappo, iniziava la registrazione dei crediti registrati nelle prime carte del quaternus di Senzanome<sup>75</sup>. Al termine di quest'ultimo, in calce alla c. 88v, un terzo notaio redattore dei registri di instrumenta, che abbiamo individuato come mano « i »<sup>76</sup>, precisa: « Post hunc sextum quaternum scriptum per Çençanomum, Andreas de Foligno exemplavit septimum et Paulus octavum ». Il testo - anche se in una forma non chiarissima - afferma dunque che all'esemplatura del sesto quaternus di Senzanome fece seguito l'esemplatura del settimo e poi quella dell'ottavo dello stesso notaio, eseguite però non dal notaio Iacobino (è lui infatti che esempla il sesto di Senzanome), ma da Andrea da Foligno e da un ulteriore notaio che qui compare per la prima volta, Paolo (forse da identificare con la citata mano « i »).

72. Frequenti sono infatti i richiami inseriti da Andrea in questo o quel registro di Senzanome o Semprebene: riportiamo qui di seguito, ad esempio, gli interventi redazionali del solo Andrea nei *quaterni* degli altri notai:

Fonte	Mano del notaio	Riferimento
Quaternus VIII Çençanomi, docc. 23, 115 Quaternus [] Cençanomi [1234-1243], docc. 56, 59	Andrea Andrea	rispettivamente ai suoi quaterni 8° e 7° al suo 2° quaternus
Tercius quat. Semprebeni, doc. 145 Quartus quaternus Semprebeni, docc. 122, 123, 135, 148, 165	Andrea Andrea	nispettivamente ai suoi quatemi 10° e 2° nispettivamente ai suoi quatemi 15°, 10°, 2°, 5° e 10°
Sextus quaternus Semprebeni, docc. 12, 14,	Andrea	rispettivamente ai suoi quaterni 7°, 3°, 2°, 8° e 12°, 7° e 15°
19, 23, 46, 48 vui quaternus Andree de Foligno, c. 94v x quaternus Andree de Foligno, c. 104r	Andrea	al suo 12° quaternus al suo 12° quaternus

<sup>73.</sup> Si veda ad esempio la tavola relativa al suo *x quaternus* (cfr. *infra*, testo corrispondente a nota 87, p. xlii).

16

<sup>74.</sup> Ma cfr., per qualche altra riflessione su « ascultare/auscultare », infra, testo fra note 93 e 94 (p. xlvi).

<sup>75.</sup> Si veda nel *x quaternus Iacobini* la nota di apparato al doc. 44, p. 1035.

<sup>76.</sup> Cfr. *infra*, par. iv. 4.

Dunque sembra definita la discendenza dei registri di Andrea e colleghi dai notai Semprebene e Senzanome: apparterrebbero a questi ultimi i registri realizzati a seguito della presentazione da parte dei creditori del comune di Treviso delle cedole come prescritto dalla delibera del consiglio dei Trecento del novembre 1275. Da questi antigrafi, e potendone quindi evidenziare ripetizioni, lacune ed incongruenze (non tutte peraltro, come dimostra l'intervento di Andrea da Foligno come supervisore), esemplarono Andrea da Foligno, Iacobino « de Ardengo » e Paolo.

Insomma, la presentazione al comune dei titoli di credito da parte degli aventi diritto si tradusse in una doppia serie di documentazione destinata ad essere utilizzata da uno opiù uffici comunali competenti, in particolare forse i massari<sup>77</sup>: in questo senso non è forse fuori luogo pensare che già intorno alla metà degli anni Settanta si seguisse una prassi operativa che solo qualche decennio più tardi, come dicevamo, sarebbe divenuta normativa statutaria, la prassi cioè di predisporre per i mutui una duplice registrazione, in due volumi pecudini ad opera dei massari e del giudice super avere<sup>78</sup>. Ma a prescindere da questi sviluppi, la produzione di questo complesso di carte costituisce un esempio concreto di una delle importanti trasformazioni alle quali andò soggetta la documentazione comunale nel corso del Duecento. Anche a Treviso la larga adozione della 'forma registro', del quaternus in luogo della carta sciolta, era già cosa fatta negli anni Trenta<sup>79</sup>. Nella seconda metà del secolo però quantità e 'qualità' (nel senso della analiticità e della capillarità) della documentazione crescono ancora, esponenzialmente80; e in questo ambito è importante anche il passaggio dalla pergamena sciolta, contenente un documento notarile autonomo provvisto di *fides* publica, al quaternus d'ufficio costituito da annotazioni fortemente sintetizzanti, secondo le modalità qui attestate. La registrazione di crediti è una di quelle scritture 'pratiche', che affianca ai libri 'principali' del comune (libri iurium, registri di masseria e di amministrazione ecc.) altro materiale di più ordinaria amministrazione.

Anche se occorre guardarsi dall'enfatizzazione e dai meccanicismi, specie nel contesto di una presenza 'popolare' non particolarmente travolgente nel caso trevigiano<sup>81</sup>, è innegabile il nesso fra comune di popolo, articolazione delle scritture documentarie, e disciplina dell'attività pubblica e funzionariale. « La 'volontà di controllo totale' si traduce cioè in 'volontà di scrittura totale' »<sup>82</sup>.

La disposizione dei *quaterni* di Andrea da Foligno e di Iacobino « de Ardengo », così come essi compaiono nel ms. 661/iii, è riportato nella tabella seguente. Essi costituiscono la ii sezione di questa edizione.

Unità	Titolo	Fascicoli	Doα.	
п	I <i>quaterni</i> di Andrea da Foligno e coll.	x quaternus Iacobini (cc. 8r-15v) v111 quaternus Andree de Foligno (cc. 89r-96v) x quaternus Andree de Foligno (cc. 97r- 104v) [x111] quaternus Andree de Foligno (cc. 73r-80v)	and the control of th	

<sup>77.</sup> A qualcuno di questi uffici, piuttosto che ai notai dei quali ci siamo sinora occupati, va forse attribuito un convenzionale segno di ricognizione - una croce all'interno di un cerchio - che compare in calce a tutte le carte iniziali dei 13 *quaterni* di Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone, e di uno dei *quaterni* di Andrea da Foligno (*viii quaternus*). Lo stesso segno compare tuttavia anche nella seconda carta del frammento di registro dell'estimaria (c. 4r dell'attuale cartulazione), e forse non può essere considerato specifico della documentazione concernente i prestiti. Una rapida indagine sul materiale coevo conservato presso BCT e BCapT, alla ricerca di segni di ricognizione analoghi, non ha dato esito.

<sup>78.</sup> Cfr. i riferimenti negli statuti citati a nota 189 (anno 1313). 79. Cfr. Varanini, *Nota introduttiva*, pp. xxviii-xxix. 80. L'osservazione, sia pure riferita ad un diverso contesto, si legge da ultimo in Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi*, cit.

<sup>81.</sup> Non sembra un caso che nel 1276 a Treviso compaia un consiglio (viene chiamato *comunantia*) che raggruppain modo paritario *populares* e *milites* con compiti propositivi in materia legislativa. Sul tema si veda Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, pp. 141-144.

# 2.3. Le corrispondenze fra i quaterni di Andrea da Foligno e Iacobino « de Ardengo » e i quaterni di Senzanome e Semprebene

## 2.3.1. I tre quaterni superstiti di Andrea da Foligno

L'impegno di Andrea da Foligno si concretizzò nella stesura di ben 15 quaterni di cui rimane traccia nella documentazione superstite, e si concluse con il ricordato intervento in qualità di 'supervisore' della produzione nel suo complesso. Sono però materialmente sopravvissuti soltanto tre dei suoi quaterni, e precisamente l'ottavo, il decimo e quello che riteniamo essere il suo tredicesimo quaternus, oltre ad un frammento al quale accenneremo brevemente in conclusione di questo paragrafo. Possiamo tuttavia ricostruire le procedure secondo le quali egli operò, grazie ai fitti rinvii ad altri quaterni che egli appone nei tre superstiti. Il suo obiettivo è quello di perfezionare il lavoro di Semprebene di Salomone e di Senzanome Lombardi, riunendo in modo rigoroso e preciso tutti i titoli di credito presentati nel 1275 da ciascun possessore.

Allo scopo di comprovare l'accuratezza e l'analiticità del suo lavoro, ben più cospicuo di quanto appare dalla documentazione rimasta, cominciamo con l'analizzare prima di tutto il suo *viii* quaternus (cc. 89r-96v dell'attuale cartulazione, pp. 1061-1103 della presente edizione). Egli inizia col trascrivere la documentazione che compare anche nel *Tercius quaternus* del notaio Semprebene di Salomone (cc. 24r-31v dell'attuale cartulazione, pp. 748-840 della presente edizione). La corrispondenza è la seguente:

v1п quaternus Andree de Foligno	Tercius quaternus Semprebeni
1 (n. 93 nell'edizione)	39
2 (n. 94 nell'edizione)	40
Sexe	***
108 (n. 200 nell'edizione)	148
109 (n. 201 nell'edizione)	149

Dunque il primo documento di questo *viii quaternus* di Andrea corrisponde al doc. 39 del *Tercius quaternus Semprebeni*. È lecito supporre che i precedenti documenti di Semprebene, i documenti 1-38 cioè, trovassero corrispondenza con il *vii quaternus* di Andrea, di cui restano poche ma significative tracce. Andrea da Foligno interviene infatti di suo pugno (come attesta inequivocabilmente un esame paleografico, quantunque Andrea si esprima in terza persona singolare) nei *quaterni* scritti da Semprebene di Salomone e da Senzanome Lombardi.

Una prima menzione del *vii quaternus* di Andrea da Foligno appare nel *Sextus quaternus Semprebeni*, c. 55*v*, doc. 12, p. 964 della presente edizione. Annota infatti lo stesso Andrea in margine al documento: « Ista duo instrumenta<sup>83</sup> sunt posita in vii quaterno Andree de Fuligno in vii folio », vale a dire nell'ultima parte di quel *quaternus* dove, secondo l'ipotesi, dovrebbero trovare riscontro i documenti 1-38 del *Tercius quaternus Semprebeni*. In effetti nel retro della carta iniziale di quest'ultimo quaterno sono registrati due documenti relativi allo stesso prestatore<sup>84</sup> che però non coincidono con i due ricordati dal notaio Andrea.

Una seconda menzione ricorre nello stesso *Sextus quaternus Semprebeni*, c. 58v, doc. 46, p. 986, che rimanda all'ultimo foglio del *vii quaternus* di Andrea<sup>85</sup>. Anche in questo caso, come in quello precedente, nei primi documenti del *Tercius quaternus Semprebeni* troviamo che i docc. 31-38 sono riferiti allo stesso prestatore, pur non coincidendo con quelli registrati nel *Sextus* di Semprebene.

<sup>82.</sup> Baietto, Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi, p. 10.

<sup>83.</sup> Cioè i docc. 12 e 13 che si leggono ibidem, relativi a somme mutuate al comune da Federico Orfanello.

<sup>84.</sup> Tercius quaternus Semprebeni, docc. 13 e 14, p. 755.

<sup>85.</sup> La nota precisa che il doc. 46 e il successivo n. 47 degli anni 1240 e 1241, relativi ai danni subiti da Guglielmo « de Gappo » « in servicio comunis Tarvisii », comparivano anche « in vii quaterno Andree de Fuligno in ultimo folio ».

Un'ultima menzione è nell'*viii quaternus Sençanomi*, c. 46*r*, doc. 115, p. 522, che rinvia ad un documento inserito anche « in prima carta » del settimo *quaternus* di Andrea: ovviamente qui viene meno ogni possibile riscontro che può essere istituito solamente per le ultime carte del settimo *quaterno* di Andrea, dove abbiamo supposto essere inserita la documentazione corrispondente ai primi trentotto documenti del *Tercius quaternus* di Semprebene.

Dunque, se nelle ultime carte del settimo *quaternus* del notaio Andrea trovava posto la documentazione corrispondente ai documenti 1-38 del *Tercius quaternus Semprebeni*, fra i due *quaterni* di Andrea rimasti, l'ottavo e il decimo cioè, dovrebbe inserirsi un *ix quaternus* con la documentazione che farebbe capo alla parte conclusiva del terzo e a quella iniziale del quarto *quaternus* di Semprebene, e precisamente i docc. 150-161 del terzo e i docc. 1-79 del *Quartus quaternus Semprebeni* (cc. 47r-54v). Infatti i docc. successivi di quest'ultimo *quaternus* (docc. 80-165) trovano la loro esatta corrispondenza nel *x quaternus* di Andrea (cc. 97r-104v) che inizia con un atto che è il corrispettivo del doc. 80 del *Quartus quaternus Semprebeni*, prosegue senza soluzioni di continuità fino al doc. 165, l'ultimo di Semprebene, per iniziare infine coi primi otto documenti del *Quintus quaternus* di Semprebene.

Riprendiamo dunque e completiamo con nuovi dati la tabella già proposta (la prima e la terza colonna, indicate anche con D, si riferiscono ai *quaterni* deperditi):

vII quat. Andree de F. D	vIII quat. Andree de F.	tx quat. Andree de F. D	x quat. Andree de F.	Tercius quat. Semprebeni	Quartus quat. Semprebeni	Quintus quat. Semprebeni
ultimi docc.	docc. 1–109*	docc. x-xx docc. xx-xx		docc. 1-38 docc. 39-149 docc. 150-161 docc. 1-79		
			docc. 1-86**	10	docc. 80-165	tation numbers
				docc. 87-94***		docc. 1-8

<sup>\*</sup> La numerazione corrisponde ai docc. 93-201 dell'edizione. \*\* La numerazione corrisponde ai docc. 202-283 dell'edizione. \*\*\* La numerazione corrisponde ai docc. 284-291 dell'edizione.

Abbiamo dunque provato che Andrea da Foligno lavorò sistematicamente, avendo sott'occhio il materiale dei suoi colleghi. Ma la struttura compositiva di questo decimo quaternus di Andrea permette anche di confermare che Andrea, come già accennato, è molto più rigoroso e puntuale di Semprebene e di Senzanome nell'accorpare le cedole presentate dai singoli cittadini di Treviso, cioè in ultima analisi nel definire quanto ciascuno avrebbe dovuto percepire dal comune a titolo di risarcimento. Per ottenere tale risultato egli deve compiere una serie di accurati controlli, come prova il seguente esempio, relativo ancora *x quaternus* (cfr. pp. 1104-1140 della presente edizione). In tale quaternus Andrea da Foligno registra ordinatamente i documenti posti ai nn. 80-99 della sua fonte, che è il Quartus quaternus di Semprebene. Il quaternus inizia col corrispondente del doc. 80 di Semprebene e prosegue così, ordinatamente, fino al doc. 99; vengono poi inseriti i docc. 123-126, perché riferiti allo stesso presentatore dei documenti precedenti, ma omettendo il doc. 122 perché - come egli esplicitamente annota sul margine - era già registrato nel suo xv quaternus. Il testo di Andrea da Foligno riprende poi con i docc. 100-112 del suo antigrafo; qui egli inserisce il doc. 165, che si riferisce al presentatore delle cedole immediatamente precedenti, e fa seguire un ulteriore riferimento - sempre concernente la stessa persona - proveniente da un quaternus deperdito dell'altro notaio, Senzanome Lombardi (precisamente il vii quaternus). Si riportano quindi i docc. 113-121, cui fanno seguito i docc. dal 127 al 147, ma omettendo il doc. 135 perché come Andrea annota - già inserito nel *ii quaternus*; al suo posto figura un analogo documento del [...] quaternus Cençanomi (1234-1243) relativo alla stessa persona. Omettendo i documenti 148-151 perché, si precisa in nota, già inseriti nel *v quaternus*, si passa ai docc. 152-164, ovviamente omettendo il doc. 165 già inserito. Completano il quaternus di Andrea da Foligno otto documenti che corrispondono ai docc. 1-8 del *Quintus quaternus Semprebeni*: ciò prova che egli, completato

lo spoglio di un *quaternus*, procedette regolarmente nel lavoro senza soluzione di continuità.

Dunque Andrea non solo ordina la documentazione nel momento della redazione dei suoi *quaterni* ma fa anche ulteriori controlli, interni alla sua stessa documentazione, e fornisce spiegazioni delle proprie scelte.

E quello che si è or ora detto sulla base dell'viii e del x quaternus di Andrea è possibile affermarlo anche per il terzo quaternus superstite, quello de qui viene edito col titolo di [xiii] quaternus Andree de Foligno (cc. 73r-80v dell'attuale cartulazione; cfr. pp. 1142-1174 della presente edizione). Tale quaternus inizia registrando la documentazione che corrisponde ai docc. 6074 del Sextus quaternus di Semprebene e continua poi con un gruppo consistente di documenti, una cinquantina (docc. 108-160 della presente edizione), che non hanno alcun riscontro nella documentazione superstite di Semprebene o Senzanome: probabilmente corrispondenti al contenuto di un settimo quaterno di Semprebene deperdito, di cui però non esiste alcuna menzione. Sulla seconda parte del contenuto di questo ultimo quaternus di Andrea non si può dire alcunché. È invece possibile individuarne il numero ordinale, il tredicesimo appunto, e avanzare fondate ipotesi sul contenuto dei due quaterni deperditi (undicesimo e dodicesimo).

Si giunge a individuare il terzo quaternus superstite attraverso una serie di rinvii interni. Nel Quintus quaternus di Semprebene (cc. 32r-39v dell'attuale cartulazione; si tratta del quaternus poi completato da Senzanome), a metà della c. 32v compare (all'altezza del doc. 13; cfr. p. 945 della presente edizione) la nota a margine del già citato notaio collazionatore, individuato nell'edizione come mano « i »86, che dice: « Et hic incipit xi quaternus Andree de Foligno notarii », il che corrisponde al vero: i documenti immediatamente precedenti (non tenendo conto dei docc. 8-12, cassati) sono gli ultimi del x quaternus del folignate, che conosciamo. Dunque l'xi quaternus di Andrea tramanda anzitutto la stessa documentazione di cui si ha testimonianza nei docc. 13-30 del Quintus quaternus iniziato da Semprebene e completato da Senzanome Lombardi. L'esistenza di un xii quaternus di Andrea, deperdito e certamente non identificabile con il terzo quaternus superstite, è poi certissima, sulla base di alcune note a margine da lui stesso apposte<sup>87</sup>. A questo xii quaternus si riferiscono anche, fornendo ulteriori elementi di conferma, alcune annotazioni apposte nel quaternus viii88. Non resta quindi che concludere che il quaternus di Andrea attualmente cartulato come cc. 73r-80v fosse in origine il suo tredicesimo quaternus, e con tale denominazione - [xiii] quaternus - esso è qui edito alle pp. 1142-1171. La tavola permette di riepilogare quanto finora detto:

x quat. Andree de F.	x1 quat. Andree de F. (deperdito)	хи quat. Andree de F. (deperdito)	[x111] quat. Andree de F.	Quintus quat. Semprebeni	Sextus quat. Semprebeni
docc. 87-94 = docc. 284- 291 dell'ediz.	docc. x-xx docc. xx-xx	dow v vv		docc. 1-8	
		docc. x-xx docc. xx-xx	docc. 1-15 = docc. 292-306 dell'ediz.		docc. 1-59 docc. 60-74

86. Forse identificabile con il notaio Paolo; cfr. supra, nota 76 e testo corrispondente.

88. In tal modo verrebbe soddisfatta anche la precisazione contenuta nel *viii quaternus Andree*, a c. 94v (e qui edita a p. 1090),

<sup>87.</sup> Si tratta di tre richiami redazionali che il notaio Andrea inserisce rispettivamente nel suo *viii quaternus*, c. 94*v* dell'attuale cartulazione (vedila alla nota seguente), nel suo *x quaternus*, c. 104*r* (p. 1138: « item una alia carta dictorum heredum est in xii quaterno Andree de Fuligno ») e infine nel *Sextus quaternus* di Semprebene, doc. 23, p. 972 (« et est ista carta in xii quaterno Andree de Fuligno in tercio folio, et est una alia carta eiusdem in viii quaterno et in v carta Iacobini »): vi si dice appunto di tre documenti che compaiono anche nel *xii quaternus* di Andrea. Il [...] *quaternus* di Andrea non accenna affatto a questa documentazione.

Un cenno infine al frammento superstite di un quarto *quaternus* di Andrea da Foligno<sup>89</sup>: si tratta di un bifolio usato come copertina di un *Liber actorum* del comune nel 1459-60, il che apre uno spiraglio - confermando peraltro quanto già osservato anni orsono studiando le vicende del ms. 661/ii - sulla scarsa attitudine alla conservazione della propria documentazione che contrassegna il ceto dirigente trevigiano d'età veneziana. Esso non offre alcun elemento per istituire collegamenti con gli altri *quaterni* qui editi. Forse si trattava di un abbozzo di registrazione poi abbandonato, sopravvissuto solo per il valore materiale della pergamena; nella prassi del comune di Treviso, come ovunque del resto, la riutilizzazione di documentazione amministrativa comunale più antica (anche di pochi decenni, e non di un paio di secoli come in questo caso) come coperta di altri atti amministrativi, o anche di imbreviature notarili, è molto frequente. Le quattro facciate vengono infatti utilizzate per la scrittura solo in minima parte: nella prima compare un solo documento, nel *verso* le registrazioni sono due, così come nel secondo foglio. Dei creditori menzionati uno solo ci è noto ed è quell'Andrea « de Sero » che già viene citato sia in un *quaternus* di Semprebene, il terzo, sia nell'ottavo *quaternus* dello stesso Andrea da Foligno.

# 2.3.2. Iacobino « de Ardengo » e il suo collaboratore (x quaternus Iacobini)

Della vita e della carriera del notaio Iacobino « de Ardengo » sappiamo poco nulla, anche se egli figura fra coloro che giurano obbedienza al comune durante la podesteria di Marco Badoer (1259) e dunque nel momento topico della sconfitta di Alberico<sup>90</sup>. Il suo operato nella revisione delle cedole di debito registrate da Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone sembra, per quanto ne sappiamo, un po' meno consistente rispetto a quella di Andrea da Foligno, anche se tutt'altro che trascurabile. La fonte di cui disponiamo tramanda il suo decimo *quaternus* che è anche l'unico suo fascicolo che ci rimane. Verosimilmente la sua produzione andò oltre il decimo *quaternus*: si parla infatti di un suo ultimo *quaternus* (si veda la tavola qui riportata) che non sembra essere il decimo, visto che altrove quest'ultimo viene individuato con il numerale. Lo si deduce dai seguenti riferimenti annotati sui margini dei *quaterni* del 1275:

Fonte	Mano del notaio	Riferimento
Quaternus 1 Sençanomi, doc. 152	h	al 3° quaternus di Iacobino
Quaternus 1111 Sençanomi, c. 65r	h	all'8° quaternus di Iacobino
Quaternus v1 Sençanomi, doc. 83	Andrea da F.	all'8° quaternus di Iacobino
Quaternus v1 Sençanomi, doc. 23	Andrea da F.	all'8° quaternus di Iacobino
Quaternus v1 Sençanomi, doc. 106	h	al 10° <i>quaternus</i> di Iacobino
Quaternus vIII Sençanomi, doc. 107	Andrea da F.	all'ultimo quaternus di Iacobino

Il *quaternus* superstite è scritto da Iacobino « de Ardengo » sino alla c. 11v, ove subentra la mano di un nuovo *scriptor* che abbiamo individuato come mano « i », forse come si è detto il notaio Paolo. Come negli altri casi, anche sulla base di questo *quaternus* è possibile gettare - sulla scorta di dati interni - un po' di luce sul complesso dell'attività svolta da Iacobino e dal suo collaboratore.

in cui si precisa che « Item in xii quaterno in quarto folio est una alia carta istorum heredum de xv libris et iiii solidis facta per Leonardum Pitrinum notarium ». Il documento in questione si trova nel *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 12, p. 964, vale a dire fra i docc. 1-59 di quest'ultimo notaio che dovrebbero trovare corrispondenza appunto nel xii di Andrea.

<sup>89.</sup> Vedi *supra*, testo corrispondente a nota 10. Il testo viene edito in Appendice ai *quaterni* di Andrea da Foligno e colleghi; cfr. pp. 1172-1174.

<sup>90.</sup> Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, p. 256 (per questo elenco cfr. *supra*, nota 48 e testo corrispondente).

Il testo inizia con la documentazione registrata nella seconda parte del *Quaternus v Sençanomi* (docc. 82-131 dell'edizione), mantenendo lo stesso ordine. Si può ipotizzare dunque che i primi ottanta documenti di questo *quaternus* di Senzanome corrispondessero al contenuto del precedente *quaternus* di Iacobino, il ix, di cui però non si ha menzione. Successivamente, il *quaternus* di Iacobino riporta, riordinandola, la documentazione contenuta nel *quaternus vi* di Senzanome Lombardi, a partire dal doc. 4 (i primi 3 mancano per lacerazione della pergamena) sino al 14; seguono i docc. 106-107, relativi allo stesso mutuante. Si prosegue poi coi docc. 1517 (omettendo i docc. 18-19 forse perché Andrea da Foligno annotò sul margine *iterum*), 20-27 (omettendo i docc. 28-30 cassati nella fonte), 31-42, cui aggiunge il doc. 46 (pertinente allo stesso mutuante). Segue il doc. 48, l'unico di c. 14v che per il resto è bianca, forse in attesa dell'inserimento di altri documenti pertinenti allo stesso mutuante), e i docc. 43-45 e 47 pertinenti alla stessa persona. Dunque le procedure sono analoghe a quelle adottate da Andrea da Foligno, che però sembra intervenire in corso d'opera visto che è lui ad annotare *iterum* sul margine, a fianco dei doc. 18-19.

Quanto agli altri *quaterni*, si può innanzitutto ipotizzare fondatamente l'esistenza di un *[xi quaternus]* di Iacobino, che probabilmente tramandava nelle sue prime carte i documenti finali del *Quaternus vi* di Senzanome, cioè i docc. 56-110. Ma la fonte permette di conoscere anche il contenuto del suo ottavo *quaternus*, che riprendeva il contenuto del *Quaternus iiii Sençanomi*, come ci informa una nota sul margine sinistro<sup>91</sup>. Altri riferimenti ai *quaterni* del notaio Iacobino<sup>92</sup> permettono di ipotizzare a grandi linee anche la precedente sua produzione: considerando il legame, supportato dalla fonte, tra il terzo *quaternus* di Iacobino e il *Quaternus iiii Sençanom*<sup>93</sup>, si può pensare che il contenuto del secondo e terzo quaterno di Senzanome trovasse corrispondenza nel quarto, quinto, sesto e settimo di Iacobino.

# 3. Gli ulteriori controlli di Andrea da Foligno

Al notaio Andrea da Foligno dobbiamo infine anche un ulteriore intervento in qualità questa volta di collazionatore/supervisore della produzione complessiva organizzata dalla commissione di saggi eletta nel novembre 1275: tracce di questo suo impegno si trovano nelle note da lui inserite in margine a non pochi documenti, frutto di una attenta lettura e collazione dei diversi registri prodotti globalmente dai notai impegnati in quegli ultimi mesi del 1275 nella ricostruzione della situazione debitoria del comune.

In alcuni casi si tratta di interventi che Andrea inserisce nei suoi *quaterni* a seguito di un errore di collocazione di un documento.

« Vacat quia est alibi » scrive ad esempio nel suo *viii quaternus* (c. 90*v* dell'attuale cartulazione, p. 1071), in margine ad un documento interrotto e cassato. Si tratta in questo caso di un intervento che si realizza contemporaneamente all'attività di registrazione. La stessa cosa accade del resto anche al suo collega Iacobino che a fronte di un analogo errore dirà: « Mortificavi quia scriptum est alibi » (c. 11*v* dell'attuale cartulazione, p. 1040). In altri casi egli manifesta dei dubbi: « Credo quod iterum sint alibi carte eius » scrive a margine del *x quaternus* del notaio Iacobino « de Ardengo » (c. 14*v*) riferendosi ad un mutuante, e poco sotto, nella stessa carta, fornisce spiegazioni sul perché un documento è cassato: « [ . . . ] quia scriptum est alibi ». Nel suo *viii quaternus*, per motivare la stessa operazione annoterà: « vacat quia fuit reprobata sed fuit scripta per errorem » (c. 94*v* dell'attuale cartulazione, p. 1086), oppure « Cancelata sunt dicta tria instrumenta de voluntate domini Albrigeti Buche iudicis . . . » (c. 96*v*, p. 1100).

Tuttavia, risultano più interessanti altri suoi interventi che nascono dalla ricognizione che egli svolge sui *quaterni* suoi e degli altri notai e che ce lo mostrano in un ruolo gerarchicamente superiore.

<sup>91. «</sup> Et incipit prima carta viii q(uaterni) Ia(cobini) »: Quaternus iiii Sençanomi, c. 65r nell'attuale cartulazione.

<sup>92.</sup> Vedi *supra*, p. xliv.

<sup>93.</sup> Ibidem.

Sono del resto gli interventi più frequenti: in essi egli fornisce indicazioni su altri documenti relativi allo stesso mutuante, ad esempio: « Item in xii quaterno in quarto folio est una alia carta istorum heredum de xv libris et iiii solidis facta per Leonardum Pitrinum notarium » (c. 94v); « et ista carta est in vii quaterno Çençe(nomi) in quarta carta » (c. 99v dell'attuale cartulazione, p. 1187); « istud instrumentum est in quinto quaterno Semprebeni » (c. 101v, p. 1125); « item una alia carta dictorum heredum est in xii quaterno Andree de Fuligno de xxii solidis et dimidio denariorum » (c. 104r, p. 1138).

Sicuramente molti di questi interventi (di certo quelli che Andrea inserisce nelle carte dei notai Semprebene e Senzanome) sono posteriori alla compilazione dei *quaterni*: le varie annotazioni sono inserite infatti in angoli rimasti liberi dalla scrittura, preferibilmente i margini a sinistra del testo, e sono fittissime di abbreviazioni, come si conviene ad un intervento successivo alla regolare stesura delle carte. Il notaio supervisore con brevi segni controlla, richiama, rimanda ad altra documentazione; la grafia e l'inchiostro sono spesso diversi dal corpo del documento.

Vanno segnalate infine, ancorché sia difficile comprenderne l'esatto significato, alcune annotazioni che sia Andrea da Foligno, sia il notaio che collabora con Iacobino « de Ardengo » (mano « i ») appongono in qualche caso sui margini. Sono annotazioni che fanno riferimento ad una attività di 'ascolto': forse si procedette a richiamare, in qualche caso, i prestatori per ottenere chiarimenti sulla documentazione presentata. Si veda, ad esempio, la nota che Andrea inserisce in testa alla prima carta del vi quaternus di Senzanome (cc. 81 r-88 v dell'attuale cartulazione): « Inc(ipit) ub(i) est ascultatum et est in iii carta x q(uaterni) Iaco(bini) », con un riferimento preciso al x quaternus Iacobini (cc. 8r-15 v dell'attuale cartulazione). Il collaboratore del notaio Iacobino, individuato come mano « i », inserisce in calce all'ultima carta dell'viii quaternus di Andrea da Foligno (cc. 89r-96 v dell'attuale cartulazione) le parole « ascultatus est iste quaternus », che lascerebbe pensare ad una forma di revisione completa di quel quaternus, quale che fosse l'attività di «auscultum» svolta nella circostanza; e nello stesso senso sembrerebbe indirizzare l'annotazione inserita in testa alla c. 70 v del quaternus iiii di Senzanome (cc. 65 r-72 v dell'attuale cartulazione): « Hic incipit ascultare ».

#### 4. Descrizione analitica delle due unità documentarie

In conseguenza dell'analisi sopra svolta, l'intera documentazione relativa ai vecchi debiti del comune di Treviso viene qui accorpata nelle due sezioni già indicate sopra.

Come accennato, i preamboli (identici) che Senzanome e Semprebene antepongono al primo dei vari *quaterni* da loro redatti sono la prova che essi - a prescindere dall'eventualità di una loro legatura - costituivano due entità autonome, come è ovvio del resto in considerazione della responsabilità individuale del singolo notaio, che « scribit et exemplat ». Pertanto le due serie di *quaterni* sono presentate separatamente. E già si è detto che i *quaterni* di Senzanome Lombardi figurano nell'attuale assetto del manoscritto 661/iii in modo non ordinato. Ne diamo una descrizione.

- cc. 121*r*-128*v*, *Quaternus i Sençanomi*: quaternione di cm. 53,5 « 34,5 circa. Margini irregolari anche in modo molto vistoso. Macchie di umidità a c. 121*r*. Lo specchio di scrittura è delimitato da una linea verticale, in inchiostro, che separa il settore sinistro (circa un quinto della larghezza) utilizzato per le rubriche che individuano il nominativo del prestatore, dal resto del foglio che raccoglie il testo del documento.
- cc. 105*r*-112*v*, *Quaternus iii Sençanomi*: quaternione di cm. 53 « 35 circa. Grandi macchie di umidità; qualche buco; c. 110 risarcita per un quarto con pergamena per perdita di materiale di supporto. Lo specchio di scrittura presenta la stessa struttura del *Quaternus i Sençanomi*.
- cc. 65*r*-72*v*, *Quaternus iiii Sençanomi*: quaternione di cm. 53 « 34 circa. Diversi fori alle cc. 67-69. Frequenti le macchie di umidità. Numerosi gli spazi bianchi lasciati tra un blocco di registrazioni e l'altro. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.
- cc. 16*r*-23*v*, *Quaternus v Sençanomi*: quaternione di cm. 52 « 36 circa. I bordi esterni sono irregolari. Le cc. 18 e 21 misurano cm. 47 « 33 circa. La c. 20, per la perdita di materiale di supporto, è stata risarcita con foglio pergamenaceo nella metà inferiore. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.

- cc. 81r-88v, *Quaternus vi Sençanomi*: quaternione di cm.  $45 \ll 30$  drca. La numerazione moderna ad inchiostro qui subisce un salto senza che vi sia la caduta di una carta. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.
- cc. 40*r*-46*v*, *Quaternus viii Sençanomi*: quaternione di cm. 49 « 31 circa, mutilo per caduta della seconda carta. Questa carta, di cui rimane solo una striscia verticale mantenuta dal rilegatore, esisteva al tempo dello Scoti la cui numerazione infatti omette a questo punto i numeri 85 e 86. Le pergamene presentano alcuni fori e i bordi irregolari. La c. 41 è risarcita con pergamena nel suo terzo inferiore per caduta di materiale di supporto. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.
- cc. 61*r*-64*v*, *Quaternus* [ . . . ] *Sençanomi*: quaternione mutilo delle due prime carte di cm. 53 « 34 circa. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.
- cc. 34*r*-39*v*, *Quaternus* [ . . . ] *Sençanomi*: quaternione di cm. 54,5 « 34,5 circa. Bianca la c. 39r; vi compare solo la data « 1236 » di mano sconosciuta, ma recente. La sua parte inferiore è stata risarcita con pergamena per caduta di materiale di supporto. Lo specchio di scrittura ha le stesse caratteristiche del precedente.

Questa la descrizione dei *quaterni* di Semprebene:

- cc. 129*r*-136*v*, [*Primus quaternus*] *Semprebeni*: quaternione di cm. 53,5 « 34,5 circa.Margini irregolari. Brevi spazi bianchi tra le diverse registrazioni. Il fascicolo ha una ulteriore numerazione in caratteri rossi, moderna, da 1 a 15, nell'angolo superiore destro. Lo specchio di scrittura è delimitato da una linea verticale, in inchiostro, che separa il settore sinistro (circa un quinto della larghezza), utilizzato per le rubriche che individuano il nominativo del prestatore, dal resto del foglio che accoglie il testo del documento.
- cc. 24r-31v, Tercius quaternus Semprebeni (1236-1238): quaternione di cm. 53 « 36 circa. Frequenti e vaste le macchie di umidità. Lo specchio di scrittura presenta la stessa caratteristica del quaternus precedente.
- cc. 47r-48v, Quartus quaternus Semprebeni (1236-1244): bifolio di cm. 52,5 « 36 circa. Il bifolio è stato piegato all'incontrario e costituisce col ternione successivo un quaternione. In tal modo la carta iniziale (c. 47rv) costituirà la carta conclusiva dell'intero fascicolo. Lo specchio di scrittura presenta la stessa caratteristica del quaterno precedente.
- cc. 49r-54v, *Quartus quaternus Semprebeni* (1236-1244): ternione di cm.  $52 \times 36,5$  circa. Lo specchio di scrittura presenta la stessa caratteristica del fascicolo precedente.
- cc. 32*r*-33*v*, *Quintus quaternus Semprebeni* (1234-1238): bifolio di cm. 54,5 « 34,5 circa. Costituisce la prime due carte del quaternione costituito dalle cc. 32-39. Le carte finali appartengono alla sezione precedente. Lo specchio di scrittura è delimitato da una linea verticale, analogamente a quanto detto per i due *quaterni* precedenti. Frequenti e ampi gli spazi bianchi tra un blocco di registrazioni e l'altro.
- cc. 55r-60v, Sextus quaternus Semprebeni (1234-1248): quaternione di cm.  $49 \times 34$  circa, mutilo per caduta delle ultime due carte. Margini esterni irregolari. Frequenti e vaste le macchie di umidità.
- I *quaterni* di Andrea da Foligno e di Iacobino « de Ardengo » figurano anch'essi nel manoscritto 661/iii in ordine sparso. Si noterà come le dimensioni siano quasi le stesse per tutti i fascicoli, con minimi scarti dovuti a slabbrature dei margini o a rifilature degli stessi. Ne diamo qui una sintetica descrizione.
- cc. 8r-15v, x quaternus Iacobini: quaternione di cm. 48 « 33,5 circa. Molti sono gli spazi bianchi all'interno delle singole pagine, impostate consapevolmente per lasciar spazio ad altre eventuali registrazioni pertinenti lo stesso titolare. Le cc. 9 e 10, per la perdita di materiale di supporto, sono state risarcite con fogli pergamenacei.
- cc. 89*r*-96*v*, *viii quaternus Andree de Foligno*: quaternione di cm. 46,5 « 32,5 circa. Ampi spazi bianchi.
- cc. 97*r*-104*v*, *x quaternus Andree de Foligno*: quaternione di cm. 49 « 32,5 circa, con estesi spazi bianchi; la c. 102 è risarcita con pergamena per circa la metà, per la perdita di materiale di supporto.
- cc. 73r-80v, [xiii] quaternus Andree de Foligno: quaternione di cm. 48 « 33 circa. Viene

mantenuta la struttura compositiva che prevede il mantenimento di spazi bianchi tra un blocco di registrazioni e l'altro (in particolare le cc. 73*v*, 74*v*, 76*r* e 80*r* sono quasi del tutto bianche).

# III. Mutui e risarcimenti del comune di Treviso negli anni Trenta e Quaranta

Come si è già avuto modo di accennare, alla fine del 1275 viene presentato alla commissione designata dal consiglio dei Trecento, e registrato dai notai comunali, un totale di 1662 documenti, riconducibili ad una sola fattispecie diplomatistica (documento redatto da un notaio nel quale il comune si impegna a corrispondere a un creditore una determinata somma). Con alcune limitate eccezioni (qualche credito per fornitura di materiali di cancelleria al comune, per esempio, e taluni prestiti su pegno relativi agli anni Quaranta), i *cives* trevigiani erano creditori del comune cittadino per due motivi: il prestito (volontario o coatto, come si cercherà di dimostrare) di denaro al comune, e la perdita o il danneggiamento, occorsi durante il servizio per il comune, di cavalli o di altri beni (per lo più armi). Il rapporto numerico fra l'una e l'altra tipologia è di 1594 a 68 (in percentuale, 95,9% e 4,1% rispettivamente). La grandissima parte della documentazione riguarda gli anni 1236-1238, come si evince da questa tabella (nella quale si usano, per motivi di semplicità, denominazioni dei *quaterni* dei due notai diverse rispetto a quelle usate nel testo e nelle note di questa nota introduttiva, ma non equivoche).

Ann (	Munei e quietanze	docc
1213	Senzanome vi, doc. 79	1
1215	Senzanome vin, doc. II8	1
1231	Senzanome v, doc. 53	1
1234	Senzanome ini, doc. 120 Senzanome vi, doc. 8 Senzanome (1234-43), doc. 33	S
	Semprebene v., doc. 20 Semprebene v., doc. 23	
1236	Senzanome III, doc. 147 (cessione prestito) Senzanome VIII, doc. 108 Semprebene I, doc. 106, 127 72 doce. del not. Martino Aylini [xin] quaternus Andree de Foligno, doc. 323 Appendice, doc. 1	78
125	Senzanome II, tot. 92 docc. Senzanome III, tot. 82 docc. Senzanome IIII, tot. 84 docc. Senzanome V, tot. 67 docc. Senzanome VIII, tot. 55 docc. Senzanome VIII, tot. 55 docc. Senzanome (1237.43), tot. 43 docc. Senzanome (1234-43), tot. 74 docc. Semprebene II, tot. 94 docc. Semprebene III, tot. 94 docc. Semprebene III, tot. 97 docc. Semprebene V, tot. 18 docc., doc. 28 (cessione credito), doc. 29 (materiale cancelleria) Semprebene VI, tot. 25 docc. \$\int \text{sun} \alpha \text{quaternus Andree de Foligno, docc. 319, 320, 332-336, 342-347, 350-354, 357} Appendice, docc. 4, 6, 7	897

1238	Senzanome i, tot. 65 docc.	600
1 10 400 00	Senzanome nr, tot. 44 decc.	
	Senzanome nn, tot. 54 docc.	
	Senzanome v, tot. 49 docc.	
	Senzanome vi, tot. 33 docc., docc. 28, 29, 30 (quietanze per crediti)	
	Senzanome vni, tot. 59 docc., doc. 107 (quietanza per credito)	
	Senzanome (1237.43), tot. 33 docc.	
	Senzanome (1234-43), tot. 18 docc.	
	Semprebene r, tot. 59 docc.	
	Semprebene nr. tot. 58 docc.	
	Semprebene nn, tot. 50 docc.	
	Semprebene v, tot. 6 docc.	
	Semprebene vr, tot. 38 docc.	
	x quatemus Andree de Foligno, doc. 240	
	[xxnt] quaternus Andree de Foligna, docc. 307-318, 324-331, 339-341, 349,	
	35% 359	
	Appendice, docc. 2, 3, 5	
1239	Senzanome vt, doc. 30 (quietanza per mutuo)	2.0
	Semprebene nn, doc. 159	
1240	Senzanome (1237-43) doc. 65	131
8880 P.L	Semprebene vi, doc. 52 (proroga affitto mulini)	ī
	[xnt] quaternus Andree de Foligno, 321	1
1241	Senzanome in, doc. 3	i
12.42	Senzanome v, doc. 76 (salario)	i
1243	Senzanome 1, doc. 131	i
1244	Semprebene 1, doc. 159 (cessione credito)	
8886	frend quaternus Andree de Foligno, docc. 355, 356	2
non accet-		

Nota. Non compaiono nella tabella i 2 documenti del 1275, relativi alla pubblicizzazione della delibera della commissione del novembre di quell'anno (*Quaternus i Sençanomi*, doc. 1, [*Primus quaternus Semprebeni*], doc. 1) e un documento del 1277, estraneo dunque al contesto qui a nalizzato, relativo alla remissione di un credito (*Quaternus iii Sençanomi*, doc. 3).

Anni	Risanimenti «super perditis in setvido comunis»	doca
1236 1237	Semprebene ini, doc. 122 (incendio) Senzanome i, doc. 114, 116 Senzanome in, doc. 139 Senzanome vi, doc. 59 Senzanome vin, doc. 77 Senzanome 1237-43, doc. 58 Semprebene i, docc. 37, 68, 69, 150, 158 Semprebene in, docc. 13, 14 Semprebene ini, docc. 137, 165 Semprebene v, doc. 27	1 16
1238	Senza I, doc. II3 Senzanome III, doc. 2, 23, 46, 133 Senzanome III, doc. 16 Senzanome V, doc. 77 Senzanome VI, doc. 1, 77 Senzanome (1237-43), doc. 23 Senzanome (1234-43), doc. 80 Semprebene I, docc. 32, 59, 92, 104 Semprebene III, docc. 122, 161 Semprebene IIII, docc. 57, 64, 88, 110 Semprebene VI, doc. 67 [xmf] quaternies Andree de Foligno, docc. 337, 338, 348	25
1240	Senzanome 1, doct. 115, 125, 130  Senzanome 11, doct. 142 Senzanome v, doct. 75, 78 Senzanome 1237-43, doct. 56 Senzanome 1234-43, doct. 25 Semprebene v1, doct. 46	9
1241	Senzanome un, doc. 122 Senzanome vi, doc. 74 Senzanome 1237-43, doc. 57 Semprebene vi, docc. 30, 47, doc. 48 (incendio) [xiii] quaternus Andree de Foligno, doc. 322	7
1242	Senzanome 1, doc. 58 Senzanome 11, doc. I (incendio)	2
1243	Senzanome nn, doc. 50 Senzanome vi, doc. 68 Senzanome 1237-43, doc. 59 Senzanome 1234-43, doc. 81	.4
1244	Semprebene nn, doc. 17	1
1245	Senzanome ur. doc. 92 Semprebene vr. doc. 18 (prigionia)	2
1248	Semprebene vt, doc. 1 (salario)	j ŝi
201.40	Alexander de la companya del companya del companya de la companya	68

Nei due casi, quello delle certificazioni di prestito e quello dei risarcimenti, agiscono funzionari comunali diversi, in ossequio a norme statutarie diverse; ed ovviamente diversa (e come tale rispecchiata negli estratti redatti nel 1275) è la struttura dei documenti. Appare dunque consigliabile analizzare separatamente le due tipologie documentarie, che i notai comunali degli anni Settanta inseriscono senza distinguerle nei loro *quaterni*. Ai pochi atti relativi a prestiti degli anni compresi fra il 1213 e il 1234 si farà riferimento nella trattazione relativa alla normativa statutaria e ai prestiti del 1236 (cfr. parr. 1.1 e 1.4)94.

\_

<sup>94.</sup> Per la documentazione relativa agli anni Quaranta cfr. infra, par. 1.6.

I prestiti di cui si chiedeva sulla fine del 1275 la restituzione - una « teoria di registrazioni interminabile da far annoiare il lettore ancora dopo sette secoli », secondo il Liberali<sup>95</sup> rappresentavano una ingente somma di denaro, come risultò evidente una volta ultimate le operazioni di registrazione delle cedole di credito presentate dagli aventi diritto: circa 51.300 lire, che è quanto risulta dalla somma dei singoli importi dei quaterni superstiti. Ipotizzando che i quaterni deperditi (non meno di quattro) aggiungano un quarto di tale somma, si può stimare un minimo di 65.000 lire che sarebbero state necessarie, a breve termine, per chiudere un vecchio capitolo di spesa del comune, e soprattutto per rinsaldare 'politicamente' - mostrando affidabilità il rapporto con una porzione significativa della società cittadina. Per avere un termine di paragone molto grossolano, si pensi che quarant'anni più tardi<sup>96</sup> si affermava che il comune di Treviso poteva annualmente disporre « in redditibus et proventibus » di « octuaginta millia librarum denariorum parvorum et ultra », somma per altro non sufficiente a pareggiare le uscite. Dunque è difficile pensare che questo vecchio impegno di spesa sia stato onorato in breve tempo; se si fosse fatto ricorso a interventi eccezionali di rastrellamento di denaro privato, si sarebbe creata di nuovo la situazione che si voleva sanare.

# 1.1. I prestiti al comune di Treviso nella normativa statutaria del primo Duecento

Sugli esiti - scarsissimi o nulli, sul piano pratico - dell'operazione iniziata nel 1275 e conclusasi almeno sulla carta entro un paio d'anni si tornerà brevemente più avanti; il problema non uscì allora, né mai, dall'ordine del giorno, e sarebbe facile cercarne le prove anche negli statuti e nella documentazione del primo Trecento.

Ma qui interessa soprattutto uno sguardo retrospettivo. Il tema del debito pubblico era ben presente nell'agenda politica del comune di Treviso da molti decenni, e per intendere quanto accade negli anni Trenta e Quaranta è importante conoscere lo sfondo nel quale nasce quella documentazione che i cittadini/creditori trevigiani conserveranno (e/o cederanno a terzi) per decenni, e dalla quale poi i notai comunali trevigiani degli anni Settanta trarranno il succo. Quella dei prestiti al comune era in effetti una prassi consolidata; e dato che soltanto due di queste certificazioni di debito prodotte dagli officiali comunali è sopravvissuta in originale (per lo meno, allo stato attuale delle ricerche), sì da rendere difficile un accertamento puntuale delle procedure<sup>97</sup>, è necessario o quantomeno utile ripercorrere gli statuti comunali trevigiani nelle due redazioni antecedenti al triennio che qui particolarmente interessa (1236-1238), quella del 1207-1218 e quella del 1230-1233.

Non sembrano essere rimaste tracce di riferimenti ai prestiti al comune, e in generale al problema del prestito a interesse, nella primissima stratificazione statutaria trevigiana, quella appunto risalente al 1207 e agli anni immediatamente seguenti. Nel decennio successivo, tuttavia, il problema generale dell'interesse è già attentamente regolamentato, e al più tardi nei primi anni Venti la pratica del prestito all'ente pubblico è già corrente. Riguardo al primo aspetto, risale al 1217 quello che gli statutari stessi denominano nella rubrica, con una certa enfasi, « statutum usurarum », e che definisce il tetto dell'interesse legale. Nell'occasione, si stabilisce che « de preteritis usuris solvendis vel prestandis » non si sentenzi per i *cives* trevigiani se esse superano il 15% su base annua (3 denari per lira al mese), mentre per le usure future il limite è del 12,5%, del 15% e del 20% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno<sup>98</sup>. Di questa determinazione resta traccia negli statuti compilati negli anni immediatamente successivi. È forse riferibile, infatti, al 1224-1225 e all'importante podesteria di Odorico da Beseno lo statuto « de denariis interdictis ad distributionem » nel quale si fa riferimento alle «usure que continentur in quaterno comunis»99, che rinvia evidentemente a quella norma come a un punto di riferimento ormai

<sup>95.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, p. xlvii (Prefazione).

<sup>96.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, p. 639 e ss. (« Additiones 1315 »).

<sup>97.</sup> Si veda *infra*, testo corrispondente a nota 120 e ss.
98. *Ibidem*, ii, st. cxcviii, p. 77: « item statuimus super facto usurarum ut de preteritis usuris solvendis vel prestandis non debeat fieri ratio ultra iii denarios librarum in mense. De futuris vero usuris non debeat fieri ratio ultra ii denarios et dimidium, in primo anno, pro libra in mense. In secundo anno non ultra iii denarios pro libra in mense. In tercio vero et deinde, non ultra iv denarios pro libra in mense ». Ciò vale solo per i trevigiani e i distrettuali e per chi « deb*et* et consuev it iurare potestatem Tar (visinam) sequi ».

<sup>99.</sup> Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. clxxxvi, p. 69.

assodato. Ma di ancor maggiore interesse è qui uno statuto aggiunto da altra mano ad una serie di statuti del 1212, e certamente di non molto posteriore a tale data<sup>100</sup>. Dopo aver fissato il compenso (« feudum ») per i notai del massaro comunale, si specificano i loro obblighi, e si sancisce il principio che la « carta mutui » deve essere rogata senza oneri per il prestatore:

et scribam cartas mutuorum que fient comuni sine ullo pretio a mutuatore, verumtamen liceat michi habere a comuni xii denarios pro quolibet instrumento et non plus, ultra feudum michi concessum quod erit vii libras in sex mensibus<sup>101</sup>.

I due soli, ma importanti atti di prestito antecedenti gli anni Trenta, che i cittadini trevigiani presentano negli anni Settanta, confermano con precisione quanto emerge dalle norme or ora citate. Nel primo caso, gli eredi di Guglielmino « de Strasio » chiedono nel 1275 il rimborso di un prestito di 300 lire, erogato oltre sessant'anni avanti: nell'agosto 1213 il comune si impegna a rimborsare tale somma « cum iii denariis lib(ra) in mense hinc ad annum novum », dal che si intende che la scadenza per la restituzione senza oneri era già trascorsa e che l'interesse (del 15%) già correva<sup>102</sup>. L'altro documento risale al 21 febbraio 1215<sup>103</sup>, e sembra alludere ad un interesse legale superiore (del 20% e del 30%): il comune si impegna a restituire entro la fine del mese 150 lire (utilizzate per l'acquisto del castello di Soligo) a Guecelletto di Odorico di Nordiglio e fratelli, con l'interesse del 20% (che già decorre dal 2 febbraio); se il comune non paga, i due procuratori a nome del comune « teneantur statuto, unde lucrari debent vi denarios libra in mense *<cioè il 30%* annuo> usque ad finem solucionis et solvere omnes expensas promissas quas creditor faciet in luendo hoc debitum ».

Dunque la pratica del prestito al comune era già corrente, a Treviso, nel secondo decennio del Duecento, e la normativa degli anni successivi, che confluisce nel testo del 1231-1233, lo conferma. Non solo, infatti, vi sono numerosi riferimenti complessivi al problema del prestito<sup>104</sup>, ma vi sono anche riferimenti specifici ai prestiti al comune<sup>105</sup>.

Sotto il primo profilo, si ribadisce nel 1231-1233 il tetto massimo fissato per legge, nel 1217, dell'interesse legale e si regolamentano ulteriormente le procedure da seguire da parte dell'estimaria, l'ufficio comunale che procedeva alla confisca, alla stima e alla vendita di beni dei debitori privati insolventi. Colui che acquista dall'estimaria può esigere un interesse « ad modum quaterni », cioè 'secondo le modalità stabilite nel quaternus che raccoglie gli statuti': « si venditum de cetero fuerit instrumentum per extimatores, possit emptor totam sortem petere cum usuris, ad modum tamen quaterni »106. Analogamente, anche un servo che passi da un proprietario all'altro in occasione di una procedura gestita dall'estimaria può liberarsi qualora paghi « pretium cum usuris ad modum statuti comunis Tarvisii »107.

<sup>100.</sup> Lo statuto cxxxi<sup>c</sup> che accompagna la norma in oggetto fa riferimento all'alternanza fra consoli e podestà: ciò

<sup>100.</sup> Lo statuto cxxxi<sup>c</sup> che accompagna la norma in oggetto ta riferimento all'alternanza ira conson e pouesta. Cio potrebbe rinviare al 1217, quando ricompare, a Treviso, il consolato.

101. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. cxxxi<sup>d</sup>, p. 92, ripreso *ad verbum* (fino alla parola « concessum ») nel testo del 1231-1233 (*ibidem*, ii, st. cclv, p. 95).

102. Cfr. *Quaternus vi Sençanomi*, doc. 79, pp. 427-428. Per le modalità di restituzione, cfr. qui oltre.

103. Cfr. *Quaternus viii Sençanomi*, doc. 118, p. 524.

104. Di notevole interesse fra gli altri, come segnale degli orientamenti complessivi della mentalità - verso un occultamento della pratica del prestito ad interesse -, è la proibizione sancita nel 1231-1233 per il creditore di dichiararsi pubblicamente « solutus de usuris », e di dichiarare d'aver ricevuto « pro usuris certam quantitatem (denariorum) »: « sufficiat — quod creditor clamet se solutum de debito et finem faciat de illo debito et de usuris (denariorum) »; « sufficiat . . . quod creditor clamet se solutum de debito et finem faciat de illo debito et de usuris illius debiti, non specificando quid vel quantum in se receperit pro usuris ». Si motiva esplicitamente con l'opportunità di non alimentare dicerie e 'fama': « ne detur hominibus materia malignandi » (Liberali [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. dccxiv, pp. 279-280, « ne quis teneantur se de usuris clamare solutum »). Su questi grandi temi, ci limitiamo qui a rinviare al ricchissimo contributo di Todeschini, *I mercanti e il tempio*, specie pp. 94 ss. (con rinvio alla bibliografia).

<sup>105.</sup> Si può aggiungere che in questo caso dalla documentazione edita in questo volume vengono poche ma significative conferme, ed esattamente per gli anni di promulgazione dello statuto. Essa comprende anche un documento risalente proprio al 1231, isolato ma importante trattandosi di un cospicuo prestito di 525 lire del cambiatore Guerrisio « Agaçarius », essendo podestà Caccianemico da Bologna: cfr. *Quaternus v Sençanomi*, doc. 53, o. 524.

<sup>106. «</sup> Salvo eo quod de decem annis in instrumentis mutui et in aliis securitatibus in alio statuto continetur ». Anche più sotto si ribadisce che per le vendite fatte prima della promulgazione di questo statuto il compratore non può esigere se non il « pretium instrumenti et illius pretii usuras ad modum quaterni» (ibidem, ii, st. dlxxxix, p. 230). 107. Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. dcxi, p. 240.

Riguardo ai prestiti al comune, la redazione statutaria del 1231-1233 impegna innanzitutto il podestà a estinguere i debiti vecchi: « quod solvam vel solvere faciam omnia debita pro comuni facta et ea debita que fient pro comuni ad terminum michi datum a creditore seu creditoribus nisi per eum vel per eos remanserit »108. Il contenuto di questo provvedimento resterà stabilmente presente nella legislazione trevigiana anche del secondo Duecento, a sancire un principio generale. Ma è particolarmente importante, nella prospettiva di questo studio, il fatto che la redazione statutaria dei primi anni Trenta faccia menzione esplicita di prestiti al comune da contrarsi ex novo. Oltre a confermare infatti che i notai dei massari sono tenuti a « scribere cartas comunis mutuorum que fient comuni sine ullo pretio a mutuatore »109 (nell'ambito di una più rigorosa normativa che imponeva ai massari di tenere un'accurata contabilità di tutte le entrate, da consegnare mensilmente ai procuratori)<sup>110</sup>, si proibisce assolutamente al podestà e alla sua familia di ricevere prestiti<sup>111</sup>, ma si precisa invece che il prestito al comune deve essere receptum dal podestà a nome del comune nel consiglio maggiore « ad campanam pulsatum ». È inoltre esplicitato anche un impegno generico, senza menzione esplicita dell'interesse da corrispondere, alla « remuneratio » dei prestatori: « et cum conscilio curie mee et procuratorum super remunerandis mutuatoribus convenienter providebo »112.

Non si trattò di mere affermazioni di principio: come subito si vedrà trattando della documentazione prodotta nel 1236, che ha un prevalente valore 'retrospettivo', certamente nella prima metà degli anni Trenta il comune ricorse largamente al prestito.

# 1.2. I documenti del 1236-1238: tempi di redazione e struttura formale

Nell'analisi dei documenti che i cittadini trevigiani presentano nel 1275 ai notai addetti, e che come si è ricordato costoro registrano per blocchi corrispondenti al nome di colui che presenta il documento per ottenere la restituzione della somma, svolgeremo innanzitutto alcune osservazioni di carattere formale sull'insieme della documentazione, per passare successivamente ad alcune considerazioni sulle diverse congiunture politiche alle quali rinviano queste carte, prima e dopo la dedizione del comune di Treviso all'impero (2 marzo 1237). Preliminare è comunque un accertamento sui tempi: come si distribuisce, nel breve arco del triennio 1236-1238, questa documentazione?

Il luogo nel quale vengono rogati i documenti che certificano i debiti non viene mai menzionato, ma ciò non costituisce un problema. Come si è accennato sopra in sede di descrizione degli estratti del 1275 (par. ii.2), i procuratori del comune agiscono sempre « verbo et auctoritate domini \*\*\* potestatis Tarvisii », e in un certo numero di casi è esplicitamente ricordata la presenza del massimo esponente del comune. È probabile dunque che venga rispettato il dettato statutario che prevede la stipula (o la ratifica) dei prestiti nel consiglio maggiore.

I procuratori del comune - sull'estrazione sociale dei quali qui ovviamente non ci si sofferma, pur richiamando il fatto che almeno in un paio di casi si tratta di « nomi nuovi, significativi del mutato orientamento politico » filoimperiale<sup>113</sup> - nel triennio nel quale si concentra la grandissima parte delle obbligazioni di mutuo agiscono, alla presenza del podestà o per suo mandato, esclusivamente nelle seguenti date, avvalendosi della collaborazione, prevalente o esclusiva, di alcuni notai.

<sup>108.</sup> Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. xli, pp. 18-19.

<sup>109.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. ccxvi, p. 95.

<sup>110.</sup> Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. ccviii, pp. 83-84; st. ccxxv, p. 88; st. ccxxxviii, ccxxxv, p. 90; st. ccxxviiii, p. 99.

<sup>111.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. dcxix, p. 243.

<sup>112.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. xl, p. 18.

<sup>113.</sup> Il riferimento è a Leonardo di Gibellino e Guiscardino Fabris; cfr. anche per la citazione Rando, *La classe dirigente trevisana*, p. 104. Ma anche gli altri procuratori sono stati puntualmente inquadrati nei loro orientamenti politici dalla ricerca citata: i da Ragione appartengono alla nota casata, di tradizione consolare; Alessandro Novello, appartenente anch'egli a una famiglia di rilievo, restò a lungo legato al regime albericiano, come Nicola di Nicola che peraltro negli anni Cinquanta si dissociò, Achilesio da Robegano passò abbastanza presto dalla parte di Ezzelino III da Romano. Cfr. *ibidem*, rispettivamente pp. 106 (Ragione), 113, 126 (Novello), 107-108, 111 (di Nicola), 105 (Robegano).

Data	Podestà	Procuratori	Notaio rogante	n° doc.	scadenze
1236, 22-23, 31 genn.	Ranieri Zeno	Alessandro Novello, Bonifacino da C.franco	Martino Aylini	74	entro il 3 febbraio seguente (in un caso entro il 4 febbraio)
1237, 30 genn.	Pietro Tie- polo	Tiso da Alano Agordino di Ragione	Alberto « de Munario» Trevisio « de Iohanne Wi- risio»	289 199	« ad medietatem mensis augusti»
1237, 18 mag.	Tommaso « de Mare- rio»	Leonardo Gibelini Achille da Robegano	Clareto di Al- bertino Alberto « de Arnulfo »	01 188	« ad sanctum Michaelem »
1237, 2 agosto	Iacopo « de Morra»	Leonardo Gibelini Alessandro di Ragione	Claretus di Albertino Alberto « de Arnulfo »	77 51	« ad annum novum»
1238, 21 genn.	Iacopo « de Morra»	Nicola di Ni- cola	Odorico di Geremia Giovanni « Piçolus» di Alberto	159 331	e ad sanctum Petrum e
1238, 2 luglio	Iacopo e de Morra»	Enrico « de Mabono » Guiscardino Fabris	Albertino « de Petrobono » Leonardo « Pitrinus» di Manfredino Albertino « de Petro Drogo»	69 30 5	e ad festum sancti Petri e
				Tot. 1563	

*Nota.* Non si è tenuto conto, oltre che dei documenti degli anni precedenti e seguenti il triennio 1236-1238, di 5 documenti per i quali non è possibile individuare il notaio rogante.

È opportuno innanzitutto presentare analiticamente la struttura alla quale si uniforma la grandissima maggioranza degli atti. Questo lo schema tipo di ogni singolo estratto: protocollo

- Data cronica (millesimo, indizione, giorno del mese), seguita dalle parole « et aliorum » oppure (molto più raramente) « et aliis ». È evidente che si tratta delle prime e ultime parole del protocollo del documento originale, con omissione della data topica e del nome dei testimoni citati nominativamente<sup>114</sup>.

#### parte dispositiva

- Nome e funzione degli officiali del comune di Treviso che certificano l'obbligazione a nome del podestà o rettore del comune (il cui nome viene per lo più riportato esplicitamente)
- Verbo dispositivo, per lo più nella formula « cum obligatione et expensis dicti comunis ceperunt et promiserunt solvere . . . », cui segue l'indicazione della somma che il comune si impegna a restituire
- Nome, al dativo, del procuratore che agisce per conto del creditore (l'uno e l'altro sono citati nominativamente) e che si impegna a ricevere a suo nome la somma (« recipienti pro \*\*\*»)

114. Cfr., a conferma, il testo dell'unica obbligazione reperita in originale (*infra*, nota 120 e testo corrispondente, e inoltre le osservazioni svolte nel par. v.2 (*Nota all'edizione: gli atti di prestito*).

- Indicazione di un termine cronologico entro il quale dovrà avvenire la restituzione (senza l'indicazione del millesimo; solo in pochi casi è indicato il giorno della settimana, con possibilità dunque di risalire al millesimo)
- Motivo e tipologia dell'obbligazione (per lo più « nomine mutui », oppure « tam pro mutuo quam alia ocasione »). Questa indicazione può essere collocata anche in fondo all'atto. escatocollo
- Indicazione del notaio redattore dell'originale («carta facta per . . . notarium\*\*\* [nomine mutui]»).

L'alto grado di burocratizzazione delle procedure adottate dal comune di Treviso è confermato dal fatto che agisce, come procuratori dei creditori, un gruppo chiaramente riconoscibile di 'specialisti'<sup>115</sup>: con ogni verosimiglianza personaggi attivi nell'*entourage* del palazzo comunale. Si tratta ovviamente per lo più di notai (Alessandro da Camporacoler, Vendramo « de Salcheto », Gerardo « de Aveça »), del *dominus* Falco « de Amigeto » (che come si vedrà gioca un ruolo importante in particolare nei prestiti del 1238), ma anche di un banditore del comune, « Warientus preco ».

1.3. Le modalità del previsto rimborso

Come si è già implicitamente suggerito nell'analisi della struttura dei documenti degli anni Trenta sintetizzati nel 1275, il comune di Treviso adotta con i propri creditori una prassi che è corrente nei rapporti tra privati. Viene infatti stabilito un termine entro il quale la restituzione della somma mutuata è possibile senza oneri aggiuntivi per il debitore inadempiente; a partire da quella data, decorrono invece gli interessi che il debitore deve corrispondere. Questa procedura è attestata con certezza dai due soli contratti originali di obbligazione sinora riemersi: due contratti stipulati rispettivamente il 18 maggio 1237 e il 2 agosto 1237, in due giorni nei quali se ne stipularono (come risulta dalla tabella sopra riportata) diverse centinaia. Sono relativi alla stessa persona, Ardengo «de Gerardo» o « de Sancto Bartholomeo »; li roga lo stesso notaio, Alberto « de Arnulpho » - che in quelle due date si spartisce il pesante lavoro, impossibile ovviamente a svolgersi in una sola giornata, con Clareto « de Albertino » - su una sola piccolissima pergamena (cm 9,5 « 13,3; cfr. tav. i). Il fatto che il notaio usi due denominazioni diverse per la stessa persona prova che egli rogò *in* extensum questi documenti nello stesso momento, probabilmente nell'agosto 1237 (o dopo), sulla base di imbreviature o di annotazioni conservate nella documentazione comunale (o sua privata). Ovviamente, a questi due crediti non corrisponde alcuna annotazione nei quaterni notarili del 1275. Questo isolato originale si è infatti conservato proprio perché ha accompagnato alcuni trasferimenti di beni fondiari siti nel territorio trevigiano, passati nel corso del Duecento al monastero veneziano di S. Maria della Celestia, nella documentazione del quale con ogni probabilità è da allora rimasto, senza essere presentato per il rimborso al comune trevigiano nel 1275 (e di conseguenza, verosimilmente, distrutto).

Esso fa parte infatti di un piccolo *dossier* di carte trevigiane, relative alla famiglia « de Leprosa »<sup>116</sup> oltre che alla famiglia « de Ardengo » (alla quale è verosimilmente da ricollegare il notaio Iacobino « de Ardengo » tante volte citato, attivo nella seconda metà del Duecento, quantunque manchino prove sicure). Di quest'ultima, che qui direttamente interessa, compare nella documentazione di S. Maria della Celestia sin dal 1207 Gerardo « de Ardengo », che prende possesso in tale data di un appezzamento di terra a Volpago del Montello sulla base di un provvedimento dell'estimaria<sup>117</sup>. Nel 1219 è la volta proprio di Ardengo « de Gerardo de Ardengo », il prestatore del 1237<sup>118</sup>, che presta all'interesse del 25% annuo del denaro al concessionario di un suo manso nella stessa località, al fine del pagamento della colletta (« pro cogleta unius mansi quem idem Wilielminus habet ad fictum ab ipso Ardengo »)<sup>119</sup>.

<sup>115.</sup> Cfr. nel presente volume l'indice relativo.

<sup>116.</sup> Cfr. la copia autentica del 1256 di alcuni atti dell'estimaria del comune di Treviso risalenti a vent'anni prima, e relativi all'insolvenza di Alberto « de Leprosa » debitore (ASV, *S. Maria della Celestia*, pergg., b. 1, 11 aprile 1236). 117. ASV, *S. Maria della Celestia*, perg., b. 1, 15 febbraio 1207.

<sup>118.</sup> Che figura, nel 1241, fra i funzionari del comune albericiano: è infatti uno dei quattro « deputati ad extimandum incendia et ronchamenta in plebe Sancti Iohannis de Dom » (cfr. *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 48, p. 989). 119. ASV, *S. Maria della Celestia*, pergg., b. 1, 8 novembre 1219. L'usura decorre dal 2 febbraio 1220.

Diamo qui di seguito l'edizione (cfr. tav. i)<sup>120</sup>.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indicione x, die lune xiiii exeunte madio, presentibus Federico Fare, Flabiano Ricardi et aliis. Leonardus Gibilini et Achilex de Robegano procuratores comunis Tarvisii nomine dicti comunis, verbo et auctoritate domini Tomasi de Maluer rectoris civitatis Tarvisii, cum obligatione bonorum dicti comunis et exp(ensa)s refic(iendi) promisser(unt) solvere tres libras denariorum Alexandro de Camporacolero recipienti pro Ardengo de Sancto Bartholomeo usque ad sanctum Michaellem nunc venturum et deinde cum usura ad modum quaterni comunis Tarvisii. Quos denarios confessi et manifesti fuere nomine comunis ab eo mutuo accepisse et in utilitate dicti comunis processisse. Actum Tarvisii in domo comunis. (SN) Ego Albertus de Arnulpho sacri palacii notarius interfui et scripsi.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indicione x, die dominico secundo intrante augusti, presentibus Tomasino de Bonomo, Alexandro notario de Regenardo et aliis. Leonardus Gibilini et Alexandrinus de Racione procuratores comunis Tarvisii nomine dicti comunis, verbo et auctoritate domini Iacobi de Morra capitanei et potestatis Tarvisii, cum obligatione bonorum dicti comunis et exp(ensa)s refic(iendi) promisser(unt) solvere quinque libras denariorum Wariento preconi recipienti pro Ardengo de Gerardo usque ad annum novum venturum et deinde cum usura ad modum quaterni comunis Tarvisii. Quos denarios confessi et manifesti fuere nomine comunis ab eo mutuo accepisse et in utilitate dicti comunis ivisse. Actum Tarvisii in domo ubi dictus dominus Iacobus habitat.

(SN) Ego Albertus de Arnulpho sacri palacii notarius interfui et scripsi.

A parte altri particolari di non trascurabile interesse sul piano della storia politico-istituzionale<sup>121</sup> e su quello del formulario adottato<sup>122</sup>, che con l'uso del verbo al passato (« processisse », « ivisse »), conferma che si mettono 'nero su bianco' prestiti già versati qualche tempo prima, per ciò che qui direttamente interessa i due documenti confermano l'applicazione dell'interesse secondo la misura stabilita dallo statuto, « ad modum quaterni comunis Tarvisii ».

Che il meccanismo adottato fosse questo, è del resto ulteriormente provato da alcuni indizi, sopravvissuti qua e là nei *quaterni* di Senzanome Lombardi e di Semprebene di Salomone, in alcuni documenti che fanno esplicito riferimento all'interesse dovuto dal comune. Il primo risale al 30 gennaio 1237<sup>123</sup>. In tale data i procuratori si impegnano a pagare 100 lire a Gerio di Filippo (Engenolfi), rappresentato dal notaio Gerardo « de Aveça », « cum usuris currentibus ad modum quaterni comunis a die iovis decimo intrante novembri usque ad finem solutionis nomine mutui ». C'è dunque l'esplicito riferimento all'interesse legale sancito dallo statuto, e ad una data d'inizio della decorrenza dell'usura. Ulteriore conferma viene, nella stessa direzione, da un documento fra i più antichi dell'intero *corpus*, già menzionato in precedenza. Il 9 dicembre 1234 infatti i procuratori del comune di Treviso promettono di pagare 100 lire a Ranfredo di Villacucca « de Pradencino » (rappresentato da Bonino, *preco*) « cum tribus denariis pro libra in mense a die III martis exeunte novembri usque ad kallendas marcii venturi, nomine mutui ». L'interesse che il comune si impegna a corrispondere è il 15% annuo previsto dagli statuti; il 28 novembre è la scadenza della gratuità del mutuo, il 1° marzo (1235?) il termine entro il quale effettuare il pagamento<sup>124</sup>.

<sup>120.</sup> Il documento era stato segnalato, in riferimento alla presenza del procuratore Leonardo « de Gibellino », da Rando, *La classe dirigente trevisana*, p. 120 nota 11.

<sup>121.</sup> L'uso del termine « rector » per Tommaso « de Malerio », mentre Iacopo « de Morra » è « capitaneus et potestas » (per questa oscillazione, cfr. Rando, *La classe dirigente trevisana*, p. 104 e nota 9); la diversa sede nella quale viene stipulato l'atto (il palazzo comunale nel primo caso, l'abitazione di Iacopo nel secondo).

<sup>122.</sup> L'uso del solo verbo « promisserunt », l'impegno al risarcimento delle spese che non compare dalle formulazioni compendiarie usate dai notai del 1275, la *variatio* « processisse / ivisse ».

<sup>123.</sup> Cfr. i quaternus Semprebeni, doc. 141, p. 727.

<sup>124.</sup> Va precisato tuttavia che tanto nel primo quanto nel secondo caso la datazione del termine di decorrenza degli interessi è imprecisa: il 10 novembre cadeva di giovedì nel 1233.

Non è meno interessante constatare poi che gli impegni che il comune di Treviso si assume sono in tutto analoghi a quelli che si assumono i debitori privati. Abbiamo scelto, per provarlo, un atto coevo relativo ad un debitore illustre: il 20 maggio 1236 Alberto di Guido Tempesta, alla presenza tra gli altri del padre e del conte Schinella, promette di restituire 24 lire e mezzo a Gottifredino di Andrea « de Bonisolo » entro il 2 o 3 febbraio 1237, festa della Candelora (una scadenza, osserviamo per inciso, evidentemente tradizionale, che ritorna anche in numerosissimi atti editi in questa sede)<sup>125</sup>.

(SN) Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, inditione nona, die martis xii exeunte madio, presentibus comite Scenella filio condam comitis Ensedisii, Widone filio condam domini Wercionis Tempeste, Wilielmo filio Liberii de Bava, Nicolao de Bavero et aliis. Albertus filius domini Widonis Advocati nomine mutui cum obligacione suorum bonorum et expensis solvendis wadiavit et promisit dare et solvere Gotifredino filio Andree de Bonisolo vigintiquatuor libras et dimidiam denariorum ad festum sancte Marie candelarum prox(ime) vent(urum), deinde cum quatuor denariis pro libra in mense, quos confessus fuit in se habere et ab eo mutuo acepisse, de quibus clamavit se bene solutum et except(ioni) non numerate pecunie pacto soluc(ioni) renuntiavit. Fideiussor fuit cum obligacione suorum bonorum et expensis solvendis Iohannes de Capella filius condam domini Nordiglini Crucis Vie. Ita quod finis, solucio, pactum et concordio, computacio, dilacio, absolucio non posit ostendi nec probari istius debiti donec creditor istud apud se illesum habuerit instrumentum n(isi) cum carta facta manu notarii fore. Actum Tarvisii in via puplica ante domum Lunardi filii condam Filipi de Gerardo.

Ego Iohannes de Sambug(edo) sacri pallacii notarius interfui et scripsi.

Del resto, la ricchissima documentazione coeva concernente la vicina Bassano, sulla quale brevemente ci soffermeremo più oltre<sup>126</sup>, fornisce un termine di confronto significativo. In particolare negli anni Trenta, infatti, si consolida una prassi che prevede in genere (non manca infatti qualche esempio di interesse più tenue, al 10%, già entro il termine) la restituzione del prestito senza interesse entro un lasso di tempo relativamente lungo (molto spesso 1 anno), e successivamente un interesse del 15%. Il riferimento normativo è allo statuto del comune di Vicenza, dal quale Bassano allora dipendeva politicamente, che prevede appunto un interesse di 3 denari per lira al mese « nomine pene »127. I rapporti economici fra Treviso e Bassano erano d'altronde strettissimi, al punto che fra i prestatori più attivi ai quali si rivolge (negli anni Venti) il comune di Bassano figurano diversi esponenti delle famiglie trevigiane Ainardi e Grasso<sup>128</sup>, protagoniste di prestiti cospicui anche al comune della città d'origine come attesta la documentazione edita in questo volume. Logico dunque che modelli, schemi operativi, interessi corrisposti non variassero molto.

La scadenza entro la quale il comune di Treviso si impegna ad effettuare il pagamento ai creditori è estremamente variabile: da pochissimi giorni, a un anno o poco meno, secondo questa tabella riassuntiva.

Tempi di scadenza	n° documenti
Meno di un mese	73 (notaio Martino « de Aylino»)
Da uno a sei mesi	1383 (notai Alberto « de Munario», Trevisio « de Iohanne Wirisio», Clareto di Albertino, Alberto « de Arnulfo», Odorico di Geremia, Giovanni « Picolus» di Alberto.
Oltre sei mesi	103 (notai Albertino « de Petrobono », Leonardo « Pitrinus» di Manfredino e Albertino « de Petro Drogo »)

Nota. Non sono compresi 9 documenti deteriorati o che omettono le scadenze di pagamento.

<sup>125.</sup> AST, CRS, S. Paolo, perg. b. 1.

<sup>126.</sup> Cfr. in chiave comparativa, *infra*, il par. 8.
127. Scarmoncin (a cura di), *Comune e debito pubblico a Bassano*, in particolare docc. 158-215 (ottobre-dicembre 1235), pp. 184-223, e cfr. *Introduzione*, pp. 39-43.

<sup>128.</sup> Cfr. ad es. *ibidem*, docc. 19-20, pp. 86-87.

Riguardo a questo punto, occorre però una precisazione. Il formulario stereotipato e semplificato adottato dai notai del 1275 per certificare i crediti rivendicati nei confronti del comune non indica nella grandissima maggioranza dei casi il millesimo, ma soltanto il giorno e il mese entro il quale il comune s'impegnava a restituire il denaro<sup>129</sup>.

Orbene, è evidente che la gran parte dei documenti era effettivamente rogata *pro futuro*: il comune si impegna al pagamento di una somma, prima che il termine sia scaduto. Le indicazioni esplicite in tal senso sono ovviamente abbastanza numerose, normalmente riferite alle feste di san Pietro, di mezzo agosto, di san Michele: tutte scadenze « venture », « nunc ventura », « proxime (proxima) ventura »<sup>130</sup>. Non sembra un caso ad esempio che il primo documento del primo *quaternus* del notaio Semprebene di Salomone, rogato il 22 gennaio 1236, dichiari che i procuratori del comune di Treviso (Alessandro Novello e Bonifacino da Castelfranco) si impegnano a pagare 167 lire e 6 soldi (da restituire « tam pro mutuo quam alia ocasione ») a Guiperto da Riese che riceve per conto dei figli di Ottone da Riese« hinc ad tertium diem intrante mense februarii *proximi venturi*». In un buon numero di casi tuttavia il riferimento alla scadenza è privo di specificazioni: si dice semplicemente « ad medietatem mensis augusti », « ad sanctum Petrum », e così via.

Ma che *tutti* i documenti siano redatti *pro futuro* non può essere generalizzato, perché non mancano casi in contrario, relativi in particolare ad atti redatti nei primi mesi dell'anno 1237. In cinque casi viene usata la inequivocabile formula « nuper preterito », riferita al termine, decorso, a partire dal quale il prestatore ha diritto a percepire l'interesse<sup>131</sup>. Analogamente, in un caso al notaio sfugge di scrivere « nuper venturo », anziché « nuper preterito » o espressione simile, nella formula « terminus a die martis xiiii intrante aprilli »<sup>132</sup>. In altri casi, il formulario non riporta la locuzione « nuper preterito », e fa semplicemente riferimento ad una data; ma grazie alla menzione del giorno della settimana (citato non frequentissimamente, ma neppure troppo raramente nelle datazioni) è possibile risalire all'anno al quale ci si riferisce, e accertare che il termine era effettivamente già trascorso. Così il 30 gennaio 1237 il giudice Tiso di Alano e Agordino di Ragione si impegnano a corrispondere diverse somme di danaro, l'impegno di restituzione delle quali era scaduto l'8, il 13 e il 18 novembre 1236 in alcuni casi<sup>133</sup>, oppure l'11 dicembre dello stesso anno in altri casi.

In astratto dunque non si può escludere che in altri casi, anche numerosi, il termine entro il quale effettuare la restituzione fosse già trascorso: non si dimentichi che i documenti nei quali ci si limita a dare semplicemente una scadenza, senza né indicazioni esplicite che ci si riferisca al futuro, né indizi che permettano all'editore di dedurre se ci si riferisce al futuro o al passato - sono numerosi. Al riguardo, l'invito alla cautela è suggerito dalla considerazione che, per i notai che nel 1275 redassero gli estratti, la circostanza era in sé irrilevante: ai loro fini, ciò che contava era il fatto che la restituzione da parte del comune non fosse in effetti avvenuta.

La prova di una effettiva parziale restituzione, a quanto sembra senza la corresponsione nel caso specifico di nessun interesse, l'abbiamo tuttavia soltanto in pochissimi casi. Uno è relativo ad uno dei crediti certificati nel 1236 ai quali è dedicato il paragrafo immediatamente successivo. Questo parziale rimborso si era verificato fra il gennaio 1237 e l'aprile 1238.

<sup>129.</sup> Secondo l'intestazione che Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone danno ai loro *quaterni*, essi riportano infatti « millesima et tenores instrumentorum debitorum veterum que homines civitatis et districtus Tarvisii volunt a comuni Tarvisii », ma si tratta dell'anno nel quale il comune si riconosce debitore.

<sup>130.</sup> Per le scelte relative allo scioglimento di queste abbreviazioni, cfr. infra la Nota all'edizione (par. v.2).

<sup>131.</sup> Cfr. *Quaternus iiii Sençanomi*, doc. 32, p. 225 (« hinc a die martis xiiii intrante aprilli nuper preterito »; l'atto è del 18 maggio 1237); *Quaternus viii Sençanomi*, doc. 107, del 16 maggio 1238, pp. 516-517 (cfr. *infra*, testo corrispondente a nota 135); *Tercius quaternus Semprebeni*, doc. 60, pp. 782-783 (« a die iovis xiii intrante novembri nuper preterito »; l'atto è del 30 gennaio 1237); *Primus quaternus Semprebeni*, doc. 99, p. 703 (scadenze come nel primo documento citato in questa nota) e doc. 128, p. 720 (scadenze come nel penultimo documento citato in questa nota).

<sup>132.</sup> Il 14 aprile 1237 era effettivamente martedì; cfr. l'atto nel primo *quaternus* di Senzanome Lombardi (doc. 23, p. 17 della presente edizione; il prestatore è Guidotto « de Candelino », l'importo del prestito 25 lire). L'espressione « nuper vent(uro) » o forme simili è usata anche in alcuni altri casi (*Primus quaternus Semprebeni*, docc. 5-6, pp. 644-645; doc. 161, p. 739; *Sextus quaternus Semprebeni*, docc. 1, p. 957; doc. 45, p. 986) e lo scioglimento non presenta incertezze.

<sup>133.</sup> Cf. ad esempio il doc. 85 del Quaternus iiii Sençanomi, p. 258.

Il 30 aprile 1236 i procuratori del comune di Treviso si erano impegnati a pagare a Marco di Riprando e a Beraldino Beraldi « de Crucevia », rappresentanti della *domina* Maria « de Coderta » (della nota casata coneglianese: dunque un autorevole procuratore per un'autorevole prestatrice), 1100 lire entro il gennaio 1237. Poco più di due anni più tardi, il 16 maggio 1238, Marco di Riprando si accorda col comune di Treviso rappresentato dai suoi procuratori per la riscossione (il verbo usato è 'volunt': « in concordio fuit . . . quod ipse d. Marcus et domina Maria volunt ») soltanto di 220 lire del totale, riconoscendo peraltro di aver già ricevuto 526 lire. Entro 15 giorni, il procuratore si impegna a far rilasciare quietanza dalla prestatrice sotto pena di 574 lire, vale a dire dell'intero ammontare del debito che restava al momento di stesura della quietanza (526 + 574 = 1100 lire). L'atto stipulato il 16 maggio 1238 avviene « sentata<sup>134</sup> omni racione sui *così*, *per* sua, *riferito a Maria da Coderta*> de dicto capitale et usurarum in kalendis maii nuper preteriti ». Risulta chiaro che il comune era stato in grado di rimborsare almeno parzialmente questo credito. La quietanza venne evidentemente esibita nel 1275, per ottenere un eventuale rimborso della quota rimanente<sup>135</sup>.

Come si vedrà in seguito, un po' più numerosi sono i casi di effettivo rimborso, parziale o totale, relativi al risarcimento di danni subiti in guerra o in altre circostanze.

Ad esempio, agli effettivi importi di c. 112*v* (*Quaternus iii Sençanomi*, p. 205) vanno detratte le due somme indicate in margine al doc. 142 già pagate al creditore: la nota infatti chiarisce che « Recepit dictus Henrigetus quatuordecim libras et xii solidos » (cui venne aggiunto più tardi « item recepit xxviii libras et dimidiam de dicta scentencia in millesimo ccxlv »)<sup>136</sup>.

## 1.4. I crediti certificati nel gennaio 1236

Ovviamente, la semplice descrizione della struttura estrinseca della documentazione non rende appieno ragione della varietà delle circostanze, nelle quali il comune di Treviso si impegna con i propri creditori. Documentazione formalmente analoga rinvia in effetti a rapporti profondamente diversi fra la società cittadina e la politica comunale: le condizioni politiche nell'arco del cruciale biennio 1236-1238 si modificano in modo sostanziale.

Evidente è la specificità degli atti rogati, durante la podesteria di Ranieri Zeno, nell'ultima decade di gennaio 1236. Si tratta di un numero relativamente limitato di documenti, che certifica debiti di una certa consistenza, contratti dal comune con esponenti di famiglie autorevoli del ceto dirigente cittadino. In totale, sono coinvolti una settantina di *cives*. Anziché la semplice espressione « pro mutuo » o « nomine mutui », che prevarrà nei documenti del 1237 e 1238, in questa sola occasione si adotta un formulario diverso e più comprensivo: « pro mutuo et pro omnibus denariis quos dictum comune ei dare debet », ovvero « tam pro mutuo quam alia ocasione ». La scadenza indicata (3 febbraio 1236<sup>137</sup>: « hinc ad tercium diem intrante mense februarii proximi venturi »; ma anche semplicemente « hinc ad tercium diem intrante mense februario ») è come sopra accennato brevissima, una decina di giorni appena: dopo di essa, con ogni verosimiglianza, avrebbe cominciato a decorrere l'interesse.

Che il meccanismo adottato sia questo è certo, in conformità a quanto sopra si è proposto sulla base della prassi attestata negli anni immediatamente successivi e in particolare dell'obbligazione in originale del 1237; anche se un documento concernente la cessione a terzi di uno di questi crediti certificati nel gennaio 1236 fornisce alcuni elementi ulteriori, non del tutto chiariti. Il 23 gennaio 1236 i procuratori del comune di Treviso si erano impegnati a corrispondere ad Alberto « de Leprossa » (rappresentato dal notaio Leonardo di Giovanni *Macro*) 309 lire e 16 soldi « hinc ad tercium diem intrante mense februarii, et hoc pro omnibus denariis quos dictum comune eidem Alberto debet tam pro mutuo quam alia occasione », secondo il formulario che caratterizza i

<sup>134.</sup> Si tratta di un volgarismo non infrequente nella documentazione trevigiana due-trecentesca, per 'audita'.

<sup>135.</sup> Cfr. i due documenti in viii quaternus Sençanomi, docc. 107-108, pp. 516-517.

<sup>136.</sup> Si tratta di un caso piuttosto raro di attestazione di effettivo rimborso; già citato *supra*, nota 57 e testo corrispondente.

<sup>137.</sup> La festa della Candelora è la scadenza anche per un isolato credito attestato nel maggio 1234 (50 lire al notaio Manfredino « de Bebeo »).

documenti rogati in questo anno (doc. 141). Il 20 settembre 1236 (cfr. doc. 147) il suddetto Alberto cede « nomine donacionis » ad Amigeto di S. Bartolomeo tutti i diritti « contra comune Tarvisii et eius bona et possessiones . . . in ccc et novem libris et xvi solidis cum ussuriis cursis et curentibus quas Alexander Novellus iudex et Bonifacinus de Rolandino procuratores . . . securaverunt Leonardo de Iohanne Macro notario acipienti nomine et vice illius Alberti ut in carta facta per Martinum de Ailino notarium continebatur ». A ciò si aggiunge un accordo ulteriore: se il comune non avesse pagato « illud debitum cum ussuris » « usque ad sanctam Mariam candelarum per annum unum », Alberto avrebbe a sua volta rimborsato Amigeto del credito trasferitogli. Si parla di usure che in data 20 settembre 1236 sono già *curse* e che stanno correndo, « securate » dai procuratori nell'atto del 23 gennaio 1236: dunque la scadenza del 2 febbraio (festa di s. Maria *candelarum*) alla quale si allude nel patto aggiuntivo fra Alberto ed Amigeto dovrebbe riferirsi al 2 febbraio 1237. Se ne dedurrebbe che in questo caso il comune si impegnò alla restituzione del capitale, con le usure corse nel frattempo, entro il tempo limite di un anno dalla data che figura nel documento di credito.

A parte possibili particolarità, si tratta comunque, con ogni evidenza, di documentazione che sintetizza una situazione pregressa per noi non facilmente ricostruibile, e che rinvia all'immagine di un comune sostenuto mediante forme di credito volontario da porzioni importanti di una *élite* cittadina facoltosa; tanto più che in diversi di questi casi operano, per costoro, banchieri e prestatori professionisti, che più volte compaiono con ruoli importanti in questi anni (Conegliano « de Frassenello », Iacobino « Calcavegla » (della famiglia Ricco), Leonardo di Giovanni «Macro»). Importi simili a quelli attestati in questa documentazione non saranno più neppur sfiorati negli anni successivi, quando il sostegno (volontario o coatto) al comune filo-imperiale prenderà forme diverse. I crediti episodicamente documentati per gli anni precedenti confermano quanto sopra: si è già menzionato l'isolato caso risalente al 1231 (prestatore, il cambiatore « Wirrisius Agaçarius » per 525 lire), ma significativi sono soprattutto i cinque crediti menzionati per l'anno 1234, tutti relativi a pezzature regolari (100 lire, 50 lire), con esplicita menzione in un caso dell'interesse del 15% dovuto al prestatore da parte del comune<sup>138</sup>.

Per quanto riguarda la documentazione del gennaio 1236, è utile a titolo di esempio uno specchietto riassuntivo, basato sul primo *quaternus* del notaio Semprebene di Salomone.

Eredi di Ottone da Riese	167 lire
Matteo « de Pepolo » Ainardi	<b>264 lire</b>
Beraldino « de Villano »	173 lire
Tommasino « de Offa »	<b>421 lire</b>
Roberto « de Causa » da Cusignana	204 lire
Magno giudice	1000 lire
Giovanni Crosnella <i>pelliparius</i>	72 lire
Tebaldo Ainardi	693 lire <sup>139</sup>

A conferma e conclusione di quanto sin qui osservato, riportiamo di seguito - a titolo di esempio - l'elenco completo dei crediti certificati nel gennaio 1236 riportati nei primi quattro *quaterni* di Senzanome Lombardi:

Tisone di Serafini	100 lire		
Alberto Dobra	164 lire	16 soldi	
Beraldino di Beraldo	170 lire	6 soldi	
Nicolò « de Aldiçero » <i>pelliparius</i>	<b>257 lire</b>	12 soldi	8 denari
Flaviano « de Ricardo » notaio	440 lire	13 soldi	
Enrigeto de Strassio	172 lire	16 soldi	
Pievano « de Iohanne Beiardo »	<b>255</b> lire	27 denari	
Gualpertino di Vitale « de Gosmaro »	383 lire	9 soldi	9 denari

<sup>138.</sup> Cfr. iv quaternus Sençanomi, doc. 120, p. 279; vi quaternus Sençanomi, doc. 8, p. 381; Sextus quaternus Semprebeni, doc. 4, p. 950; Sextus quaternus Semprebeni, doc. 23, p. 972.

<sup>139.</sup> A questo credito certificato nel gennaio 1236, è da aggiungere un altro prestito di 1000 lire, accordato nel marzo 1236.

Pietro da Piombino	211 lire	6 soldi	10 denari
Ziroldo di Marco <i>çago</i>	268 lire	16 soldi	
Eredi di Alberto Orfanello	146 lire	16 soldi	
Alberto « de Leprossa »	309 lire	16 soldi	
Leonardo di Filippo « de Gerardo »	240 lire	6 soldi	
Ranfredo da Villacucca	101 lire	6 soldi	
Ferraguto « de Piçolbono »	194 lire	9 soldi	10 denari
Nicola « de Tenesio »	610 lire	16 soldi	
Pietro Spagnolo	367 lire	6 soldi	
Pellegrino boaterius	341 lire	5 soldi	
Bono da Bottenigo	830 lire	12 denari	
Guarnerio « de Monteclo »	367 lire	6 soldi	
Flaviano « de Ricardo » notaio	171 lire	16 soldi	
Orando di Robegano	187 lire		
Gerardo di Nicoletto notaio	297 lire	7 soldi	2 denari
Nordiglio di Gomberto	807 lire	11 soldi	9 denari
Bartolomeo « de Sanguineo »	163 lire	16 soldi	
Onisto « de Sanguineo »	283 lire	5 soldi	10 denari
Furlano Ainardi	131 lire []		
Bartolomeo « de Pepolo » Ainardi	660 lire []		

# 1.5. I crediti del 1237-1238: congiunture politiche e scelte fiscali

Come risulta dallo specchietto cronologico sopra proposto (par. 1.2), le occasioni nelle quali il comune di Treviso si impegna al pagamento di debiti sono assai più numerose a partire dai primi mesi del 1237.

Le cinque serie di documenti in questione, alle quali è da aggiungersi qualche isolato documento del 1239<sup>140</sup>, presentano tra di loro strettissime analogie. Esse coinvolgono in totale oltre 300 *cives*. Il formulario è identico, e corrisponde agli schemi sopra esposti; i prestatori coinvolti sono in larga parte i medesimi, giacché i dossier presentati nel 1275 comprendono assai spesso documentazione prodotta in tutte e cinque le date. In quattro casi su cinque, anche le scadenze indicate per la restituzione sono sostanzialmente comparabili per durata<sup>141</sup>.

In linea generale, il nesso tra questa documentazione e le vicende politico-militari del tormentato biennio 1237-1238 è evidente. Sin dalla fine del 1236 la città dovette subire la pressione delle forze imperiali; nel novembre di quell'anno, Federico II ed Ezzelino proposero la resa. Nel febbraio dell'anno successivo, specialmente dopo la dedizione di Conegliano (21 gennaio 1237) la situazione precipitò e la già menzionata dedizione di Treviso all'imperatore (rappresentato da Gebeardo di Arnstein), avvenuta il 2 marzo 1237, fu quasi una conseguenza diretta della caduta di Padova (24 febbraio 1237). Ma una volta stabilita questa connessione, va anche detto che - data la scarsità della documentazione sinora nota (la fonte principale, utilizzata anche dal Liberali che redige una cronistoria precisa degli eventi di questi mesil 42, è costituita proprio da questo manoscritto) - è difficile istituire rapporti precisi di causa-effetto fra le vicende politico-militari e le scelte fiscali del comune. La prima tranche dei documenti del 1237, quella prodotta il 30 gennaio, cade proprio in coincidenza della crisi decisiva, e nel momento del passaggio di consegne fra il podestà Pietro Tiepolo conte di Ossero (il futuro sfortunato protagonista della battaglia di Cortenuova) e il nuovo rettore, Tommaso « de Marerio » originario di Rieti. Essa non si differenzia in nulla da quella dei mesi successivi, quando in tre nuove occasioni (18 maggio e 2 agosto 1237, 21 gennaio 1238) i procuratori del comune certificarono un cospicuo numero di crediti, nel maggio e nell'agosto di quell'anno.

<sup>140.</sup> Cfr. iv quaternus Semprebeni, doc. 159, p. 932.

<sup>141.</sup> Cfr. le tabelle *supra*, alle pp. lviii e lxiv.

<sup>142.</sup> Per una più aggiornata interpretazione storica, cfr. Rando, La classe dirigente trevisana, p. 103 ss.

È possibile invece constatare una differenza significativa tra queste quattro iniziative dispiegatesi fra il gennaio 1237 e il gennaio 1238 e le obbligazioni che il comune di Treviso ratificò in gran numero all'inizio di luglio 1238. E non solo perché in questo ultimo caso il lasso di tempo previsto per la restituzione sembra essere (con assoluta regolarità) di un anno intero, dall'inizio di luglio 1238 al san Pietro del 1239; ma anche perché soltanto dalla primavera/estate del 1238 la documentazione raccolta nei quaterni del manoscritto 661/iii si riconnette esplicitamente al grande problema che ben presto, dopo la dedizione, il comune di Treviso aveva dovuto affrontare: le richieste di risarcimento avanzate da Ezzelino III. In relazione ai danni provocati dai trevigiani in diversi suoi castra fra il 1235 e il 1236, il da Romano richiese infatti al comune una somma di 60.000 lire.

Come di consueto, le deroghe dal rigido e scheletrico formulario adottato dai notai del 1275 sono avare ed occasionali, ma non sembra un caso che nessuno dei documenti che istituisce questo nesso sia anteriore al maggio 1238. Il 28 di quel mese il notaio Contolino da Bassano redige una « carta nomine mutui » con la quale Bonaccorso « de Vadoço » (che non è peraltro esplicitamente menzionato come officiale del comune di Treviso) accusa ricevuta (« contentus et manifestus fuit quod receperat ») di 30 lire, 16 soldi e 6 denari dal tutore dei figli di tale Monaco da Robegano, « nominatim pro prima colta proiecta ad solvendum domino Ecellino de Romano »; un altro atto di pochi mesi più tardi (ottobre 1238), relativo agli stessi cittadini, parla semplicemente di « colta comunis Tarvisii », lasciando intendere che si tratta di una ulteriore esazione<sup>143</sup>. Il 2 luglio 1238, poi, nella certificazione con la quale il comune si impegna a pagare a Falco di Amigeto (rappresentante nella circostanza di Oliviero Rinaldi) 78 lire, 12 soldi e 7 denari, si precisa che tale somma « ille Auliverius posuit ad tabulam Ottonis de Fabris recipientis pro comuni Tarvisii ocasione solutionis fatiende domino Ecelino de Romano »144.

Ma la stessa documentazione consente anche di fare un'ulteriore constatazione e di avanzare un'altra e più impegnativa ipotesi. In analogo documento, nel quale Falco de Amigeto agisce a nome degli eredi di Ottone da Riese, il comune si impegna a corrispondergli entro il 29 giugno 1239 15 lire, 12 soldi e 8 denari « pro mutuo imposito »<sup>145</sup>. Un terzo atto dichiara poi che il citato notaio svolgeva la funzione di « collector mutui in quarterio de Ultracagnanum »; il comune si impegna a corrispondergli entro il 29 giugno successivo, a nome e per conto di « Daria boateria » 30 lire, 18 soldi e 8 denari « et hoc de primo mutuo imposito ocasione domini Ecelini »146. I termini « mutuum impositum » e « collecta », « collector mutui quarterii » (che ovviamente presuppone l'esistenza di *collectores* anche negli altri quartieri) non sono mai usati in precedenza. Si conoscono i nominativi dei tre collettori per l'anno successivo, il 1239, e cioè Federico « Fara », Nicola da Santa Maria e Guidoto di Romerio « superstantes ad luendum coltas veteres et mutuum comunis Tarvisii »147.

Va ricordato inoltre una conferma a queste deduzioni sembra provenire da documentazione successiva, per quanto molto più tarda e da considerare di conseguenza con grande cautela. Dovrebbero infatti riferirsi a questo episodio alcune testimonianze rese nel 1285, in occasione del processo per la giurisdizione su Oderzo. Il vecchissimo notaio Pasquale « de Kariola » ricordò « quod fuit pro comuni Tarvisii positus cum domino Ottone de Fabris ad exigendum de dicta collecta  $xx^{m}$  libras denariorum vel ibi circa » $^{148}$ . Anche altri testimoni ricordano che allo scopo di risarcire Ezzelino (« dare staurum ») per un importo di 30.000 lire (anche se in realtà furono versate solo 23-24.000 lire)<sup>149</sup> « collecta fuit proiecta pro comuni Tarvisii de tot denariis dicta de causa et quod ipsemet solvit partem sivi proiectam »150. Nonostante i cinquant'anni di distanza dai fatti, le testimonianze sembrano attendibili.

<sup>143.</sup> Cfr. Quaternus vi Sençanomi, docc. 29 e 28, p. 394, rispettivamente 28 maggio e 29 (?) ottobre 1238.

<sup>144.</sup> Cfr. Tercius quaternus Semprebeni, doc. 6, p. 751.

<sup>145.</sup> Cfr. Primus quaternus Semprebeni, doc. 6, pp. 644-645.

<sup>146.</sup> Cfr. *Primus quaternus Semprebeni*, doc. 55, p. 675. 147. Cfr. *Quaternus vi Sençanomi*, doc. 30, p. 395. Il comune si impegna a restituire 4 lire agli eredi di Monaco da Robegano « de mutuo comunis illis heredibus interposito», laddove ci si aspetterebbe 'imposito': ma la lettura non lascia dubbi di sorta.

<sup>148.</sup> Canzian (a cura di), I documenti del processo di Oderzo, p. 229.

<sup>149.</sup> Ibidem, p. 194.

<sup>150.</sup> Ibidem, p. 110, doc. 53.

Deve essere infine valorizzato un isolatissimo spunto: un *hapax* che sembra tuttavia aprire uno spiraglio molto importante sulle tecniche impositive adottate nel 1238. Alla *tabula* di uno dei prestatori professionisti coinvolti nell'operazione, Conegliano « de Frassenello »<sup>151</sup>, vengono versati dai figli di Ottone da Riese, il 2 luglio 1238, 33 soldi « de mutuo in racione xv solidorum pro miliario »<sup>152</sup>. L'espressione 'in ragione di 15 per mille' non può riferirsi all'interesse, mentre sembra invece riconducibile al coefficiente in base al quale viene riscossa l'imposizione diretta: 15 soldi per ogni 1000 di imponibile, vale a dire un'incidenza dell'1,5%, che è congrua con le quote attestate in altri comuni dell'Italia centro-settentrionale nella prima metà del Duecento. A Milano, per esempio, il prelievo oscillava in genere, proprio negli stessi anni, fra il 2 e il 2,5%<sup>153</sup>; a Vicenza, ma quarant'anni più tardi, è attestato il 6%<sup>154</sup>.

Gli indizi che lasciano pensare, per il 1238, ad un'imposizione su base d'estimo, coatta e generalizzata, per far fronte all'emergenza finanziaria determinata dalle richieste di Ezzelino III da Romano, sono dunque diversi e convergenti. Parlando dell'imposizione diretta, lo statuto del comune di Treviso prevede un prelievo « pro igne ac podere, de voluntate autem conscilii generalis », con una ripartizione interna all'imposta che precisi « quantum poni debuerit pro igne et quantum pro podere, secundum quantitatem debiti »<sup>155</sup>, cioè della somma dovuta. Dunque una quota fissa per il 'fuoco', e una quota proporzionata alla ricchezza di ogni contribuente.

In ogni caso, le richieste di Ezzelino III non furono in tutto soddisfatte. Già si è ricordato che secondo qualificati testimoni non furono versate se non 23-24.000 lire sulle 60.000 richieste; e in effetti il debito del comune non figura ancora estinto nell'aprile 1257, quando a Verona venne firmata la cosiddetta 'riconciliazione' tra i due fratelli da Romano<sup>156</sup>. Nell'occasione Ezzelino promise che « propter paupertatem hominum de Tervisio ad presens non compellet eos ad solutionem illius debiti sexaginta millium ibrarum quod ei dare tenentur quousque videre poterit quod facere possint ».

Si può supporre viceversa - con ovvia cautela, trattandosi di un *argumentum* almeno in parte *ex silentio* - che nei casi precedenti, fra il gennaio 1237 e il gennaio 1238, si fosse proceduto sulla base di mutui volontari. A supporto di questa affermazione si può portare infine una ulteriore considerazione, che andrebbe sorretta da una analisi compiuta della documentazione edita nel presente volume, impossibile a svolgersi in queste note introduttive. È facile infatti constatare che i 'pacchetti di obbligazioni' che figurano nei portafogli dei cittadini trevigiani del 1275 contengono in numerosi casi, per le quattro scadenze in questione, importi standardizzati e in cifra tonda, e molto spesso iterati nello stesso intestatario, anche se in vero altrettanto spesso figurano importi limitati e frazionati; e resta difficile, osserviamo per inciso, individuare il motivo per cui nello stesso giorno lo stesso cittadino si faccia rilasciare diverse obbligazioni per diverse somme di denaro.

Per fare un solo esempio, non può essere casuale che nella stessa data, l 30 gennaio 1237, il comune si impegni per due volte alla restituzione di 112 lire e 10 soldi a Iacopino « Calcavegla », e per due volte alla restituzione di 10 soldi al suo *vilicus*<sup>157</sup>; ma individuare la *ratio* che presiede a questo, come a numerosissimi altri casi, è allo stato attuale delle conoscenze impossibile.

Ma tornando al confronto di massima fra i dati relativi al luglio 1238 e quelli delle precedenti 'tornate', è facile constatare che soltanto le somme menzionate in quella data sono articolate in lire, soldi e denari, come se derivassero dalla moltiplicazione di un coefficiente d'estimo. Le eccezioni al riguardo sono pochissime; si vedano i seguenti due esempi, tratti dal primo *quaternus* di Semprebene di Salomone.

<sup>151.</sup> Cfr. Primus quaternus Semprebeni, doc. 123, p. 717.

<sup>152.</sup> Cfr. Primus quaternus Semprebeni, doc. 5, p. 644.

<sup>153.</sup> Grillo, L'introduzione dell'estimo e la politica fiscale del comune di Milano, p. 18.

<sup>154.</sup> Carlotto, La città custodita, p. 111.

<sup>155.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. dclxiv, p. 260.

<sup>156.</sup> Se ne veda il documento in Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, sez. i, doc. 30.

<sup>157.</sup> Cfr. Primus quaternus Semprebeni, docc. 129-132, pp. 721-723.

a Riese		
167 lire		
10 lire		
11 lire	5 soldi	
4 lire	10 soldi	
7 lire		
16 lire	10 soldi	
2 lire	4 soldi	
2 lire	4 soldi	
15 lire	12 soldi	8 denari
sa » da Cus	ignana	
204 lire	16 soldi	
25 lire		
25 lire		
10 lire		
20 lire		
33 lire	15 soldi	
11 lire	5 soldi	
4 lire	10 soldi	
4 line	10 coldi	
4 me	10 Solui	
8 soldi	8 denari	
	167 lire 10 lire 11 lire 4 lire 7 lire 16 lire 2 lire 2 lire 15 lire sa » da Cus 204 lire 25 lire 10 lire 20 lire 33 lire 11 lire 4 lire	167 lire 10 lire 11 lire 5 soldi 4 lire 10 soldi 7 lire 16 lire 10 soldi 2 lire 4 soldi 2 lire 4 soldi 15 lire 12 soldi  sa » da Cusignana 204 lire 16 soldi 25 lire 25 lire 10 lire 20 lire 33 lire 15 soldi 11 lire 5 soldi

4 lire

luglio 1238

A comprova di quanto ora affermato, sugli oltre 300 atti raccolti nel terzo e quarto dei *quaterni* di Semprebene - presi a mo' di esempio -, arrivano a specificare la somma prestata sino al denaro, esattamente come nei due 'pacchetti' qua sopra riprodotti, solo ed esclusivamente documenti redatti il 2 luglio 1238<sup>158</sup>, con una sola eccezione che costituisce in realtà una ulteriore conferma<sup>159</sup>. Evidentemente, le variabili possono essere molte, ed è bene quindi mantenere aperto il discorso: ma la circostanza non sembra essere casuale.

### 1.6. Dalla parte dei creditori: conservazione e circolazione dei 'titoli di credito'. Ritorno agli anni Settanta

Non stupisce che la restituzione di numerosissimi prestiti (o il risarcimento dei danni subiti « in servicio comunis », ai quali è dedicato un paragrafo successivo) qui documentati e certificati non sia stata effettuata nei termini previsti dai contratti di mutuo: entro dunque un anno, al massimo, dalla stipula. Le difficoltà economiche del comune di Treviso non erano destinate a calare. Il 14 maggio 1239 Alberico da Romano, Guecellone e Biaquino da Camino « occupaverunt civitatem Tarvisii tamquam tyranni », e la situazione politica cambiò, con l'espulsione di taluni personaggi legati alla pars Imperii e l'assunzione da parte dei tre milites del titolo di « capitanei comunis Tarvisii » l 60. E non stupisce neppure che la dilazione dei pagamenti sia rimasta in sospeso per tutto il periodo della successiva diarchia albericiana e caminese e della seguente esclusiva dominazione di Alberico. La continua emergenza militare, e dunque finanziaria, nella quale le istituzioni comunali e la società trevigiana si trovarono negli anni Quaranta e Cinquanta costituisce di per sé una spiegazione. La città si trovò sempre più strangolata, quasi circondata da un contado che i partigiani del nemico Ezzelino III conquistarono pezzo a pezzo fra il 1240 e il 1246; l'economia cittadina divenne sempre più asfittica e povera di risorse di risorse scenario di

<sup>158.</sup> Cfr. *iii quaternus Sençanomi*, docc. 30, pp. 131-132; doc. 45-46, pp. 140-142; doc. 55, pp. 147-148; doc. 99, p. 174; doc. 127, p. 190; *iv quaternus Sençanomi*, doc. 25, p. 221; doc. 134, p. 288; ecc.

<sup>159.</sup> Si tratta dell'atto con il quale il comune si impegna a restituire la somma anticipata da un prestatore, che è in realtà un fornitore di materiale, per l'acquisto di 47.000 pietre usate p er la lastricatura della piazza di S. Leonardo (cfr. *iv quaternus Sençanomi*, doc. 18, p. 850 [30 gennaio 1237]).

<sup>160.</sup> Rando, La classe dirigente trevisana, p. 104.

<sup>161.</sup> Il Biscaro (Biscaro, *I patti della riconciliazione di Alberico da Romano*, p. 70) coniò l'efficace definizione di « un osso bene spolpato », ripresa da Rando, *La classe dirigente trevisana*, p. 110.

emergenza che vanno considerate le richieste di risarcimento relative agli anni Quaranta che i cittadini trevigiani presentarono nel 1275: pochissime ma significative quelle relative al quinquennio 1240-1245, nessuna (con un'unica eccezione) nel quindicennio successivo.

Ĉi limitiamo in questa sede a menzionare i più significativi tra questi episodi.

Nel 1240 viene chiesto il rimborso di un unico prestito, concesso al comune (e forse non è un caso) da un vicentino<sup>162</sup>. Nel 1241 il comune si obbliga a restituire a Enrigetto « de Strassio », dando in pegno i mulini sul Sile (e dunque uno zoccolo duro del patrimonio comunale, uno dei pochi beni intra-urbani economicamente produttivi) 300 lire usate per pagare i soldati feltrini e bellunesi, all'interesse del 40% annuo<sup>163</sup>. Nel 1242 il comune di Treviso s'impegnò invece a restituire a Gabriele Sanzi il residuo del salario dovutogli per i servizi prestati nel 1238<sup>164</sup>, e a rimborsare entro 30 giorni alla famiglia da Scorzé 700 lire di danno per l'incendio del castello e della motta omonimi, con abbattimento del dongione<sup>165</sup>. Nel 1243 è la volta del capitolo della cattedrale di Treviso a prestare 500 lire al comune 166. Nel 1245 infine il comune assunse l'obbligo a far fronte al credito esibito dal medico Salarino, per le cure prestate ad una cinquantina di feriti all'assedio di Montebelluna e della rocca di Asolo (« Braida ») nel 1241<sup>167</sup>, nonché a risarcire il notaio Vendramo « de Salcheto » incarcerato per otto mesi dal comune di Zenson<sup>168</sup>.

Come è stato opportunamente osservato, è ragionevole pensare che questa carenza di documentazione, che diventa assoluta, abbia motivazioni diverse: da un lato, un oggettivo calo del fenomeno, per i motivi or ora accennati, e dall'altro una deliberata distruzione della documentazione relativa ad eventuali prestiti fatti al comune durante il regime albericiano<sup>169</sup>: che nel clima politico della restaurazione degli anni Sessanta avrebbe potuto esser letta come sostegno al nefando regime. È noto che il 1245 fu considerato *a posteriori*, al momento della restaurazione post-albericiana degli anni Sessanta, il momento di discrimine, di inizio della tirannide a valle del quale la validità giuridica delle transazioni economiche era da revocare in dubbio: nel 1260 si diede corso «all'annullamento per disposizione statutaria degli atti di vendita degli ultimi quindici

Se tale distruzione vi fu, essa configura una sostanziale diversità di atteggiamento rispetto al ventennio 1240 c.-1259 fra il comune di Treviso e il comune di Vicenza, se è vero - come pare - che Vicenza intese « salvaguardare in pieno la credibilità delle finanze pubbliche », e che si stabilì nel 1259 che « i debiti elencati nei 10 "libri qui fuerunt facti tempore compromissi perfidi Ecelini" e posti al sicuro presso i frati di Santa Corona sarebbero stati onorati come tutti gli altri debiti del comune »171.

Non è dunque forse un caso che l'unica, isolatissima richiesta di risarcimento relativa al quindicennio 1245-1259 presentata nel 1275 al comune di Treviso si riferisca ad una richiesta (risalente al 1248)<sup>172</sup> del notaio Benello del fu Iacopo Sigifredo, che chiede (ottenendo un impegno formale da onorarsi entro un anno) il pagamento di 400 lire « pro residuo sui sallarii quod habere debebat a comune Tarvisii ». Egli aveva trascorso infatti 1405 giorni - oltre quattro anni, dunque -, col compenso di 8 soldi al giorno, a servizio del comune « in curia regis Antegrani »173: espressione che non è stato possibile chiarire, e che forse è il frutto di un fraintendimento di lettura da parte del notaio trascrittore; ma che sembra rinviare comunque ad un contesto istituzionale di inoppugnabile legalità, quale che sia la *curia* e il *rex* al quale ci si riferisce.

<sup>162.</sup> Cfr. Quaternus [...] (1237-1243) del notaio Semprebene, doc. 65, p. 567.

<sup>163.</sup> Cfr. Quaternus iii Sençanomi, doc. 3, pp. 115-116.

<sup>164.</sup> Cfr. Quaternus v Sençanomi, doc. 76, p. 338. 165. Cfr. Quaternus iii Sençanomi, doc. 1, p. 112.

<sup>166.</sup> Cfr. Quaternus i Sençanomi, doc. 131, pp. 85-86. 167. Cfr. Quaternus iii Sençanomi, doc. 92, pp. 168-170, e tav. iv. 168. Cfr. Sextus quaternus Semprebeni, doc. 18, p. 968.

<sup>169.</sup> Per questa ipotesi, alla quale si è già accennato *supra*, nota 36 e testo corrispondente, cfr. Rando, *La classe dirigente trevisana*, pp. 127-128. La locuzione « debita omnia facta ante potestariam domini Marci Badoarii » usata nello statuto caminese (1284) potrebbe evidentemente riferirsi a questo periodo (cfr. *infra*, nota 188 e testo corrispondente).

<sup>170.</sup> Cfr. supra, nota 34 e testo corrispondente.

<sup>171.</sup> Carlotto, La città custodita, p. 126.

<sup>172.</sup> Cfr. Sextus quaternus Semprebeni, doc. 1, pp. 957-958.

<sup>173.</sup> Si ringrazia À. Ciaralli, dell'Università di Verona, per aver confermato questa lettura.

Nel frattempo, ovviamente, le obbligazioni del comune di Treviso verso i privati cominciarono a circolare e a passare di mano in mano, secondo una pratica piuttosto diffusa in diverse città italiane. L'esempio più noto nel territorio veneto (ma rilevante anche nel panorama dell'Italia centrosettentrionale) è quello di Vicenza nella seconda metà del Duecento, sul quale si tornerà brevemente più avanti: qui i crediti dei privati verso il comune, rogati da notai, sono frequentissimamente oggetto di trasferimento di proprietà, o lasciati in eredità<sup>174</sup>. Lo stesso accadde a Treviso: in qualche caso sin da pochissimi mesi dopo la stesura delle carte di debito da parte del comune, o addirittura pochissimi giorni dopo una sentenza del giudice comunale che ratifica l'obbligo di un risarcimento.

Gli esempi sedimentatisi nella documentazione presentata nel 1275 sono poco numerosi, ma significativamente vari per tipologia. In qualche caso, insieme alla carta di obbligazione rilasciata da parte del comune circola un'altra carta, redatta da un altro notaio, dalla quale consta che « in isto instrumento *<cioè sulla carta di obbligazione>* habet ius » un'altra persona: così accade nel maggio 1236, quando risulta che Benedetto murario ha diritti sul credito di 255 lire vantato a partire dal gennaio 1236 - dunque pochissimi mesi prima - da Giovanni da Barcon<sup>175</sup>. Nel 1237, il notaio Omobono « de Marsilio » cede a Leonardo figlio del *merçator* Margnano i diritti sul credito che aveva verso il comune per il risarcimento, confermato da una sentenza del giorno precedente<sup>176</sup>, e analogamente nel 1241 Iacobino da Cavaso cede i suoi diritti per un risarcimento a tale Ordano « de Maresto »<sup>177</sup>.

Di un altro trasferimento di crediti abbiamo prova in un atto del 1244, ancorché l'uso del verbo 'cedere' non consenta di affermare in modo incontrovertibile che si tratti di una cessione dietro compenso. Il *calegarius* Gravo infatti « cessit ius suum dicto Bartholomeo <de Montebelluna> in dicto debito » (il riferimento è all'atto citato in precedenza); per motivi imprecisati, la « carta cessionis scripta per Andream Bellello notarium » e presentata nel 1275 dagli eredi di Bartolomeo da Montebelluna è in questo caso annotata da Semprebene<sup>178</sup>.

Quanto ai trasferimenti per eredità, il caso è ovviamente frequentissimo, ma meritano di essere segnalate un paio di occasioni nelle quali il destinatario finale è un convento mendicante. Particolarmente significativo il caso del *dominus* Preto da Mestre, che lascia i suoi diritti (forse con l'intero suo patrimonio?) ai « pauperes Christi ». Si tratta di cinque crediti (per un totale di 880 lire circa, dunque una somma abbastanza consistente); nel 1275 è il francescano Iacopo, verosimilmente esecutore testamentario del prestatore e di un'altra donna della sua famiglia, a presentare a nome proprio e in quanto guardiano del convento di San Francesco i documenti, appunto « hereditario nomine pauperes *<così, per* pauperum> Christi »<sup>179</sup>. Anche frate Odorico, « sindicus » del monastero delle clarisse della Cella, presenta nel 1275 dodici attestazioni rilasciate a Sandio figlio del *dominus* Folco « de Rondino »<sup>180</sup>, appartenente ad una nota famiglia cittadina, discendente di un giudice importante e attivissima negli anni Trenta e Quaranta nel sostegno al movimento francescano e ad altre istituzioni ecclesiastiche<sup>181</sup>.

È molto probabile che l'analisi sistematica della documentazione dei decenni centrali del Duecento (archivi famigliari ed ecclesiastici, questi ultimi sia trevigiani che veneziani) possa far emergere qualche altra traccia di questa circolazione. Limitandosi qui alla documentazione comunale trevigiana, si può osservare che può certo apparire lungo l'arco di quindici anni lasciati trascorrere dal ripristino delle istituzioni comunali (1259) senza che da parte dei moltissimi creditori venisse intrapresa alcuna azione nei confronti del comune insolvente. Per altri versanti, gli strascichi dell'età albericiana e pre-albericiana erano stati risolti con un po' di anticipo: è sufficiente una rapida lettura delle carte qui edite, relative agli inventari « de podere et hereditate » pubblicati dal

<sup>174.</sup> Carlotto, La città custodita, pp. 200-214; Müller, The Medieval Money Market, p. 456.

<sup>175.</sup> Cfr. Quaternus viii Sençanomi, doc. 17, p. 459.

<sup>176.</sup> Cfr. Quintus quaternus Semprebeni, docc. 27-28, pp. 954-955 (rispettivamente 6 e 7 aprile).

<sup>177.</sup> Cfr. Quaternus vi Sençanomi, doc. 74, p. 423.

<sup>178.</sup> Cfr. Primus quaternus Semprebeni, doc. 159, p. 738.

<sup>179.</sup> Cfr. Quaternus viii Sençanomi, docc. 109-113, pp. 518-521.

<sup>180.</sup> Cfr. Quaternus vi Sençanomi, docc. 49-60, pp. 407-415.

<sup>181.</sup> Cfr. Rando, Minori e minoritismo nella società, pp. 147-150. 182. È la sezione iii di questa edizione.

consiglio dell'estimaria del comune di Treviso nel 1266<sup>182</sup>, per verificare che i crediti (tra privati) lì documentati risalgono per la quasi totalità ad almeno trent'anni prima. E ciò prova fra l'altro che un'attesa di trenta e più anni, per il recupero di un credito, non era un'eccezione. D'altronde, anche negli anni Sessanta i problemi che si imposero al comune furono notevoli, e tali da relegare in secondo piano altre esigenze. Negli anni Settanta, come si accennava all'inizio di questo paragrafo, si aprì forse uno spiraglio di relativa tranquillità economica e politica, tale da suggerire ai creditori del comune di operare quella pressione politica che si espresse nella commissione del 1275 e nella conseguente iniziativa della redazione dei *quaterni* notarili qui editi.

È chiaro che il complesso dei dati risultanti dalle richieste di risarcimento presentate nel 1275 potrà costituire un ottimo punto d'osservazione per l'analisi della dinamica sociale trevigiana nei decenni centrali del Duecento, una volta che si abbia chiara percezione dei meccanismi di conservazione e di circolazione dei documenti di credito nell'arco dei trent'anni e più fra il 1240 e il 1275: continuità o scomparsa di famiglie e di individui, livelli di coinvolgimento nella politica cittadina di famiglie cittadine e rurali. Un'analisi approfondita di questi dati non può essere tuttavia condotta in questa sede: i nominativi dei prestatori attestati nei quaterni sono come si è accennato oltre 300, e studiarne a fondo le vicende fra gli anni Trenta e gli anni Settanta significherebbe ripercorrere compiutamente la parabola della classe dirigente trevigiana nel Duecento, prima e dopo l'età albericiana 183. È un compito che resterà affidato, evidentemente, ai futuri utenti di questa edizione, allo scopo di confermare l'impressione che l'età albericiana non abbia avuto « caratteri dirompenti »184, al di là della cesura che la classe dirigente trevigiana 'volle' individuare nella fine sanguinosa del tiranno, o meglio dei tiranni (ottobre 1259). L'indice predisposto a corredo di questa edizione, che mette a confronto le tre principali tipologie di cittadini che nel 1275 presentano titoli di credito (i prestatori stessi, i loro eredi, ovvero terzi), costituisce già un ottimo strumento di lavoro in questa direzione.

In questa sede basterà osservare che sembra prevalere, complessivamente, la continuità nel possesso delle cedole di prestito nell'ambito famigliare. Assodato innanzitutto che non è irrilevante il numero di coloro che - avendo prestato alla fine degli anni Trenta - sono ancora in vita quarant'anni più tardi e rivendicano personalmente, la maggior parte di coloro che nel 1275 richiedono dal comune di Treviso il rimborso dei propri crediti risulta in effetti riconducibile ad un ascendente, che aveva erogato il prestito. Non mancano tuttavia coloro che presentano cedole acquisite da terzi; in qualche caso, è accertato che il detentore del documento del 1275 opera « sicut creditor »<sup>185</sup>. E infine, un tratto comune agli uni e agli altri è la presentazione di un numero abbastanza consistente di carte: è raro che se ne presenti una sola, molto più frequente invece uno *stock* di 5, 10 carte di mutuo, o anche di più.

Si prenda in esame, a titolo di esempio, il primo *quaternus* redatto da Senzanome Lombardi, che comprende 170 documenti. Fra i creditori che esibiscono le proprie carte, figurano gli esponenti di casate autorevolissime del ceto dirigente trevigiano, che nei decenni intercorsi avevano percorso itinerari diversi e accidentati. Citeremo per primi Manfredino da Ragione (un ascendente del quale era stato tra i funzionari del comune attivi negli anni Trenta) e Alberto Ricco, appartenente ad una delle famiglie più in vista della Treviso degli anni Sessanta e Settanta, che presenta carte di debito per un ammontare di 1767 lire, pertinenti tutte al padre Iacopino<sup>186</sup>. Di non minore rilievo altri nominativi: il giudice Leonisio da Riese, il giudice Roberto Ordelaffi, Beraldino Beraldi « de Crucevia » e Gerardo di Aldobrandino Beraldi di S. Bartolomeo, Bazzoletto « de domino Alberto de domina Valença », Nicola « de Sclavo », un Menegoldi, un Tizzoni, gli eredi del *campsor* Marco Grasso; e ancora, i da Colbertaldo, i Dobra, gli eredi di Griberto da Oderzo, i da Bottenigo. Raramente costoro presentano meno di 5-6 carte; tutti questi 'portafogli' comprendono tanto atti

<sup>183.</sup> Per il che non si può che rinviare qui alle suggestive ricerche recenti di Daniela Rando, raccolte in *Religione e politica nella Marca*, i (*Società e istituzioni*), oltre che ovviamente alle indagini sempre basilari del Biscaro.

<sup>184.</sup> Rando, La classe dirigente trevisana, p. 117.

<sup>185.</sup> È il caso del notaio Gerardo « de Diapoldo », creditore per l'asse patrimoniale degli eredi del *pelliparius* Giovanni Crosnella (*Primus quaternus Semprebeni*, doc. 88, p. 696).

<sup>186.</sup> Il miglior quadro d'insieme su queste famiglie, e su buona parte di quelle citate in seguito, resta quello fornito dai saggi più volte citati di D. Rando, in particolare *La classe dirigente trevisana*, cit., e in generale *Religione e politica nella Marca*, I, *ad Indicem*. Un'analisi puntuale esula dai limiti di questo saggio.

relativi al periodo gennaio 1237-gennaio 1238, quanto atti del luglio 1238 (quando fu imposto, se è valida l'ipotesi a suo luogo prospettata, un mutuo forzoso su base d'estimo). Si può dunque constatare che dal modesto punto d'osservazione costituito dalle vicende del prestito al comune un buon numero di famiglie trevigiane, che negli anni Trenta aveva sostenuto - non solo col prestito imposto nel 1238, ma anche coi prestiti volontari del 1237 - il comune cittadino, mantiene un solido rapporto con l'istituzione pubblica, e conserva tenacemente la documentazione relativa ai propri crediti.

Notevolmente inferiore è in questo *quaternus* il numero di coloro che presentano titoli di credito concessi a persone apparentemente non legate da parentela. Francesco da Pero, per esempio, produce 11 documenti che erano stati concessi a un *pelliparius*, Nicola « de Aldiçerio »; Giacomo da Barcon ne presenta altrettanti emessi a nome di Zambono « de Çoia »; si è poi già ricordato Todaldo, che ha acquisito i crediti del padre Pellegrino e degli eredi di Guidotto « de Candelino ». Tutti costoro peraltro restano, allo stato attuale delle ricerche, dei puri nomi.

Prendiamo ora in considerazione il primo *quaternus* di Semprebene di Salomone. Anche in questo caso, le continuità famigliari sono piuttosto numerose, e riguardano casate significative: i da Riese, diversi rami degli Ainardi (fra i quali quello di Tebaldo Ainardi, creditore per oltre 4000 lire, l'ammontare in assoluto più alto dell'intero *corpus* documentario), i discendenti del giudice Licanore, ed altre di minor rilievo almeno allo stato attuale delle conoscenze (« de Barbis », « de Villano », gli eredi di Pietro *boaterius*, gli eredi del notaio Guglielmo « de Offo » di Zero Branco, ecc.). È da osservare de almeno in un paio di casi (i da Riese, i Tizzoni) ritornano in questo *dossier* esponenti di famiglie già citate nel precedente, appartenenti dunque a rami patrimonialmente separati. Sull'altro versante, quello della circolazione e del trasferimento di crediti che approdano alle mani di terzi, anche in questo caso ritroviamo una casistica ricca e significativa. Al *campsor* Enrico Semitecolo subentra così uno Iacopo Pitarino; al giudice Magno, morto fra 1237 e 1238 dopo aver prestato la somma cospicua di 1000 lire, subentra in un primo momento il figlio Marino, ma poi - certo, a distanza di decenni - uno Iacopo da Lanzago, purtroppo non altrimenti noto.

# 1.7. L'epilogo: un nulla di fatto

Come si è già anticipato, la complessa operazione impostata nel 1275 e svolta nei mesi successivi (come si ricorderà, la redazione della seconda serie di *quaterni*, quella di Andrea da Foligno, di Iacopino « de Ardengo », di Paolo è databile ai primi mesi del 1276) sembra esser rimasta in larga misura lettera morta. Le stesse caratteristiche estrinseche della documentazione edita in questo volume ne fanno fede.

Successivamente alla stesura delle due serie di *quaterni* e ai successivi controlli, una sola annotazione è vergata su uno di essi: il 14 aprile 1277 da uno scriba ignoto, in calce alla c. 105r (nel terzo *quaternus* di Senzanome Lombardi). Riguarda il prestito di 300 lire (garantito dai mulini del Sile e finalizzato al pagamento del salario dei *milites* feltrini e bellunesi « in servicio comunis ») concesso nel 1241 da Bonifacino Tizzoni al comune albericiano. Nell'occasione il prestatore, dimostrando indubbio realismo, rinuncia ai suoi diritti e dichiara « se nil debet habere et nil velle a comuni Tarvisii de hoc debito » di ben 36 anni prima, ma soggiunge « de aliis debitis sic ».

Proprio questa distinzione operata dimostra invero che all'epoca le speranze dei creditori di ricavare qualcosa erano ancora vive. E non si può escludere che dalla documentazione privata trevigiana degli anni Settanta emerga ancora qualche riferimento significativo. Per ora, ci si deve accontentare delle tracce, labili e incerte, che ritroviamo negli statuti cittadini.

Non è del tutto escluso infatti che anche (ed ancora) a questi *debita vetera* del comune si riferissero quelle rubriche dello statuto caminese che mettono sì in primo luogo l'impegno per il comune di « querere concordiam cum creditoribus illorum de Romano », specie « cum illis qui volunt sua debita iuste »; ma che prevedono altresì che tre *module* di 8 persone ciascuna (4 nobili e 4 popolari) elette tra coloro che « non sint de creditoribus comunis » dal podestà e dai consoli «debeant providere cum domino potestate et creditoribus comunis separatim de debitis veteribus

comunis Tarvisii », istruendo la pratica per i consigli del comune<sup>187</sup>. Proprio la neutralità del riferimento potrebbe suggerire un richiamo ad impegni contratti dal comune in un tempo precedente all'inizio della dominazione albericiana. E anche la formulazione adottata nello stabilire una sospensiva triennale di questi statuti non esclude nella sua asetticità cronologica un rinvio a debiti così risalenti: « quod debita omnia facta ante potestariam domini Marci Badoarii potestatis Tarvisii [e dunque ante ottobre 1259] et hoc statutum pendeant usque ad tres annos venturos »<sup>188</sup>.

Peraltro, per far fronte a questi impegni, risorse nuove non potevano evidentemente che provenire dalla confisca dei beni degli avversari politici. Del recupero dei beni dei da Romano si occupa del resto proprio lo statuto di età caminese, che stiamo qui utilizzando<sup>189</sup>; e ovviamente si mise a frutto in quegli anni la confisca dei beni di coloro che nel 1283, quando Gherardo riceve l'*arbitrium*, non erano *ad mandata* del comune<sup>190</sup>, rimborsando ai sostenitori caminesi i prestiti fatti al comune « tempore guerre illorum de Castellis »<sup>191</sup>. Paradossalmente, proprio la relativa concordia civica, o 'allentamento della tensione politica, che caratterizzarono gli anni Settanta a Treviso e che avevano resa plausibile la richiesta di rimborso dei crediti degli anni Trenta, ne rese impossibile il soddisfacimento.

# 1.8. Mutui ai comuni nell'Italia duecentesca: un quadro comparativo

La documentazione trevigiana degli anni Trenta relativa ai mutui - a quanto consta mai utilizzata sinora, se non come occasionale serbatoio di notizie da parte degli studiosi locali<sup>192</sup> - si colloca in una congiuntura significativa per la storia della fiscalità comunale, della quale è qui opportuno dar conto brevemente.

È ben noto che i primi decenni del Duecento sono infatti lo snodo decisivo per l'elaborazione e la circolazione di una 'cultura' amministrativa comune e diffusa in tutte le città dell'Italia centro settentrionale, che sotto la spinta incalzante delle urgenze militari predispone nuovi strumenti di prelievo e coinvolge sempre più direttamente i cittadini, in particolar modo sotto i regimi 'popolari'. In questo contesto la pratica dell'indebitamento del comune nei confronti dei cittadini assume un'importanza crescente e generalizzata, dopo le prime esperienze di Pisa, Venezia, Genova<sup>193</sup>; lungo il secolo alla modalità del mutuo volontario si affianca il prestito forzoso imposto ai cittadini su base d'estimo. E il caso trevigiano su questo sfondo è importante per due motivi. Il primo dato è quello di una notevole precocità: attorno al 1213 la prassi del prestito al comune è, si è visto, certamente già operante e regolata dallo statuto cittadino, e non sono molte le città italiane

<sup>187.</sup> Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, l. i, st. lxxx, pp. 81-82. Lo statuto richiama nella prima parte anche le formulazioni più antiche (espresse in prima persona nel « sacramentum potestatis ») degli obblighi del podestà circa il « debitum comunis per me et sub me et ante me factum », con uso anche del termine «debitum vetus». 188. Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. lxxv, p. 81-82, e cfr. anche *ibidem*, ii, l. i, st. lxxx, p. 63. Il comune era impegnato ad onorare i debiti contratti con il comune di Padova al momento dell'insignorimento di Gherardo da Camino (*ibidem*, st. cxxxiii, p. 72: « ad solvendum debitum Padue »).

<sup>189.</sup> Dei beni « olim illorum de Romano » e del loro recupero da parte del comune si occupa lo statuto caminese (Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, l. i, st. lxv, lxvi, p. 60 [rubriche], st. lxxviiii, lxxx, lxxxi, pp. 62-63) e ancora la compilazione del 1313 (*ibidem*, l. i, st. lxxvi, lxxviii, lxxxi). Sull'argomento si sofferma brevemente Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, p. 140.

<sup>190.</sup> Entro 15 giorni i loro beni dovevano essere dati « in solutum illis qui mutuaverint comuni Tarvisii », mediante l'usuale procedura di vendita all'incanto.

<sup>191.</sup> AST, *Ospedale Civico*, perg. 3761, 9 gennaio 1285; Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, pp. 102-103, nota 5.

<sup>192.</sup> Si vedano *passim*, nell'apparato critico dei singoli documenti di questa edizione, gli scarni riferimenti a menzioni e utilizzazioni da parte del Biscaro (soprattutto nel lavoro sulla riconciliazione del 1257 fra Alberico ed Ezzelino III da Romano: Biscaro, *I patti della riconciliazione*, cit.) e del Liberali (nei saggi introduttivi all'edizione degli statuti). Un rapido cenno anche in Carlotto, *La città custodita*, pp. 125-126.

<sup>193.</sup> Basti qui il rinvio ai noti e ancora validi studi di Luzzatto, Violante, e altri. In generale sul tema della fiscalità comunale fra XII e XIII secolo cfr. la lucida rassegna recente di Mainoni, *A proposito della « rivoluzione fiscale »*, pp. 5 ss., con rinvio alla bibliografia; e della stessa autrice cfr. *Finanza pubblica e fiscalità*, pp. 449-470.

che possono vantare attestazioni di prestito così antiche<sup>194</sup>. In secondo luogo, è opportuno ricordare sul piano storiografico che proprio su queste fonti trevigiane svolse le sue prime riflessioni in tema di fisco comunale e di prestiti Gerolamo Biscaro. Non pubblicò nulla, ma qui maturò quell'attenzione al problema poi così sottilmente e acutamente applicata nei suoi studi milanesi, tuttora fondamentali<sup>195</sup>. Le fonti trevigiane duecentesche recuperano quindi, anche sotto questo particolare punto di vista, una loro importanza (pur se non manifesta) nel panorama italiano.

Grosso modo, le scelte operate in questi anni da comuni grandi e piccoli sono comparabili, anzi significativamente convergenti. Significativo è l'esempio di Milano, studiato recentemente dal Grillo che ha fruttuosamente ripreso appunto le indagini del Biscaro.

Nel 1237, nel vivo della lotta contro l'imperatore, il comune di Milano si impegnò con molti cittadini, attraverso una serie di « promissiones et obligationes », alla restituzione di quanto prestato: rogò tali atti il notaio di una magistratura specificamente addetta alla bisogna (« sindici constituti per commune Mediolani et per Portam Romanam ad promissiones et obligationes faciendas »). Logica conseguenza fu, negli anni immediatamente successivi, la creazione di un «officium carta rum faciendarum de debitis comunis», attestato nel 1241. Infatti dalle «promissiones et obligationes» originò una nuova tipologia documentaria, costituita da semplici «»pagherò », bollette rilasciate dal comune al posto del denaro contante per pagare le proprie spese correnti e straordinarie »<sup>196</sup>. Sulla natura diplomatistica di questi documenti, forse rogati da notai, non si possono acquisire certezze, non essendone sopravvissuto alcuno; si sa peraltro che queste carte non solo venivano lasciate in eredità<sup>197</sup>, ma anche circolavano ampiamente come moneta sostitutiva, visto che le formule adottate dai notai lombardi (e non solo milanesi) nei contratti fra privati ne vietano l'uso per i pagamenti, imponendo invece l'uso del contante; il che prova indirettamente che la circolazione era reale, «forse ancora nella prima metà del Trecento»<sup>198</sup>.

Tra i comuni minori, la documentazione più ricca e meglio nota (e interessante in questa sede anche per la contiguità territoriale) è forse quella di Bassano, sopravvissuta nell'archivio comunale in conseguenza del complesso intreccio che si viene a creare fra mutui e collette e della pratica della riaccensione di mutui scaduti<sup>199</sup>.

<sup>194.</sup> Una di queste è Biella, per la quale cfr. Sella (a cura di), *Il libro dei prestiti* (a partire dal 1219). Si tratta di un documento isolato, nel quale tuttavia il comune, rappresentato da consoli e *clavarius*, prende a prestito una somma al mese di agosto, da restituire entro san Martino « cum dampnis expensis et guiardonis »: dunque seguendo uno schema simile a quello trevigiano. La documentazione biellese è fitta per gli anni 1289-1290, 1313-1314, 1345; sono attestati prestiti sia di importo standardizzato che irregolare, tutti erogati da *cives* biellesi. È importante ricordare che, quantunque l'editore parli di 'libro dei prestiti', si tratta in realtà di documenti sciolti, redatti su pergamene *incis*ee legate insieme in epoca imprecisata (cfr. p. xiv). Il Sella ricorda (p. vi nota) che anche a Vercelli il comune fece redigere « due libri del debito pubblico ».

<sup>195.</sup> Si cfr. BCT, ms. 2447, fasc. 1 (« Appunti e documenti di storia politica e finanziaria ») e fasc. 5 (« Appunti e documenti di storia economica e finanziaria trevigiana »); per un inventario del ricchissimo fondo Biscaro (mss. 2445-2465), recentemente ordinato, cfr. Lippi (a cura di), *Catalogo dei manoscritti*, pp. 49-69 (a p. 51 il cenno ai fascicoli sopra menzionati).

<sup>196.</sup> Grillo, L'introduzione dell'estimo e la politica fiscale, pp. 22-23.

<sup>197.</sup> Ibidem.

<sup>198.</sup> Mainoni, *Le radici della discordia*, p. 12, ove si rinvia oltre che a Biscaro, *Gli estimi del comune di Milano*, pp. 440-442 (e inoltre pp. 380, 383), anche al saggio risalente al 1924 di J. Wackernagel, *Städtische Schuldscheine als Zahlungsmittel im 13. Jahrhundert*, pp. 32 (estr.), nato in diverso contesto erudito.

<sup>199.</sup> La precoce padronanza della tecnica documentaria a proposito dei contratti di mutuo da parte dei notai del modesto borgo non ha nulla da invidiare a quella dei notai dei maggiori centri urbani. Del resto, i formulari notarili veneti degli anni Venti del Duecento (quelli del padovano Corradino, e del veronese Ventura da S. Floriano) collocano il contratto di mutuo al posto d'onore, trattandolo per primo, in quanto « nobis frequencius acurente » (lo ricorda, rinviando alle fonti e alla bibliografia, Carlotto, *La città custodita*, p. 139 nota 36). Tali autori inoltre sanno bene che formulari dei prestiti privati e pubblici sono sostanzialmente coincidenti (come accade anche a Treviso; cfr. *supra*, testo corrispondente a note 120 e 125).

Nel comune pedemontano, l'indebitamento nei confronti di prestatori locali (con formulari e prassi fideiussorie già consolidate) è diffusa a partire dal secondo decennio del secolo; a partire dal 1220 circa si fa sentire l'influenza vicentina in termini normativi (col riferimento all'interesse del 15% annuo statutariamente fissato dalla città berica) ed economici (con la prevalenza di prestatori provenienti da Vicenza). Gli anni Trenta segnano anche a Bassano, come altrove, il «democratizzarsi del prestito pubblico che è il fenomeno più appariscente fino alla fine del decennio»: molti cittadini sono chiamati a prestare somme relativamente modeste, con interessi più favorevoli al comune (10% il primo anno e 15% nei successivi), mentre si fa ogni sforzo per saldare i debiti cospicui del passato<sup>200</sup>.

Non vi fu dunque né nei comuni maggiori né in quelli più modesti una cosciente volontà di creare un debito pubblico consolidato; i debiti contratti con i privati negli anni Trenta e Quaranta appaiono una soluzione di ripiego, un espediente adottato in un momento di carenza di liquidità, ma l'orientamento resta quello di rimborsare a breve termine<sup>201</sup>, come dimostra anche l'evoluzione dei decenni successivi. È ragionevole pensare che questo fossero le prospettive più verosimili anche per il ceto dirigente trevigiano. Il pagamento regolare di interessi, in un'economia non adeguatamente monetarizzata come quella trevigiana, nella quale la 'camera di compensazione' tra economia monetaria ed economia non monetaria costituita dall'ufficio dell'estimaria restò sempre così importante e strategico, sarebbe stato - sempre e comunque - difficile e problematico. Ciò avrebbe potuto realizzarsi, se il comune avesse potuto destinare risorse relativamente stabili a questo scopo. Ma il consolidamento del potere 'criptosignorile' di Alberico da Romano rese impossibile tale evoluzione, così come aveva reso incerto o parziale il rimborso a breve.

Per quanto riguarda la seconda metà del Duecento, la richiesta di risar cimento avanzata dai cittadini trevigiani nel 1275, e più in generale la politica di prestiti coatti portata avanti dal comune di Treviso prima e soprattutto dopo l'esperimento signorile caminese<sup>202</sup>, si inscrive in un quadro molto complesso e ricco, del quale ci limiteremo a menzionare qui alcuni tratti. I mutui volontari o coatti raggiungono in linea di massima in questi decenni la maggior diffusione, anche se le esperienze appaiono notevolmente diversificate. A mero titolo di esempio, segnaliamo il caso del comune di Novara negli anni Ottanta, sulla base degli statuti del 1277 (e delle addizioni successive). La denominazione oscilla significativamente (« mutuum seu depositum seu talea ») e indica che l'opzione è per il prestito forzoso, sino ad un tetto massimo di 300 lire imperiali all'anno. Per rimborsare il prestito - l'obiettivo è infatti sempre l'estinzione, mai il consolidamento - il podestà deve imporre un fodro (« et fiat cuilibet creditori instrumentum cum guidardono sicut capit sol. iii de libra ») oppure può utilizzare i cespiti di un dazio di pedaggio (col quale « solvatur et solvi debeat primo d e b i t u m c a r t a r u m de quo fit mentio in reformatione consilii hodie facti et celebrati »)<sup>203</sup>.

Anche a Bergamo, alla fine del Duecento, «ci si stava avviando verso un sistema di debito pubblico», che poi la linea di politica fiscale adottata dalla signoria viscontea nel primo Trecento avrebbe smentito. Un importante registro contabile del comune, risalente al 1303, evidenzia come il comune avesse rilasciato *brevia* notarili a cittadini (probabilmente abbienti), con scadenza a breve termine, interesse (« pro guaterdone », con scelta lessicale analoga a quella novarese) al 15% e assai più raramente al 20% o al 10% annuo (e non senza negoziazioni di vario genere al proposito)<sup>204</sup>. Dunque, da una tipologia documentaria diversa e particolarmente significativa, come quella di un registro di contabilità, emerge un meccanismo sostanzialmente analogo a quello operante a Treviso.

<sup>200.</sup> Scarmoncin, *Debito pubblico e politica comunale a Bassano*, pp. 11-20 (per il secondo decennio del Duecento) e 27-43 (cap. ii, « Debito pubblico e politica comunale durante la signoria di Alberico da Romano »), in particolare pp. 37 (scadenza, riaccensione e tentata estinzione di debiti consistenti), 39 (« diminuzione dell'entità dei prestiti » negli anni Trenta: per il solo anno 1235 si dispone di un centinaio di atti di prestito, rogati in giorni prestabiliti e con formulari standardizzati, per i quali si corrispondono interessi nel 1237 e 1238).

<sup>201.</sup> Grillo, L'introduzione dell'estimo e la politica fiscale, pp. 22-23.

<sup>202.</sup> Per ampie informazioni sui « mutua imposita » del secondo decennio del Trecento, sotto la pressione delle guerre in atto nella Marca Trevigiana, cfr. Marchesan, *Treviso medievale*, pp. 218-229.

<sup>203.</sup> Cfr. Ceruti (a cura di), *Statuta communitatis Novariae anno mcclxxvii*, rispettivamente pp. 91-92 (st. clxxxxix per l'imposizione e la denominazione), pp. 130-131 e 197 (per le modalità di estinzione; cfr. rispettivamente st. ccxcviii e cdxxvii). Cfr. inoltre p. 332 nota 345 (gestione del prestito da parte di un umiliato, 1281).

<sup>204.</sup> Mainoni, *Le radici della discordia*, p. 12 (*Introduzione*) per la citazione, e pp. 29-30 (cap. i, *Il comune monopolistico*); nelle pagine successive l'autrice sottolinea anche l'importanza del prestito imposto coattivamente alle comunità rurali. Si cfr. inoltre, alle pp. 151-214, l'edizione della fonte documentaria citata nel testo.

Ma una particolare attenzione meritano in questa sede, anche per contiguità territoriale, le esperienze delle città - maggiori e minori - della Marca Trevigiana. Da esse vengono, in un caso come si è visto già per la prima metà del Duecento, spunt i di comparazione significativi e pertinenti.

La ulteriore documentazione del comune di Bassano, abbastanza ricca soprattutto per gli anni Settanta e Ottanta, segnala innanzitutto una sostanziale tenuta dei prestiti volontari concessi dai cittadini, ma anche una crescente incidenza dei prestatori toscani, ai quali il comune si rivolge. Le clausole non si discostano da quelle adottate nella prima metà del secolo: breve termine (ad es. un mese) per la restituzione senza interesse (che avrebbe portato alla distruzione della carta), inglobamento dell'interesse nel capitale (« quod fictum possit exigi sicut capitale »). La terminologia adottata (« capitale et pena », « proficuum ») evita il termine 'usura'. È notevole il fatto che le carte di prestito, annullate mediante i consueti tagli a spina di pesce (e riportanti sul verso le annotazioni del caso), siano oltre che conservate nell'archivio comunale anche trascritte, almeno in parte, in un « liber comunis », che non conteneva tuttavia solo materiale relativo ai mutui<sup>205</sup>.

Quanto ai prestiti del comune di Vicenza, approfonditamente studiati dalla Carlotto, essi sono documentati da oltre 500 carte di debito conservate nell'archivio del comune, « la sola serie coerente di atti pertinenti al governo della città berica fra XIII e XIV secolo »<sup>206</sup>. Si riferiscono per la maggior parte all'ultimo decennio del secolo (soprattutto al 1292 e 1298; in totale un terzo della documentazione), e sono in genere accompagnate dalla quietanza di saldo. La conservazione da parte del comune di Vicenza di così tante carte di debito quietanzate e incise (ben poche sono le carte di risarcimento per danni) è da ricondurre al fatto che esse « sembrano aver mantenuto una qualche funzione in rapporto al nuovo titolo di credito emesso contemporaneamente alla quietanza dei vecchi obblighi »207 inglobando l'interesse sino ad allora maturato nel capitale del nuovo debito. In sostanza il comune di Vicenza, senza arrivare mai a consolidare il debito, procrastinò più volte le restituzioni, come forse aveva fatto anche il comune di Treviso con le sue obbligazioni del 1236, verosimilmente riassuntive e ricapitolative di un pregresso rapporto con il creditore; ma quello sviluppo che a Treviso è bloccato dagli eventi politici del biennio successivo, qui si dispiega pienamente, e «mentre aumentava il volume complessivo dei vecchi debiti congelati nei rinnovi, per la continua addizione di nuovi interessi, lievitava anche la necessità di collocare nuove cedole»<sup>208</sup>. Si trattò in genere di mutui volontari, in pezzature standard (e dunque facilmente riconoscibili), talvolta 'lanciati' a distanza molto breve l'uno dall'altro (fra il 15 febbraio e il 2 maggio 1292, sette volte). Come a Treviso negli anni Trenta, è invece difficile riconoscere gli uni dagli altri « i prestiti liberi, di valore variabile, i possibili mutui *<coatti*> dal valore fissato in base all'estimo, ed i rinnovi di vecchie pendenze rimaste insolute e magari accorpate in un unico atto riassuntivo <sup>209</sup>. Come a Treviso, la variabilità dell'importo è indizio di riferimento all'estimo. Quanto all'estrazione sociale dei prestatori, si constata come altrove un *mix* fra cospicui prestatori stranieri (fiorentini e padovani, compreso Rinaldo Scrovegni: «fra questi fiorentin son padovano») e gruppi numerosi di dttadini vicentini, coinvolti in misura crescente (« allargamento della base contributiva ») per somme estremamente variabili. Per quanto si trovi in crescente difficoltà agli inizi del Trecento, il comune di Vicenza riesce a far funzionare abbastanza bene il sistema: « nella maggior parte dei casi, la durata degli obblighi si mantenne sotto i 4 anni e non sono infrequenti le quietanze a pochi mesi dall'accensione del mutuo »<sup>210</sup>; gli interessi percepiti sono, nei casi nei

<sup>205.</sup> Scarmoncin (a cura di), *I documenti del comune di Bassano dal 1259*, pp. xxxii-xxxiv dell'introduzione (parte ii, *Note di diplomatica*), e passim (cfr. per una identificazione dei documenti di prestito *Tavola riepilogativa dei documenti*, specie p. xli [docc. 52, 54, 69], xli [docc. 67, 71, 74, 75], xlv [docc. 152-170, dell'anno 1280], ecc.). Si riferisce a questa documentazione anche Carlotto, *La città custodita*, p. 117 (« inseri*re* 'in quaterno' » il titolo di credito invalidato).

<sup>206.</sup> Ibidem, p. 118.

<sup>207.</sup> *Ibidem*, p. 140.

<sup>208.</sup> *Ibidem*, p. 204.

<sup>209.</sup> Ibidem, p. 153.

<sup>210.</sup> Ibidem, p. 182.

quali possono essere accertati, notevolmente variabili, ma tendenzialmente piuttosto alti, visto che lo statuto del 1264 ratifica un tasso del 40% (contro il 15% attestato nella prima metà del secolo). Infi-ne, la fluidità del mercato delle obbligazioni è a Vicenza molto notevole, e la loro circolazione pienamente accettata.

Il caso vicentino della fine del Duecento ci è sembrato meritasse una così diffusa descrizione soprattutto perché mostra pienamente sviluppato quel 'sistema' del quale la documentazione trevigiana degli anni Trenta lascia intravedere le prime avvisaglie, poi bloccate da una peculiare evoluzione politica.

Nel corso dei decenni successivi, col venir meno delle autonomie cittadine (e con la conseguente affermazione da un lato di poteri territoriali sovra-locali, dall'altro soprattutto del potere signorile), nonché con l'affermazione di egemonie finanziarie e monetarie da parte dei grandi centri (basti pensare, nell'Italia padana e nel territorio veneto e lombardo in particolare, al ruolo di Venezia) « si chiuse ogni possibilità se mai c'era stata di consolidare il debito del comune, cioè di trasformare i prestiti in titoli fruttiferi, negoziabili sul mercato creditizio e non più solo da rimborsare a breve, ma irredimibili o a lunghissimo termine » come accadde in certe città svizzere, e anche francesi e catalane<sup>211</sup>. Forme diverse di organizzazione politica impostarono allora in modo diverso i rapporti fra cittadini e fiscalità com unale; si spense quella tensione al coinvolgimento (volontario, o coattivo) del singolo contribuente nelle fortune politiche della città, che era stata presente nel comune cittadino duecentesco.

## 2. I risarcimenti per danni

Accanto alle obbligazioni derivanti da mutui, compare nei *quaterni* di Senzanome Lombardi e di Semprebene di Salomone - come si è detto all'inizio - un'altra principale tipologia di obbligazioni alle quali il comune doveva far fronte: quello relativa alle perdite di cavalli (morti o menomati in modo duraturo) e di altri beni, prevalentemente armi, « in servitio comunis ». Se ne è già trattato nei sotto-paragrafi precedenti per ciò che concerne la restituzione, nonché la presenza più frequente che non per i mutui della pur rarissima annotazione « approbata » apposta dalla coeva mano « m »<sup>212</sup>. È comunque opportuna qui qualche altra considerazione specifica, in ordine soprattutto all'organizzazione burocratica e alle procedure sottese da queste richieste di risarcimento.

Nei documenti del gennaio 1237 qui editi<sup>213</sup>, durante la podesteria di Pietro Tiepolo, a fronte di richieste di risarcimento per la perdita di cavalli, ma anche di « res amisse in servitio comunis », intervengono gli « extimatores equorum pro comuni/hominum Tarvisii<sup>214</sup>», in numero di tre, che agiscono « ex offitio nostro et mandato domini Petri Teupoli potestatis Tarvisii ». Agisce dunque una specifica magistratura, gli *extimatores equorum* per l'appunto, scorporata per così dire dai 'generici' estimatori. Nei documenti in questione essi agiscono sempre insieme con tre « publicatores comunis Tarvisii », anch'essi eletti « in ultimis sex mensibus pot(estarie) ».

<sup>211.</sup> Basti qui rimandare a Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità*, pp. 137-138, con rinvio alla bibliografia recente italiana ed europea; cfr. inoltre, per il caso lombardo, Mainoni, *Le radici della discordia*, pp. 12-13.

<sup>212.</sup> Cfr. infra, p. cxxiv, e supra, testo corrispondente a note 53 e 54.

<sup>213.</sup> I documenti dei quali di seguito si tratta sono i seguenti: [Primus quaternus] Semprebeni, docc. n. 59, p. 677; 68 e 69, pp. 683-685; 104, p. 706; 150, p. 732; Tercius quaternus Semprebeni, docc. 13, p. 755; Quartus quaternus Semprebeni, docc. 137, p. 919; 165, p. 935; 64, p. 877; Sextus quaternus Semprebeni, docc. 46-48, pp. 986-988; 67, p. 1000; Quaternus i Sençanomi, docc. 115, p. 74; 125, p. 81; Quaternus v Sençanomi, docc. 77-78, pp. 339-341; Quaternus vi Sençanomi, docc. 74, p. 423; Quaternus [...] Sençanomi (1234-1243), doc. 25, p. 542.

<sup>214.</sup> La specificazione « hominum » aveva probabilmente lo scopo di distinguerli dagli « extimatores equorum » del podestà.

Gli extimatores equorum compaiono per la prima volta con le riforme del podestà Odorico da Beseno (1224). Si stabilì allora che i « àici convenientes offitiis in tribus gradibus dividantur ». I due estimatori<sup>215</sup> dovevano appartenere al primo grado; al secondo grado appartengono « quatuor qui habeant offitium extimatorum equorum », che dovevano durare in carica sei mesi<sup>216</sup>. Anche un'addizione di pochi anni dopo li menziona, attribuendo loro verosimilmente anche la stima dei cavalli del podestà<sup>217</sup>. La redazione statutaria del 1231-33 sembra precisare questo assetto ed ampliare le competenze, visto che comprende una norma ad hoc per le perdite subite in guerra dai cives<sup>218</sup> che così recita: « Item si milites vel pedites in servitio comunis iri electi fuerint vel precepto potestatis vel consulum si<sup>219</sup> hoste publica iverint et in illo itinere, eundo vel reddeundo et stando, aliquam perditam facerint, quod potestas vel consules pro comuni et illud comune illam perditam in dicto unius boni hominis pro unoquoque quarterio reddere teneatur ». Dunque chi doveva procedere al risarcimento (« reddere perditam ») dei danni subiti « in servitio comunis » non necessariamente in guerra - erano i consoli o il podestà, adeguandosi a quanto dichiarato (« in dicto ») da una commissione tecnica di quattro boni homines esperti del ramo, scelti uno per quartiere della città.

Quanto ai publicatores, sono funzionari che appartengono alla storia più antica del comune di Treviso: sono menzionati fin dal 1193 quando vengono accomunati ai consignatores, gli antenati dei più tardi distributores, nella consignatio di un appezzamento di terra data in affitto<sup>220</sup>. Della elezione dei *publicatores* (in numero di quattro, anch'essi sembra uno per quartiere)<sup>221</sup> si parla nella ricordata riforma statutaria del Beseno del 1224<sup>222</sup> che definisce anche il loro ruolo specifico: spetta loro « curari publica intus et extra et discerni publicum a diviso et reaptari vias et platheas et providendum super aquis ». Si tratta dunque degli stessi officiali di cui si parla in un ulteriore statuto in cui si dispone « quod in villis et terratoriis villarum publicum a diviso debeat discerni per maricos et quatuor liberos homines et legales »223. Non vi sono tuttavia norme che indichino la loro partecipazione alle operazioni relative alla stima dei cavalli o delle perdite « in servitio comunis »; l'unica menzione all'intervento di esperti locali nelle operazioni di questo tipo la si trova proprio nel giuramento degli estimatori dove si parla di tre « boni homines » con funzioni di « conscilium », ma non sembra sia possibile identificarli con gli officiali menzionati nei documenti qui editi<sup>224</sup>.

215. L'origine di questa magistratura si confonde con l'origine stessa del comune di Treviso, nel settimo/ottavo decennio del XII secolo (Rando, *Evoluzioni istituzionali. Dal giuramento d'ufficio*, pp. 87-94). In generale sulla figura degli estimatori si veda Liberali, *Le materie degli statuti*, in Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, iii,

p. 22. 216. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. dlxv e seguenti, pp. 214-215. Per la durata della carica (« statuimus quod omnes offitiales comunis . . . sint ad vi menses ») cfr. ibidem, st. dxlii, p. 202, e inoltre st. dlxx, p.

220. Cfr. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, sez. ii, doc. 15, pp. 96-97. Così interpretiamo il testo: « Iacobus massarius comunis Tarvisii . . . investivit . . . nomine locationis de terra comunis Tarvisii que per consignatores et publicatores comunis in publico consignata fuit . . . ».

223. Ibidem, ii, st. dccxxii, p. 282.

<sup>217.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. dv, p. 190. Si tratta di una aggiunta del 1226 del Caccianemico, laddove si dice che la stima dei cavalli del podestà doveva svolgersi entro i quindici giorni successivi al suo giuramento ad opera degli « extimatores equorum qui sunt ad hoc offitium deputati, adhibitis iiii bonis viris et legalibus, qui noverint de facto equorum, uno pro quarterio ». Lo stesso statuto della redazione del 1313 è ancora più chiaro e dice « adhibitis etiam iuxta illos viris quatuor bonis et legalibus qui noverint de facto equorum ».

<sup>218.</sup> Liberali (cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. dvi, p.190-191. 219. Betto legge « sine» (Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, i, p. 179-180); accettiamo la lezione del Liberali « si », anche se quel « sine » ritorna nella versione del 1313 (*ibidem*) laddove si precisa meglio « etiam sine

<sup>221.</sup> Che siano uno per quartiere sembra di capire dagli statuti degli anni Trenta (Liberali [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. ccclxii, p. 134) in cui si parla dei quattro « boni homines », poi definiti « publicatores », che devono sorvegliare l'operato dei marici e dei giurati di ogni regola circa le opere pubbliche da farsi (acque, strade ecc.). Si afferma infatti che « quilibet eorum vadat per quarterium sibi deputatum » con funzioni di controllo. 222. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. dlxv-dlxxi, pp. 213-216.

<sup>224.</sup> Infatti i tre esperti devono essere tutti dello stesso luogo dove stanno i beni da valutare: dice il giuramento degli estimatori: « in propria persona . . . ibo et videbo res que debent extimari et eas, conscilio trium bonorum hominum eiusdem loci qui iurabunt bona fide michi dare conscilium ad hoc, extimabo »: Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, p. 51-52 (addizione del 1208).

Dunque, se appare ovvio che il risarcimento dei cavalli persi « in servitio comunis » venga decretato nella documentazione qui edita dagli *extimatores equorum*, il ruolo dei *publicatores* non è chiaro, tanto più che nella documentazione del gennaio 1237 compaiono anche i « suprastantes comunis Tarvisii super perditis  $3^{25}$  (eletti per il risarcimento di armi e capi d'abbigliamento): definizione generica che non sapremmo a quale magistratura riferire se non a quello statuto del 1231 sopra ricordato<sup>226</sup>. Risulta inoltre che può essere anche un giudice, senz'altra qualifica, a pronunciar sentenza di risarcimento per beni che non siano cavalli<sup>227</sup>; e infine può verificarsi anche il duplice intervento di estimatori e giudici per risarcire rispettivamente cavalli e beni persi in uno stesso fatto d'arme<sup>228</sup>.

Questa sovrapposizione di ruoli e funzioni si fa più palese in altri documenti, cronologicamente successivi alla dedizione di Treviso a Federico II (3 marzo 1237), durante la podesteria di Iacopo « de Morra »: qui si parla genericamente di « ellecti per dominum Iacobum de Mora potestatem et cap(etaneum) comunis Tarvisii super facto perditarum equorum et aliarum rerum amissarum in servitio comunis Tarvisii », « ad providendum de perditis factis in servitio comunis » (beni e cavalli); in un caso (gli ufficiali sono sempre gli stessi) la loro funzione viene meglio definita: « ellecti a domino Iacobo de Mora imperiali mandato cap(etaneo) et pot(estate) Tarvisii ad cognoscendum super facto perditarum equorum et aliarum rerum factarum in servitio comunis et ad extimationem equorum faciendam ». In alcuni casi questi funzionari vengono definiti « superstantes », in altri essi deliberano la quota dovuta al creditore a risarcimento delle perdite subite « vissa extim(a)c(ione) facta per extimatores comunis », a volte infine accanto ad essi sono chiamati ad operare anche dei « publicatores » ma non in numero costante.

Successivamente, al tempo delle podestarie di Alberico e di Biaquino e Guecellone da Camino (nei primi anni Quaranta), non si parla più di « extimatores equorum » ma semplicemente di « superstantes », « deputati », « ellecti [specificazioni attribuite di volta in volta agli stessi funzionari] de mandato/de precepto dominorum Albrici de Romano et Biaquini de Camino Tarvisii potestatum ad cognoscendum super facto perditarum factarum in servitio comunis Tarvisii », e si indica anche la durata dell'ufficio: « deputati ad cognoscendum de perditis in ultimis sex mensibus secunde potestarie dominorum Albrici de Romano et Wecellonis de Camino potestatum Tarvisii (1241)<sup>229</sup>. Collegialità questa che sembra venir meno nel successivo periodo, quello della dominazione albericiana, se prestiamo fede ad un documento del 1245 che testimonia l'avocazione ad un consiglio ristretto di prerogative alcune delle quali venivano espresse fino a

225. Termine che ritroviamo per indicare anche gli esattori comunali responsabili di collette e mutui: « Dominus Federicus Fare, Nicolaus de Sancta Maria et Widotus de Romerio superstantes ad luendum coltas veteres et mutuum comunis Tarvisii nomine comunis Tarvisii »: *Quaternus vi Sençanomi*, doc. 30, p. 395. Va detto che il termine 'suprastantes' è frutto della sintesi che viene operata nelle registrazioni del 1275; è anche possibile che il notaio redattore dei registri dei debiti vecchi del comune abbia interpretato con queste parole il ruolo di quelle persone. 226. Vedi *supra*, nota 218.

227. Si cfr. *Primus quaternus Semprebeni*, doc. 37, p. 663: « Anno Domini millesimo ccxxxvii, indictione x, die lune vi exeunte ianuario //et aliorum. Ego David iudex, cognoscens ex delegato et ex comiss(ione) domini Petri Teupoli comitis Abserensis potestatis Tarvisii de eo quod dicebatur quod Çenus solarius perdidisset unam panceram, . . . , per ea que vidi condempno comune Tarvisii».

228. Si cfr. Primus quaternus Semprebeni, doc. 68, pp. 683-684: « mccxxxvii, indictione x, die iovis x exeunte ianuario et aliorum. Nos . . . extimatores equorum pro comuni Tarvisii, . . . publicatores comunis Tarvisii, cognoscentes ex offitio nostro et mandato domini Petri Teupoli potestatis Tarvisii, . . . de eo quod dicebatur Matheum de Pepolo qui capitaneus est Coneg(lano) perdidisse in servitio comunis Tarvisii unum destrarium brunum baium . . . , per ea que vidimus condempnamus . . . »; e inoltre doc. 69, p. 684: « mccxxxvii, indictione x, die lune vi exeunte ianuario et aliorum. Ego David iudex ex deleg(ato) et mandato domini Petri Teupoli potestatis Tarvisii de eo quod dicebatur Matheum de Pepolo perdidisse in servitio comunis Tarvisii Coneglan(o) i panceram . . . , unde super hoc visis racionibus et testibus ipsius Mathei et habito consilio sapientum, per ea que vidi et cognovi condempno comune Tarvisii . . . ».

229. Il cambio di commissione emerge in due documenti, cronologicamente appartenenti a due semestri contigui (le nomine avvenivano nel mese di agosto): *Quaternus v Sençanomi*, doc. 78, pp. 340-341: « Millesimo ccxl, indicione xiii, die sabati septimo intrante iullio //et aliorum. Nos Nicolaus de Vascono et Hengelerius de Racione, Olvradus de Moll(ianis) pro nobis et Thodeschino Bartholl(omei) de Franco superstantes de precepto dominorum Al(brici) de Rom(ano) et Wec(ellonis) de Cam(ino) Tar(visii) pot(estatum) ad cognoscendum de perditis in servicio comunis Tarvisii factis . . . »; *Sextus quaternus Semprebeni*, doc. 46, pp. 986-987: « Millesimo cc quadragesimo, indictione xiii,

pochi anni prima da una commissione di « suprastantes super perditis in servicio comunis »<sup>230</sup>. Il tutto veniva espletato nel formale rispetto delle norme statutarie (il signore non agisce da solo ma è coadiuvato dai « consiliatores populi » e dagli anziani) sia pure in una visione tutta 'domestica' delle prerogative delle assemblee cittadine: il Consiglio minore della città si riunisce infatti nell'abitazione del signore, è quest'ultimo che propone ai consiglieri l'oggetto della discussione; la volontà risulta alla fine unanime.

Non conosciamo l'evoluzione di questa magistratura negli anni successivi. Nei primi decenni del XIV secolo essa sembra scomparsa perché, per citare un esempio, nella normativa approvata nel 1316 circa gli obblighi e impegni « super facto cavalade » del comune, una volta chiarita la necessità che « omnes equi assignandi ad cavaladam comunis extimentur bene et iuste per extimatores ad hoc elligendos », si dà incarico al podestà e alle sue curie degli anziani e dei consoli di eleggere « duo boni et providi viri utriusque gradus et duo mareschalchi qui debeant examinare omnes equos extimandos per comune Tarvisii » qui extimacio scribatur per notarium domini potestatis . . . et quaternus extimacionis stare debeat penes vicarium domini potestatis »  $^{231}$ .

IV. Le altre unità documentarie del manoscritto 661/iii: atti dell'estimaria, feudi, dazi
1. Un frammento di un registro degli estimatori del comune di Treviso del 1266 (cfr. tav. x)
Il fascicolo qui edito è un ternione mutilo dell'ultima carta, originariamente strutturato a quaterno, appartenente ad un registro degli estimatori del 1266 che documenta la pubblicatio in conscilio exstimarie de podere et hereditate di alcuni debitori insolventi e la successiva vendita di parte dei loro beni ai creditori. Il registro costituisce, per quanto ne sappiamo, la più antica attestazione di questa tipologia documentaria nel patrimonio archivistico trevigiano<sup>232</sup>, una sopravvivenza che testimonia l'attività di un ufficio di primaria importanza all'interno di un apparato burocratico comunale che negli anni sessanta del XIII secolo si andava sempre più irrobustendo e specializzando<sup>233</sup>.

#### 1.1. La normativa statutaria concernente l'estimaria

Secondo il Biscaro l'origine dell'ufficio dell'estimaria risale alla prima podesteria del milanese Guglielmo Pusterla (1193)<sup>234</sup>, e non a caso infatti l'attività degli estimatori ruota attorno all'antico

die sabati septimo exeunte novembri et aliorum. Nos Auliverius iudex de Cornarupta, Alexandrinus, Ordanus Gerardi de Nicoleto pro nobis et Flordeveglo superstantes de precepto dominorum Albrici de Romano, Wecelleti de Camino Tarvisii potestatum ad cognoscendum de perditis in servitio comunis Tarvisii factis . . . »

230. Cfr. Sextus quaternus Semprebeni, doc. 18, pp. 968-969: « Millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, indictione tercia, die iovis sexto exeunte februario et aliorum. Congregato consilio minori comunis Tarvisii in domo filiorum condam domini Wecelleti de Nordiglo in qua dominus Albricus de Romano nunc habitat, ad quod consiliatores populi, anciani et comune interfuere, ad hoc quod dictus dominus Albricus de Romano proposuerat in eodem consilio super facto Vendrami notarii de Salcheto qui petebat ab ipso domino Albrico de Romano nomine comunis Tarvisii et ab ipso comuni remunerationem et solutionem de ducentis et quadragintaquinque diebus in quibus stetit in captivitate et detentus fuit per illos de Çensono, inimicos et proditores dicti comunis, quando captus fuit per dictos inimicos et proditores comunis Tarvisii eundo in Lombardiam in servitio dicti comunis et precepto dicti domini Albrici; et etiam super restitucione perditarum et rerum suarum quas dicti inimici comunis Tarvisii ipsi Vendramo notario abstulerunt quando eum ceperunt; in reformatione dicti consilii firmavit dictum consilium universum, nemine discrepante, quod eidem Vendramo dentur et solvantur pro dicto comune decem solidos denariorum in qualibet die et solvatur et habere debeat solutionem de dictis cc et xlv diebus in quibus stetit in captivitate in predicta ratione x sol(idos) denariorum in die. Et restituantur ipsi Vendramo omnes perdite quas fecit de rebus suis tunc quando captus fuit per dictos inimicos et proditores comunis Tarvisii, etiam ad sacramentum ipsius Vendrami credatur de ipsis perditis. Carta per Trivisium notarium de Iohanne Guirrisii ».

231. Si v eda il testo completo della delibera in Marchesan, Treviso medievale, i, pp. 419-422.

232. Una ulteriore e più tarda sopravvivenza è attestata dai due bifolii riemersi all'Archivio di Stato di Treviso (AST, *Notarile*, serie ii, b. 26), a proposito dei quali cfr. Varanini, *Nota introduttiva*, pp. xlix-l.

233. Sulla crescita e la specializzazione degli uffici comunali a Treviso cfr. Husmann, *Sviluppo istituzionale e cariche elettive a Treviso*, pp. 103-134.

234. Sulla figura degli estimatori cfr. oltre a Rando, *Evoluzioni istituzionali*, pp. 87-94, i precedenti saggi di Biscaro, *Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti*, p. 37, e di Liberali, *Le materie degli statuti*, in Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, iii, pp. 21-22.

statuto di questo podestà « super clamatione poderum »<sup>235</sup>. Essi erano i titolari dell'ufficio che regolava la stima e le vendite giudiziali « in luogo degli antichi *missi comunis* che sino allora vi avevano provveduto volta per volta colla veste di delegati del podestà o dei consoli »<sup>236</sup>. La più antica attestazione che si conosca di questi funzionari, il cui nome oscilla ancora tra 'missi', 'venditores' ed 'extimatores', risale ad un documento del marzo 1187 relativo alla vendita giudiziale di alcuni beni di Maria di Gerardino da Camposampiero<sup>237</sup>, tanto importante da essere ricordata negli statuti fin dalla loro prima redazione.

Dal loro più antico giuramento apprendiamo che « bona fide et sine fraude » effettuavano la stima di « res mobiles et immobiles, cum preceptum michi fuerit a potestate vel eius nuntiis vel consulibus, que ad me pervenerint ad extimandum, remoto omni odio et amore ¾38. Erano previsti dei giorni per le stime da effettuare « in civitate et burgis », le giornate cioè di venerdì, sabato e domenica, mentre « ad extimandum extra civitatem Tarvisii vel eius suburbia » si procedeva nei rimanenti giorni²39. Effettuata la stima dei beni, « conscilio trium bonorum hominum eiusdem loci qui iurabunt bona fide mihi dare conscilium ad hoc »²40, erano previste le clamationes di sabato nei consueti tre luoghi della città e dopo 15 giorni si procedeva alla vendita all'incanto²41. Naturalmente a questo ufficiale correva l'obbligo di registrare per iscritto « res extimatas in quaternione extimatorum et notarii » ed anche « in quaternione comunis ¾4², espressioni queste che verranno di lì a poco sostituite con l'indicazione « quaternus extimarie ¾4³, terminologia astratta che fa intravedere una organizzazione stabile ed autonoma dell'ufficio, anche sotto l'aspetto della conservazione del materiale prodotto.

È noto il giudizio espresso dal Liberali sulla centralità di questo ufficio nella storia del comune trevigiano fin dalla sua epoca più antica, giudizio che, sia pure mitigato da alcune puntualizzazioni della Betto<sup>2 4 4</sup>, mantiene ancora la sua validità: « La storia del comune, nei secoli XII-XIII, si può dire che a Treviso si identifica con quella dell'ufficio dell'estimaria »<sup>2 4 5</sup>. Un ruolo così determinante e delicato nell'amministrazione della città, del contado e nei rapporti con le altre presenze dominanti del territorio, laiche ed ecclesiastiche<sup>2 4 6</sup>, covava in sé i germi di inevitabili soprusi e illegalità cui si cercò di porre rimedio fin da subito (al testo del 1207 si aggiunsero fin dall'anno successivo le prime integrazioni e precisazioni) con una puntigliosa casistica sui modi e tempi di stima e vendita dei beni dei debitori insolventi e su ogni altro elemento di questo essenziale settore della vita economica ed amministrativa del comune: ne derivò un apparato normativo così elaborato che alla fine riempì di sé l'intero libro secondo dello statuto caminese<sup>2 4 7</sup>.

<sup>235.</sup> Se ne veda il testo in Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. clx, pp. 58-59.

<sup>236.</sup> Biscaro, Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218, p. 39.

<sup>237.</sup> Rando, Evoluzioni istituzionali. Dal giuramento d'ufficio allo statuto, pp. 87-94.

<sup>238.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, st. cxxviii, p. 79.

<sup>239.</sup> *Ibidem*, p. 50.

<sup>240.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, st. cxxviii, pp. 51-52.

<sup>241.</sup> *Ibidem*, i, st. cxxv, pp. 50-51.

<sup>242.</sup> Ibidem, i, st. cxxviiia, p. 81.

<sup>243.</sup> *Ibidem*, i, st. cxxviii<sup>q</sup>, p. 81. L'espressione « quaternio comunis » non è tuttavia del tutto chiara: s e ne accenna in Varanini, *Nota introduttiva*, p. xxiv, nota 84.

<sup>244.</sup> Betto, Lo statuto Caminese trevigiano, pp. 54-55.

<sup>245.</sup> Liberali, Le materie degli statuti, in Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, iii, p. 21.

<sup>246.</sup> Si pensi ad esempio allo statuto relativo alla vendita dei feudi e alle sue conseguenze nei rapporti con la chiesa: cfr. Biscaro, *Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti*, cit.

<sup>247.</sup> Anzi, della diffusione e vastità di questi arbitri si cominciò chiaramente a prendere atto, paradossalmente, in epoca caminese, quando il podestà Niccolò di Lozzo ritenne necessario intervenire con un nuovo statuto (1304), passato poi a costituire il libro secondo della redazione del 1313, poiché « ad eius noticiam manifestam ex relatione quasi omnium civitatum pervenit quod civitas tarvisina et districtus et cives et districtualles ipsius non comoda sed incomoda, non laudes sed fraudes, non iura sed iniurias, super hoc multociens exibitis sacramentis, que pocius erant periuria manifesta, ex officiis memoratis [sc. estimatori, distributori e tabulari] cotidie reportabant ». Cfr. Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, st. i-ii, p. 333; Eadem, Lo statuto caminese trevigiano, p. 53 e sgg.

Con la riforma statutaria di Odorico da Beseno (1224), gli estimatori, inseriti fra i magistrati del primo grado, sono due, numero questo che verrà mantenuto anche in seguito, e durano in carica sei  $mesi^{248}$ .

In precedenza la composizione di questo ufficio non doveva essere numericamente stabile: oscillava verosimilmente in base alle necessità perché se nel già ricordato documento del 1187 (relativo alla più antica attestazione di questi ufficiali, non ancora membri di una magistratura stabilizzata) compaiono tre estimatori, in un documento di una decina d'anni più tardi, esattamente del giugno 1198, viene ricordato un solo estimatore che procede alla vendita giudiziaria, in un contesto normativo comunque che sembra aver superato l'occasionalità di un incarico ad hoc affidato a *viri bone fame/venditores/missi*, come appare ancora nella ricordata vicenda della vendita dei beni di Maria di Gerardino da Camposampiero del 1187, per approdare invece alla regolarizzazione statutaria di una magistratura vera e propria<sup>249</sup>. L'anno successivo una analoga vendita giudiziaria viene effettuata da tre estimatori<sup>250</sup>, nel maggio del 1200 sono attivi invece due estimatori<sup>251</sup>; nell'aprile 1201 sono tre gli estimatori che investono « ad feudum » Odorico di Nordiglio della metà *pro indiviso* del castello di Farra di Soligo<sup>252</sup>; nel 1210 ne troviamo due<sup>253</sup>, nel 1212 sono quattro<sup>254</sup>.

Negli statuti del 1231 si intervenne ulteriormente, stabilendo che anche uno solo degli estimatori « altero abscente vel valitudine detento » potesse procedere alla vendita giudiziale<sup>255</sup>. Non mutò invece la composizione numerica di questa magistratura durante la dominazione albericiana: due sono infatti gli estimatori nel 1245 « deputati a domino comite Ranbaldo capitaneo pro domino Albrico de Romano potestate Tarvisii ad cognoscendum et ad determinandum supra podere et bonis positis ad exstimariam sub hocasione illorum qui exiverunt de civitate et iverunt cum inimicis comunis Tarvisii »<sup>256</sup>. Lo spessore politico della carica, in considerazione della congiuntura politica, è evidente. Una ultima modifica significativa si ebbe proprio nel 1266: si ha notizia infatti della limitazione<sup>257</sup> ad un solo quadrimestre dell'incarico, visto che in aprile si menzionano due estimatori « in s(e)c(un)dis quatuor mensibus secunde pot(estarie) ipsius domini Mathei potestatis »<sup>258</sup>.

<sup>248.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. dlxvi-dlxviii, pp. 214-215.

<sup>249.</sup> AST, *CRS*, *S. Paolo*, perg. b. 1, 16 giugno 1198: « Cum pro comuni Tarvisii ellecti essent estimatores qui exstimarent bona hominum districtus Tarvisii honeratorum aliquo here ad satisfaciendum creditoribus et fideiussoribus eorum . . . »; l'estimatore è Bertaldino da Vascon.

<sup>250.</sup> AST, *CRS*, *S. Paolo*, perg. b. 1, 11 novembre 1199: « Cum pro comuni Tarvisii ellecti essent exstimatores qui debitorum bona venderent et exstimarent et creditoribus satisfacerent . . . »; i tre estimatori sono Federico da Romano giudice, Manfredino « de Bebeo » e Iacobino « de Bonio ».

<sup>251.</sup> BCT, Fondo Stefani, b. A/2, Carte sparse (maggio 1200). Ne riportiamo la parte iniziale: « (SN) Cum pro comuni Tarvisii electi essent exstimatores qui debitorum bona exstimarent et creditoribus eorum satisfacerent et cum podere Enrigeti filii condam G[illeggibile per 10 mm.]sii in tribus locis ordinatis secundum Tarvisii civitatis statutum per preconem ter fuerit clamatum et per exstimatores exstimatum [illeggibile per macchia per10 mm.], demum...». La stessa formula compare in un analogo documento del 1207: cfr. AST, CRS, Ognissanti, perg., b. 3, 12 maggio 1207. 252. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, sez. ii, doc. 26, p. 109.

<sup>253.</sup> AST, *CRS*, *Ognissanti*, perg. b. 3, 6 marzo 1207: «Cum pro comuni Tarvisii extimatores ellecti fuissent qui bona debitorum de districtu Tarvisii ad satisfaciendum creditoribus extimare deberent, clamato podere Iohannis fillii condam Ugerini de Arcadis ter in tribus locis ordinatis ...»; i due estimatori sono il giudice Giovanni Bucca e Ugolino « de Pallagio ».

<sup>254.</sup> AST, CRS, Ognissanti, perg. b. 1, sub anno 1212 aprile 6: « Ego iudex, Walfardus de Bonisolo, Olvradus de Solero, Girardus Visiosus extimatores comunis Tarvisii nomine ipsius comunis et pro ipso comuni, clamato podere Martini de Iohanne Massario et servato ordine ut in statuta comunis Tarvisii continetur... in consilio ad campanam pulsatam... fecerunt datam et vendictionem ... »; AST, CRS, Ognissanti, perg. b. 1, 1212 gennaio 18: « Antropus filius condam Marci de Pagnano fecit datam et cessionem magistro Ogolino de Archis de medietate domus que condam fuit Viviano de Presanço quem emit ab extimatores (sic) comunis Tarvisii ».

<sup>255.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. clxvi, p. 62.

<sup>256.</sup> AST, CRS, S. Tommaso, perg. b. 1, 14 febbraio 1266.

<sup>257.</sup> Poi ulteriormente ridotta a un trimestre nello statuto caminese del 1284 (Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. lxxxxviii, p. 205).

<sup>258.</sup> AST, CRS, S. Nicolò, perg. b. 2, 17 aprile 1266.

Fin dal 1212, con una addizione del podestà Lanterio Adelasio da Bergamo, accanto a questi ufficiali è introdotta una nuova figura, quella dei « venditores »<sup>259</sup>.

La normativa tuttavia, come spesso accade, recepiva e norma una situazione e una prassi operativa già esistenti, perché fin dal luglio 1178 - ed è forse la più antica attestazione di questa figura - si fa ricorso ai « venditores » che vengono ulteriormente definiti con una seconda qualifica, quella di « commutatores »² 60: si tratta di una permuta, appunto, di terre fra il comune di Treviso e un tale « Marsangus » stipulata nel luglio di quell'anno, per conto del comune, da Egidio da Bassano, Nicola Bracadilana e Trivisio de Oprando, « venditores et conmutatores pro comuni ab Oberto Vicedomino quondam potestate Tarvisii in plena concione constituti, nec non a Capitelupi potestate Tarvisii in pleno conscilio sapientum civitatis confirmati ». Come appare evidente dalla menzione del doppio mandato, « ex mandato sibi iniuncto de predictis potestatibus », il comune è rappresentato da alcuni 'esperti' eletti *ad hoc* e non si può certo parlare di ufficiali in forza allo stesso.

Le norme del 1212 stabilirono che « duo boni homines $^{261}$  eligantur per potestatem vel per consules ordinarios ad extimandum et vendendum solummodo et non ad distribuendum, prout in sacramento eorum continetur, quos meliores ad hoc et utiliores pro comuni potestas vel consules ordinarii esse putaverint ». Costoro, su richiesta del podestà o dei consoli, « podere cuiusque sive dos, ante terciam vel circa, diebus sabbati in xv diebus clamari facient tribus locis consuetis et a tempore prime clamationis infra xx dies extimare teneantur et die veneris vicesimoprimo die in conscilio more consueto publicent: Et si aliquis emptor idoneus apparuerit qui accipere velit, salvo plus, dabunt, et plus offerenti idoneo dabunt. Sequenti alio vero die veneris iterum in conscilio facient publicari et ibi idoneo emptori plus offerenti [ . . . ] firmam venditionem facient [ . . . ]  $^{262}$ . È evidente la sovrapposizione di ruoli e di competenze fra estimatori e venditori dovuta verosimilmente all'essere i primi una filiazione dei secondi, come è stato sottolineato di recente $^{263}$ ; gli estimatori assorbirono le prerogative dei *venditores* mantenendone ancora per lungo tempo anche la qualifica. Ciò del resto emerge negli stessi statuti, in una addizione del podestà Malpilio del 1217, di pochi anni dunque successiva a quella appena ricordata, dove nell'affrontare il tema delle vendite giudiziali si parla di « extimatores seu venditores  $^{264}$ .

Un'analisi, sia pur rapida, della stessa documentazione coeva ripropone lo stesso motivo: ancora nel 1220 i due ruoli non sono ben distinti se Gualpertino da Vidor e Bava « de Ripa » sono definiti « extimatores seu/et venditores comunis Tarvisii »<sup>265</sup>; anzi, pochi anni più tardi, nell'ottobre del 1225, il comune è rappresentato in una permuta col monastero di Santi Quaranta da Andrea di Odorico di Nordiglio, Daniele di Ragione, Ventura di Enrico di Gherardo e Gugliemo di Mariento che vengono definiti non *venditores* ma « ingrossatores sive disgrossatores comunis Tarvisii et viarum designatores »<sup>266</sup>, qualifica che non si trova in nessun altro caso, ma che ha ovviamente a

<sup>259.</sup> Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. ccxiii, p. 130. Citiamo solo un esempio, del 16 ottobre 1216: « . . . in civitate Tarvisii in domo comunis in pleno consilio pulsato cum campana, Sicius de Bava et Pirolinus de Piro venditores comunis Tarvisii electi . . . clamato podere monasterii de Molianis in tribus locis secundum statuta et ordinamenta istius civitatis . . . fecerunt datam ad proprium et vendi<ci>onem . . . »; alla fine del documento, tuttavia, gli stessi vengono citati come « exstimatores sive venditores comunis Tarvisii » (cfr. AST, *CRS, Ognissanti*, perg. b. 2). 260. AST, *CRS, SS. Quaranta*, perg. b. 1, 18 luglio 1178; anche in V. Scoti, *Documenti trevigiani*, i, doc. 52, p. 80. 261. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. ccxiii, p. 130. Nella redazione del 1263 è qui inserita la frase « per sortem, secundum formam inferioris statuti facti super facto rodulorum »; l'accenno all'« inferiori statuto facti super facto rodulorum » va inteso come riferimento alle aggiunte del da Beseno del 1224 che affrontano appunto la suddivisione in gradi degli ufficiali del comune e il sistema del sorteggio di lista per la loro elezione.

<sup>263.</sup> Rando, Evoluzioni istituzionali. Dal giuramento d'ufficio allo statuto, pp. 87-94.

<sup>264.</sup> Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, st. xlixgg, p. 48.

<sup>265.</sup> AST, *CRS, SS. Quaranta*, perg. b. 1, 19 giugno 1220; ma anche nel 1222-1223: cfr. Michielin (a cura di), *Gli*Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, sez. ii, docc. 45, 47, 48. La stessa dicitura « extimatores sive venditores comunis Tarvisii » si legge in AST, *Miscellanea pergamene Treviso città*, b. 1, *sub anno* 1228, e ancora AST, *CRS, Ognissanti*, perg. b. 1, *sub anno* 1238.

<sup>266.</sup> AST, CRS, SS. Quaranta, perg. b. 1, 17 ottobre 1225.

che vedere con la nota pratica dell'ingrossazione e forse con la figura dei « publicatores ». Sulla fine degli anni Trenta, durante la podesteria di Iacopo da Morra « imperiali mandato capetaneus et potestas Tarvisii » si continua a parlare di « extimatores et venditores  $^{267}$ , e ancora a lungo lo si farà $^{268}$ .

La tormentata vicenda normativa di questa magistratura continuerà sino ad un intervento del podestà da Lozzo nel 1304, che esprime nella sua motivazione la forte esigenza di un chiarimento (« . . . in pluribus lociis statutorum comunis Tervisii fit mentio de extimaria et eius offitio e de distributione et eius offitio et de tabullario et eius offitio - que quidem statuta, sparsim diffusa, aut supervacua aut inutilia esse pro maiori parte aut contraria dignoscuntur et confussionem etiam inducere perhibentur . . . »)<sup>269</sup> e produce un nuovo *tractatus* abolendo qualsiasi riferimento ai venditori, la cui funzione ritornerà ad essere - come del resto non aveva mai smesso di essere - prerogativa degli estimatori. Tale figura di tecnico non troverà spazio nemmeno nelle redazioni successive<sup>270</sup>.

## 1.2. La documentazione del 1266<sup>271</sup>

La relativa ampiezza della trattazione svolta nel paragrafo precedente può apparire sproporzionata rispetto al misero lacerto al quale qui ci si riferisce, nel quale si mantiene l'ambiguità sopra accennata quanto alle competenze e alla denominazione delle magistrature (si parla ad esempio di estimatori che aggiudicano e consegnano somme di denaro ai creditori, compito questo riservato ai distributores)<sup>272</sup>.

In effetti, la documentazione prodotta dall'ufficio dell'estimaria fu senza dubbio quantitativamente abbondante, sin dai primissimi anni del Duecento. Fin dal 1211 almeno quattro erano i *quaterni* annualmente prodotti dai notai operanti in questo ufficio<sup>2 7 3</sup>; e precocemente l'estimaria ebbe una sua autonomia anche conservativa, sviluppando un archivio d'ufficio. Nel fascicolo relativo al 1266 che lo Scoti rilegò nel ms. 661/iii, l'indicazione « tercius quaternus » inserita in testa evidenzia l'appartenenza del *quaternus*, cui originariamente erano legate queste carte, ad una serie archivistica.

Di questo immenso materiale, nulla è rimasto per il Duecento se non quest'unico frammento. Sono sinora noti soltanto altri due bifolii, relativi al 1302 e al 1304, riutilizzati nei secoli successivi come coperta di due registri notarili.

I motivi della sopravvivenza di queste carte, nel generale naufragio dell'archivio dell'estimaria, sono del tutto ignoti. Come già ipotizzato in altra sede, forse esse erano accorpate già da secoli ai *quaterni* che registrano i nomi dei debitori che costituiscono la gran parte del manoscritto 661/iii, in considerazione del fatto che le cc. 3v-4r tramandano memoria di numerosi prestiti fatti al comune di Treviso, negli anni 1231-1238, da tale Zancarello Zancarelli<sup>274</sup>. Va poi osservato che non disponiamo del foglio centrale del *quaternus*, perduto successivamente all'intervento conservativo

<sup>267.</sup> AST, CRS, Ognissanti, perg. b. 2, sub anno 1238, 26 novembre.

<sup>268.</sup> Cfr. ad esempio AST, *Miscellanea pergamene città di Treviso*, b. 1, *sub anno* 1262, giugno 30; AST, *CRS*, *S. Nicolò*, perg. b. 2, 8 dicembre 1273 e 6 settembre 1275; Michielin (a cura di), *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, sez. iii, doc. 87 e 103, pp. 326 ss., 360 ss.; e per una fase ancora più tarda (aprile 1302: in epoca caminese dunque) cfr. AST, *Notarile*, serie ii, b. 26. Si tratta del frammento di un registro degli estimatori del 1302, per il quale cfr. Varanini, *Nota introduttiva*, pp. xlix-l.

<sup>269.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, l. ii, st. xxxvi, pp. 344-345.

<sup>270.</sup> Rimangono i distributori: infatti nello statuto che regola la elezione degli ufficiali addetti a questa delicata materia si stabilisce che « extimatores, distributores, tabullarius et eorum notarii eligantur per rodulum sicut alii offitiales »: Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, l. ii, st. xxxii, p. 343.

<sup>271.</sup> Per alcuni riferimenti a questo frammento, cfr. Varanini, *Nota introduttiva*, pp. xlix-l (Appendice, par. 3: « Tre bifolii dei registri degli estimatori del comune di Treviso [1266, 1301, 1304] »).

<sup>272.</sup> Si veda il doc. 8. Sui distributori si veda Liberali, *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. ccxiii, pp. 130-135. Sono due giudici per i quali lo statuto prevede che « distributionem denariorum faciant »; durano in carica quattro mesi. 273. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. cxxix<sup>hil</sup>, p. 88-89.

<sup>274.</sup> Varanini, Nota introduttiva, p. xlix.

dello Scoti, che forse avrebbe potuto suggerire qualcosa in merito. Del contenuto di queste carte abbiamo tuttavia una traccia dalla trascrizione e successiva parziale dizione che a metà del secolo XIX ne fece lo Stefani (probabilmente responsabile dell'asportazione), per corredare di documenti il suo lavoro sui Bonaparte $^{2\,7\,5}$ .

Dal punto di vista della redazione e della *mise en page*, le pagine del ternione mantengono una struttura grafica uniforme: ad un paragrafo iniziale che, a mo' di rubrica, individua subito l'oggetto del testo che segue, il titolare cioè « de podere et hereditate » e, con lui, la persona - non necessariamente un creditore - che quei beni « iuravit et dedit suo periculo », segue l'inventario ordinato dei beni stessi e l'indicazione dei testimoni, verosimilmente di quei *boni homines* che affiancavano gli estimatori nella valutazione dei beni del debitore. Dal punto di vista contenutistico, i dati che emergono dalle singole registrazioni esemplificano interventi di *routine* da parte di questo ufficio, relativi ad una serie di *publicationes* che abbracciano l'intera casistica prevista dalla materia: le richieste infatti di attivare le procedure di stima dei beni provengono da creditori esterni al nucleo familiare del debitore, provengono dagli stessi eredi, dalle mogli in relazione alle loro doti portate in matrimonio, dallo stesso proprietario dei beni. In alcuni casi - non sempre - è trascritta anche una sintesi degli atti di vendita di alcuni di quei beni.

Diversa invece è la composizione dei frammenti di registro di epoca caminese (1302-1304) riemersi all'Archivio di Stato di Treviso, e sopra citati<sup>2 7 6</sup>. A parte la migliore realizzazione grafica di queste ultime carte rispetto al ternione più antico, ad un esame attento sono evidenti anche alcune differenze di impostazione: le carte del primo Trecento capovolgono l'impostazione del testo più antico e mettono in primo piano l'atto di vendita; non si fa menzione al momento della *publicatio* formale dell'inventario dei beni posti all'estimaria, che vengono elencati separatamente, voce per voce, per ognuna delle quali viene lasciato libero uno spazio adeguato per inserirvi l'atto di vendita, che in alcuni casi effettivamente compare. Solo in margine sinistro viene indicato il proprietario dei beni posti all'estima-ria. È dunque ragionevole ipotizzare che in questo secondo caso si tratti dei frammenti di un registro appartenente ai distributori, piuttosto che agli estimatori propriamente detti.

## 1.3. Descrizione dell'unità documentaria

Ternione di cm. 51 « 37 circa, mutilo dell'ultima carta, caduta già prima dell'intervento conservativo dello Scoti che infatti non la considera nella sua numerazione, e del foglio centrale andato perso invece successivamente a quell'intervento dell'erudito trevigiano (la sua numerazione infatti passa dal numero 10 di c. 5v al numero 15) e che la numerazione moderna ovviamente non ricorda. Bianca la c. 5r. Sconosciuta la mano che redige queste carte (battezzata come mano «f») $^{277}$ . In margine superiore, di mano coeva: « Tercius quaternus »; di mano dello Scoti: « 1213 ».

<sup>275.</sup> Stefani, *Le antichità dei Bonaparte*, pp. 34-40 (Appendice di documenti con paginazione autonoma), docc. xlvilxii, *passim*; ovviamente sono trascritti solo i documenti concernenti i Bonaparte. Se ne veda il testo nella presente edizione, pp. 1005-1012, riprodotto dall'edizione Stefani. Il bifolio mancante non si trova in BCT, *Fondo Stefani*; e quanto alla *Miscellanea Stefani*, il fondo archivistico pervenuto all'ASV dopo la morte dello Stefani, nella b. 1 (*Studi ed appunti storici di Federico Stefani*) e nella b. 3 (*Stefani, Studii storici minori editi e inediti*; la b. 2 è attualmente irreperibile) si trovano diversi fascicoli relativi alla storia di Treviso e ai rapporti fra i Bonaparte e Treviso nel Duecento (cfr. ad es. nella b. 1 *Treviso e la Marca Trevigiana dal 1000 al 1400*; *Note diverse sulla storia di Treviso e sui Bonaparte*), nonché numerosi documenti originali, per lo più quattro-cinquecenteschi, provenienti da archivi genovesi, corsi e toscani, usati dallo Stefani per la redazione del suo lavoro e prova della sua ottocentesca disinvoltura nel trattenere la documentazione d'archivio utilizzata; ma non c'è traccia del frammento di registro che qui interessa. Non si può peraltro escludere che nell'eterogeneo materiale documentario (bolle papali e pergamene diverse) conservato in altra busta di tale miscellanea (cfr. l'inventario del fondo, presso la sala di studio dell'ASV) si trovi il frammento in oggetto.

<sup>276.</sup> Si veda Varanini, *Nota introduttiva*, pp. xlix-l; la descrizione ivi riportata a p. l riguarda specificamente tali frammenti.

<sup>277.</sup> Cfr. infra, par. iv. 4.

È singolare la cartulazione ad inchiostro successiva a quella dello Scoti e che, come abbiamo già ricordato, funge da traccia alla numerazione moderna tanto che quest'ultima si sovrappone ad essa. Essa si legge capovolgendo il fascicolo e dunque si avrà che la c. 7v riporta la cifra 3 (le prime due cifre probabilmente erano inserite alle cc. 2v e 1v), la carta 6v è la pagina 4 e così via fino ad arrivare alla carta 3v che è numerata con la cifra 7. Poi la numerazione riprende l'orientamento normale del manoscritto e continua con la cifra 8 in corrispondenza della c. 8r e così di seguito. Sfuggono le motivazione di questa anomalia, e la sua paternità; certamente l'operazione non è da addebitare allo Scoti, né al Bailo che già l'aveva evidenziata nel « Catalogo numerico dei manoscritti » $2^{78}$ .

- 2. Il « Liber de investituris feudorum de Castrofranco » degli anni 1262-1279 trascritto nel 1285 (cfr. tav. xi)
- 2.1. Il notaio Serravalle di Bonacio e la documentazione concernente le investiture di Castelfranco

Se per il frammento del registro dell'estimaria del 1266 si può ipotizzare (in forza della presenza, in esso, di documentazione concernente presti ti degli anni Trenta) una contiguità *ab antiquo* con il *corpus* principale, le attuali cc. 113-120 del manoscritto 661/iii rappresentano, come si è detto, una vistosa eccezione all'interno della miscellanea per il loro contenuto: vi sono infatti registrate, in copia autentica del 1285, sedici infeudazioni di terre in Castelfranco risalenti agli anni 1262-1279. Una materia dunque ed un territorio del tutto estranei al contenuto delle altre carte e qui inseriti dallo Scoti al momento dell'assemblaggio del volume per fini esclusivamente conservativi.

Questo *quaternus*, redatto nel 1285, va in primo luogo connesso con l'altro, redatto nello stesso anno e contenente venti infeudazioni degli anni 1278-1279 e 1285, che lo Scoti inserì nel parallelo manoscritto 661/ii, già pubblicato in questa collana<sup>279</sup>. Sappiamo inoltre con certezza che in quello stesso 1285 Serravalle esemplò un ulteriore blocco di investiture di terre in Castelfranco effettuate dal comune trevigiano negli anni 1267-1283; questo ulteriore blocco è documentato in copia, al pari dei due *quaterni* superstiti rilegati dallo Scoti nei mss. 661/ii e iii, nel *Codex Tarvisinus*, il *liber iurium* del comune di Treviso redatto nel 1318<sup>280</sup>. Va aggiunto ancora che egli inserisce nei due *quaterni* del 1285 venti *exempla*<sup>281</sup> di un vasto *corpus* documentario, relativo ad almeno 124 infeudazioni relative a Castelfranco rogate nel 1279 dai notai Uspinello da Vazzola e Giacomo

<sup>278.</sup> Nella ricognizione del manoscritto, infatti, arrivato alla c. 3 egli scrive: « Bisogna voltar il volume d'alto in basso. Cinque fogli di un registro del quale in testa 1° linea si legge: 'De podere et hereditate Gerardi etc.' e sotto 'De podere et hereditate quondam domine Bonaventure quondam domini Natalis etc. ut in carta scripta per Almericum notarium in mcc tercio < si tratta dei documenti di c. 5r> etc.', e il 5° foglio ultimo finisce: 'et i carta prese scripte etc'. E rivoltando il libro, il foglio n. 8 comincia: 'Et i instrumentum scriptum etc.'. . . ». Come è noto, il catalogo fu compilato da Gustavo Bampo negli anni 1876-1878 e venne completato dallo stesso Bailo con l'aggiunta di un altro volume.

<sup>279.</sup> Cfr. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, cit. 280. Si tratta dei documenti 410-415 del Codex Tarvisinus (cc. 307 v-310 r), relativi ad infeudazioni degli anni 1267 -1283 (notai rogatari: Bartolomeo « Calçabrocha », Nicola di Veronella, Boninsegna « de Castignolis », Uspinello da Vazzola, Alberto di Ezzelino « de Arpone ») ed esemplati in copia nel 1285 da Serravalle « de mandato et auctoritate domini Oddonis de Segalaria iudicis et assessoris domini Diatalmi de Vilauta potestatis Tarvisii ». Le copie di Serravalle svolsero appunto la funzione di antigrafi per i redattori del *liber iurium* trevigiano. Per quanto invece riguarda il quaternus qui edito si veda la corrispondenza col Codex nella tavola della tradizione dei singoli documenti; invece per il quaternus della miscellanea 661/ii (sez. vii) vale la seguente corrispondenza: i docc. 1-10, originali, corrispondono ai docc. 416-425 (cc. 310v-315r) del Codex; i rimanenti (sono copie autentiche) corrispondono, nell'ordine, ai docc. 426 (c. 351r), 358 (c. 293v), 324 (cc. 283 v-284r), 343 (c. 289v), 337 (cc. 287 v-288r), 351 (c. 291v), 317 (c. 281 r), 400 (c. 305 v), 401 (c. 305 v), 377 (c. 299 r) del Codex. Nel Codex Tarvisinus rinveniamo anche le copie delle investiture degli anni 1262-1285 (tra esse prevalgono le infeudazioni dell'anno 1279). Per tutto ciò cfr. ASV, Codex Tarvisinus, cc. 271r-315r. Per le infeudazioni del Duecento e del Trecento si ricordano il libro dei feudi del 1313 e 1315 (BCapT, scat. 17) e quello degli anni 1374 e 1378 (ibidem, scat. 17); per i secoli successivi se ne veda un elenco in Cagnin, I primi secoli di Castelfranco Veneto. Tutto questo a comprova del fatto che la conservazione della documentazione di Castelfranco fu sempre, da parte del comune di Treviso, particolarmente attenta ed accurata (e cfr. anche infra, note 283 e 286).

<sup>281.</sup> Cioè i docc. 11-20 editi nella sez. vii del ms. 661/ii e i docc. 2-4, 6-9, 13, 15 e 16 del quaternus qui edito.

Musingino e tramandateci dal *Codex Tarvisinus*<sup>282</sup>. Serravalle non dispone dei protocolli dei due notai<sup>283</sup> ma si serve degli *instrumenta in mundum*. Orbene, questi 20 *exempla* non rivestono per contenuto particolare importanza o caratteristiche tali da far pensare ad una voluta cernita del copista all'interno del materiale a disposizione: è lecito pensare che l'intervento di Serravalle sia stato ben più sostanzioso in termini di produzione di quanto non risulti dalle carte a noi pervenute. La somma di questi indizi porta a ipotizzare una iniziativa d'insieme, attuata da Gherardo da Camino nei suoi primi anni di signoria, per censire il complesso settore delle infeudazioni - e in particolare quelle in Castelfranco per il loro significato anche strategico -: un ambito che evidentemente andava continuamente monitorato. Nello statuto caminese sono del resto riproposti gli impegni e le responsabilità degli organismi istituzionali negli interventi di recupero e di corretta amministrazione dei possessi comunali<sup>284</sup>.

Si comprende dunque perché Serravalle di Bonacio intesti il quaternus conservato nel manoscritto 661/iii « Liber de investituris feudorum de Castrofranco ». Questo *liber* di Serravalle « si configurerebbe allora come il prodotto, solo in parte pervenutoci, di un lavoro di raccolta e riscrittura delle *possessiones* del comune di Treviso in una zona strategica del suo distretto, da conservare nella cancelleria comunale da poco istituita »<sup>285</sup>.

Non abbiamo elementi per seguire le tracce archivistiche di queste scritture. Forse esse erano inserite in quei quattro *quaterni* « cartarum octo pro quolibet » che nel 1308 erano conservati presso il monastero di S. Francesco di Treviso e che vennero prelevati nell'ottobre di quell'anno da alcuni ufficiali del comune di Treviso per estrarne delle copie<sup>286</sup>. Verosimilmente i due quaterni vennero conservati poi presso l'archivio della cancelleria comunale, almeno fino agli anni 1317-1318 quando vennero utilizzati in parte per le trascrizioni nel *Codex Tarvisinus*. Se ne perdono poi le tracce; non li si ritrova infatti nel noto inventario dei manoscritti comunali del 1327-1328<sup>287</sup>, dove sono invece menzionati i quattro « magni quaterni de feudis de Castrofranco » scritti dal notaio Pietro da Porcellengo, attivo nella seconda decade di quel secolo.

Neppure si conoscono ricerche storiche che nel passato abbiano preso in esame il libro dei feudi qui edito. Un utilizzo del tutto parziale ed episodico è avvertibile solo nel cinquecentesco *Historiae tarvisinae compendium*<sup>288</sup> e nel lavoro del Melchiorri, erudito locale del XVIII secolo, che rifacendosi « alla seconda colonia spedita dai trevigiani a Castel Franco l'anno 1277 » elenca le

282. Sono i 124 documenti del novembre 1279 rogati dai notai Uspinello da Vazzola e Giacomo Musingino: ASV, *Codex Tarvisinus*, docc. 284-407, cc. 271r-307 r.

<sup>283.</sup> Riprendiamo in sintesi quanto detto nella introduzione alla sez. vii in Michielin (a cura di), *Gli* Acta comunitatis Tarvisii, pp. 571-574. Disponiamo della richiesta di ricompensa avanzata dal notaio Omobono di Musingino per aver conservato per più di trent'anni (dunque dal 1284 e prima) « ad honorem et utilitatem » del comune un « liber feudorum . . . et iurium » di Castelfranco « scripto et subnotato in publicam formam et modum instrumentorum » dai notai Uspinello da Vazzola e Giacomo Musingino, fratello di Omobono (ACapT, scat. 15, *Reformationes* 1314, dicembre, c. 57 r). Si tratta dei *quaterni* di imbreviature da cui discendono le copie trecentesche del *Codex Tarvisinus* (si veda la sottoscrizione di alcune copie autentiche del 1280, relative ad infeudazioni dell'anno precedente: « Ego Homobonus Musanginus notarius hoc sumptum ex habreviacionibus quondam Iacobi Musangini notarii fratris mei mihi comissis in consilio iii<sup>c</sup> sub domino Ugucio de Ligurçano potestate Tarvisii . . . ac in publicam formam et instrumentum reduxi », doc. 10, c. 117 v). Serravalle attinge le sue copie del 1285 dagli *instrumenta* trasposti *in mundum* di Uspinello (spia della tradizione proposta sono le ricorrenti parti protocollari compendiate dal *liber iurium* trevigiano, assenti invece in Serravalle che riporta quei dati per esteso), mentre il *Codex* estrae dal *liber* di imbreviature che ritorna alla luce nel 1314.

<sup>284.</sup> Si vedano le prescrizioni statutarie del testo caminese, in particolare lo st. lxxxiiii del l. i: Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, p. 73.

<sup>285.</sup> È quanto si ipotizzava nella citata introduzione (cfr. Michielin [a cura di], *Gli* Acta comunitatis Tarvisii, pp. 571-574) e che qui si conferma.

<sup>286.</sup> Nell'ottobre del 1308, su mandato del podestà e di Rizzardo da Camino, il giudice Teodorico «de Salutare» e il suo notaio Ognibene di Marino, il procuratore Franceschino da Castelcucco e Desiderato di Franchino « notarius capitanei Tervisii » si recarono al convento cittadino di S. Francesco per prelevare il libro dei feudi « et invenerunt . . . quatuor quaternos cartarum octo pro quolibet scriptarum et non, et unum quaternum sex cartarum scriptarum et non de feudis comunis Tarvisii »: cfr. Michielin (a cura di), *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, sez. iii, doc. 3, p. 393. 287. Cfr. Marchesan, *Treviso medievale*, ii, pp. 434-435.

<sup>288.</sup> Si tratta di un manoscritto di autore ignoto del XVI sec. (cfr. Michielin [a cura di], *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, p. 4 nota 6, introduzione alla sezione *Liber A*) che riporta solo un accenno all'esistenza di queste infeudazioni. La sua fonte però è il *Codex Tarvisinus*.

famiglie detentrici di un feudo<sup>289</sup>. Ne regestò il contenuto nel secolo scorso il Minotto<sup>290</sup>; recentemente queste scritture sono state invece ampiamente analizzate dal Cagnin per i suoi importanti e conclusivi studi su Castelfranco Veneto<sup>291</sup>.

#### 2.2. Descrizione dell'unità documentaria

Quaterno pergamenaceo, integro, di cm. 46.5 « 33 circa. Lo specchio di scrittura è ben centrato nella pergamena: sul bordo sinistro è lasciata una colonna bianca, pari a circa un quarto della larghezza, utilizzata per indicare i nominativi dei titolari delle infeudazioni e poche altre cose. L'inchiostro è scuro, le linee sono fitte di parole e l'interlinea molto ravvicinata: il tutto conferisce alle carte un aspetto di pieno, caratteristica anche del quaterno della precedente miscellanea. La scrittura di Serravalle è posata, regolare, chiara, priva di eccessi abbreviativi. Le note in margine sinistro che sintetizzano brevemente il contenuto dei singoli atti sono della stessa mano del copista. Non troviamo invece in questi documenti la numerazione posta a margine degli stessi presente nell'altro quaterno di Serravalle inserito nella miscellanea 661/ii.

 $3.\ Il$  « quaternus daciorum panis et vini civitatis Tarvisii et districtus » del 1288 (cfr. tav. xii) Il bifolio iniziale della miscellanea qui edita è un frammento di un libro dei dazi del pane e del vino della città e del districtus di Treviso redatto dai massari del comune per l'anno 1288. Per quanto rara, la sopravvivenza archivistica di questa tipologia documentaria non rappresenta nel caso trevigiano un'eccezione assoluta: nella miscellanea 'gemella' a questa, il ms. 661/ii, troviamo ad esempio un analogo quaternus che registra i dazi del pane e del vino del districtus trevigiano licitati per l'anno  $1283^{2.9.2}$ ; e rimane memoria anche dell'appalto dello stesso dazio effettuato nel 1264 e registrato nel più antico liber affictacionum del comune di Treviso rimastoci, il « liber factus et exemplatus » in quell'anno dal notaio Iacopo da Varago su mandato del podestà Giovanni Tiepolo e a noi pervenuto attraverso il Codex Tarvisinus, il liber iurium del comune di Treviso degli anni 1317-1318, dov'è rubricato con la significativa dicitura « Bona rubrica et utilis pro comuni 320. Un ulteriore brandello, tratto da un registro relativo all'anno 1289 o 1295, venne utilizzato nel secolo successivo dal notaio Artusio di Antonio da Crespano come copertina di un suo registro di imbreviature 300.

289. BCC, Melchiorri, Catalogo historrico cronologico, ii, cc. 16-17.

<sup>290.</sup> Minotto, *Acta et diplomata e r. tabulario veneto*, ii. Se ne vedano gli estremi nella tavola della tradizione dei singoli documenti.

<sup>291.</sup> Cagnin, I primi secoli di Castelfranco Veneto; Idem, La nascita di Castelfranco veneto (1195-1199): specificità di un modello, cit.

<sup>292.</sup> Cfr. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, pp. 551-569 (sez. vi, [Quaterni affictacionum terrarum . . . ], cc. 133r-144v).

<sup>293.</sup> Rosso, Il Codex Tarvisinus, pp. 23-46. Il liber affictacionum del notaio Iacopo da Varago è alle cc. 327 r-334v, docc. 437-446. Il registro documentava non solo gli affitti e i redditi del comune ma anche le varie « poste » pattuite con signori e comunità del districtus trevigiano grazie alle quali il comune cittadino allargava e rafforzava il controllo sul territorio. La cautela già espressa nell'analisi di questo liber circa la possibilità che in esso fossero state registrate anche le varie poste (cfr. Michielin [a cura di], Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, pp. 395-400, introduzione alla sez. iv, Quaternus affictacionum [1268-1270]) va ora decisamente superata: un registro degli inizi del XIV sec. relativo alle « provisiones facte super publicis », ora ridotto a poche carte (BCT, Fondo Stefani, b. Carte sparse), venne utilizzato a metà del sec. XVI dal notaio Alessandro Filomena, vicecancellarius del comune, per inserire episodi di cronaca trevigiana relativi a membri della famiglia trevigiana degli Strasso, corredati da alcuni documenti (BCapT, ms. ili/8b, n. 12, not. Alessandro Filomena, 1550). L'incipit è il seguente: « Infrascripta omnia verba reperta sunt in antiquissimis cronycis rerum tarvisiensium sive in gestis Tarvisiensium », cui segue la narrazione dei fatti d'arme dei trevigiani contro Conegliano e Ceneda del 1164 « vel verius ut alii dicunt 1194 ». Più oltre si legge: « infrascripta sunt quedam antiquarum cronycarum fragmenta ex antiquissimis codicibus extracta que ne oblivione traddantur hic describenda esse decrevi. Licet multis annis ante presente annum 1316 gesta narentur in illis et p(rim)o in 1(ibro) Iacobi notarii de Varago . . . » e riporta subito dopo la celebre posta relativa ai rapporti fra il comune di Treviso e Guecelletto da Prata del 1165. Risulta confermato in tal modo che nel liber di Iacopo da Varago erano certamente inserite anche le antiche « poste » del comune. Il fascicolo relativo al dazio del pane e del vino del 1283 è il documento inizale del liber (cc.

## 3.1. La normativa statutaria concernente i dazi del pane e del vino

Come nella generalità dei comuni italiani, anche a Treviso la vendita all'incanto costituiva *ab antiquo* la procedura seguita per l'aggiudicazione di mude o dazi.

Solo gli statuti del 1313 però si occupano esplicitamente e nel dettaglio dei loro incanti con la rubrica « De daciis et possessionibus incantandis » che regola questo delicato e importante settore della vita economica, la cui conduzione si prestava evidentemente a troppi abusi ed ingiustizie se il legislatore ritenne opportuno farne menzione esplicitamente nello stesso impianto normativo: «... multociens villarum homines, burgorum et etiam castrorum districtus Tarvisii propter daciorum incantacionem dampna enormia sint perpessi et varia gravamina reportaverint» $^{2\,9\,5}$ . La norma prevedeva che fossero il giudice all'avere e il procuratore del comune « suis temporibus facere incantari publice et palam in publica concione incantorum . . . omnia dacia parva et magna omnium villarum ac alia bona . . . et omni anno suis temporibus, incantatione facta per plures et plures vices, illa dacia . . . plus offerenti publice et pallam dare debeat in consilio supradicto incantorum » $^{2\,9\,6}$ .

Non sappiamo se e in quali termini questo statuto riprendesse la legislazione precedente, codificata o consuetudinaria che fosse: nella compilazione statutaria più antica infatti non esistono - come si diceva - riferimenti alle modalità operative con cui venivano effettuati gli incanti. L'unica normativa daziaria precedente la redazione del 1313, riferita tra l'altro ad uno fra i principali cespiti d'entrata del bilancio comunale, la vendita del vino<sup>297</sup> - che è ciò che qui interessa - è prevista nello statuto caminese del 1283-1284, in una rubrica però che non ci è pervenuta e di cui conosciamo solo la titolazione « De incantu dacii vini et de villa in qua vendetur vinum dacio non dato »<sup>298</sup>. Tuttavia è sopravissuta una memoria del dicembre 1263 relativa al contratti d'appalto del dazio del pane e del vino che permette di verificare che le procedure d'incanto si allineano a quegli indirizzi procedurali che troveranno definitiva codifica negli statuti del 1313. Sono queste le indicazioni che emergono dal già ricordato *liber affictacionum* del 1263-1264 del notaio Iacopo da Varago<sup>299</sup> e che confermano la prassi appena ricordata. Si tratta del documento iniziale del fascicolo - al momento la più antica attestazione per il comune trevigiano di una delibera d'appalto di dazi<sup>300</sup> - immediatamente successivo all'*incipit* programmatico e beneaugurante del *liber* stesso<sup>301</sup>: dapprima avvenivano le *clamaciones* nei luoghi previsti della città, gridate dai *precones*;

valeant defraudari vel in aliquo deverti seu diminui sed semper, auxiliante Domino, aucmententur ».

<sup>295.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, l. i, st. cxxiii, pp. 106-107.

<sup>296.</sup> Ibidem, p. 107.

<sup>297.</sup> Relativamente a questo dazio disponiamo di alcuni dati che coprono un arco di cinquant'anni: nel 1264 il dazio « civitatis et burgorum » fruttava al comune 3610 lire (*Codex Tarvisinus*, doc. 437, c. 327); nel 1288 il dazio viene appaltato per 8561 lire (è il doc. 2 qui edito) e infine nel 1316 il dazio del vino della città dei borghi e di Porto fu stimato 12.000 lire (Marchesan, *Treviso medievale*, i, p. 211).

<sup>298.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, l. i, st. ccxxx, p. 83.

<sup>299.</sup> Cfr. supra, nota 293 e testo corrispondente.

<sup>300.</sup> Il testo di Iacopo si configura come un estratto - non certo una redazione in extenso - del verbale della seduta del consilium generalis dove avveniva la licitazione dei dazi; tramanda cioè gli elementi essenziali delle locazioni: affittuari, beni locati, fitto da corrispondere e termini di pagamento. Ne riportiamo integralmente il contenuto: « Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimoquarto, indicione septima [stile della Natività, è il 27 dicembre 1263], in consilio generali, ad campanam pulsatam in domo minori comunis more solito congregato, in presentia domini Auliverii iudicis de Cornarupta, Folcheti notarii de Blancheto, Bonifacii Burlengi, Auliverii Cufeti, Avancii de Marco Rubeo et aliorum, supradicti testes fuerunt presentes, die iovis v exeunte decembri, quod date panis et vini daciorum infrascriptorum fuerunt firmate infrascriptis personis prout inferius plenius continetur, et incipiunt die sabati tertio exeunte decembri, per dominum Anastasium Novellum iudicem et procuratorem comunis Tarvisii et pro ipso comuni pro se et socio suo Guiçardo de Stana, facte presente domino Iohanne Teupolo comite Abserens (sic) potestate Tarvisii et de voluntate dicte potestatis, clamacionibus sepe et sepius factis per precones et firmate fuerunt; tali pacto facto et firmato per dominum potestatem et procuratores supradictos nomine dicti comunis predictis personis habentibus dacia infrascripta, videlicet si comune Tarvisii infra terminum ipsorum daciorum iret in exercitu ubicumque esset, quod ille persone que habent dacium civitatis et burgorum habere debent dacium panis et vini omnium tabernariorum istius civitatis qui venderent vel vendere facient panem et vinum ibi in dicto exercitu et eciam aliorum tabernariorum n(isi) essent tabernarii de villis qui consueti essent vendere panem et vinum in suis villis, qui debent solvere dacium illis hominibus et personis qui habent dacia de illis villis secundum quod solverent si venderent in suis villis ». 301. Nella titolazione del *liber* emergono le motivazioni 'ideologiche' sottese alla conservazione della documentazione: tramandare cioè i possessi e le giurisdizioni del comune « ad eternam rei memoriam, ne aliquo tempore per aliquos

trascorsi poi i termini previsti, si svolgeva l'adunanza del *consilium generalis* per l'incanto dei singoli dazi e il procuratore del comune, alla presenza del podestà, aggiudicava i dazi al maggior offerente, con l'esplicitazione dei patti stipulati fra i due contraenti.

L'iter procedurale rimane inalterato nei decenni successivi302: significativo ad esempio è l'appalto del sale per l'anno 1282 - cambia l'oggetto della concessione ma non il *modus operandi* - del quale è rimasta memoria in una reformatio del gennaio di quell'anno che ricorda l'invito rivolto dal maggior consiglio al giudice e assessore del podestà responsabile della licitazione di « facere sonari ad rengum in isto consilio et facere incantari dictum dacium presente conscilio et dari plus offerentibus »303. Pochi anni più tardi, nel 1288, in piena epoca caminese, verranno appaltati i consueti dazi e tra questi anche il dazio del pane e del vino della città, dei borghi e di Porto di Sant'Ambrogio di Fiera, così come si deduce dal documento n. 2 di questa sezione: il testo di cui disponiamo, la redazione cioè « in publicum instrumentum » della licitazione effettuata - tra l'altro si tratta dell'unico esemplare di cui disponiamo che riporti in extenso una delibera del consiglio che appalta i dazi; e forse è questa la ragione della sua conservazione 304 - conferma che la sede per l'aggiudicazione continua ad essere il consilium generalis cittadino, l'appaltatore che agisce per conto del comune è ancora il giudice e assessore del podestà, non variano le modalità di convocazione: « ad sonum campane pro daciis incantandis in palatio comunis Tarvisii more solito congregato ». Ed è in questa sede che il procuratore del comune, « incantacionibus quam pluribus voce preconia divulgatis », aggiudica e loca « ad fictum ad incantum . . . de dacio vini civitatis Tarvisii, burgorum et de Portu usque ad unum annum nuper venturum ».

In alcuni casi poteva accadere che il dazio non venisse appaltato o che comunque la gara andasse deserta. È quello che emerge - questa almeno ci sembra l'interpretazione corretta - dal primo dei due documenti di questa sezione: l'esazione del dazio nel 1288, relativamente alle località nominate nel bifolio rimastoci, non venne appaltata (o l'incanto andò deserto, non sappiamo), ma fu affidata direttamente alle comunità stesse, rappresentate nelle registrazioni dai marici o da un loro giurato. Nella analoga licitazione del 1283³0⁵, come del resto in quella tramandataci nel *liber affictacionum* del 1264 del notaio Iacopo da Varago, compaiono alcune delle località qui registrate per le quali invece è chiaramente indicato il nominativo del vincitore della gara d'appalto con la precisazione della somma annuale da corrispondere al comune.

L'apparente anomalia nelle procedure di incanto realizzate nel 1288 può essere spiegata ricorrendo allo statuto cxxiii del primo libro della redazione statutaria del 1313, che forse riprende quella norma dello statuto caminese « De incantu dacii vini et de villa in qua venderetur vinum dacio non dato » di cui rimane solo la titolazione<sup>306</sup>: è previsto il caso in cui in alcune ville « dacium remansisset comuni » o per le quali « non sit consuetum dacium incantari »; per queste località si delibera che « de exactione illius dacii facere debeant homines illius ville, maricus et iuratus, quos eis imponetur per dominum potestatem »<sup>307</sup>. Allo stesso modo nelle località del *districtus* interessate dalla presenza di « potentes », clerici o laici che fossero, si doveva calcolare l'importo

<sup>302.</sup> Che gli incanti abbiano mantenuto nel tempo lo stesso *iter* procedurale, o comunque non siano intervenute sostanziali modifiche, lo si può notare anche nella menzione di una clausola prevista sia nella delibera del 1264, sia in quella del 1288 qui edita (è il doc. 2): è il caso « si fieret exercitus pro comuni Tarvisii », che prevede un *modus operandi* invariato. In tale eventualità il detentore del dazio « habere debeat et luere dacium vini venditi in dicto exercitu ubicumque fuerit prout vendetur in civitate Tarvisii seu burgis vel in Portu ».

<sup>303.</sup> Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, p. 247; la *reformatio* (è quella rogata da Semprebene di Salomone) fu poi cancellata.

<sup>304.</sup> Mentre per il secolo successivo, a partire fin dai primi decenni, disponiamo di numerosi registri di riformagioni del maggior consiglio cittadino, per il Duecento non sopravvivono che rare citazioni di singo le sedute. Che tuttavia la tipologia documentaria dei registri consiliari fosse in uso non c'è dubbio: ad un « quaternus reformacionum consiliorum » fanno esplicito riferimento i docc. 34 e 35 degli anni 1269-1270 della miscellanea gemella a questa (Michielin [a cura di], *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, pp. 444-445) che attestano dunque l'esistenza a quest'altezza cronologica di questa tipologia di registro d'ufficio. Questi *quaterni* sono ricordati espressamente solo a partire dallo statuto caminese: « Et similiter teneatur facere scribi in quaterno speciali omnia banna et reformaciones et eas reformaciones legi faciat et publicari » (cfr. Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, i, st. cxxi, p. 96). 305. È il *quaternus affictacionum* della sezione vi (pp. 551-569) di *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, cit.

<sup>306.</sup> Cfr. supra, nota 298 e testo corrispondente.

<sup>307.</sup> Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, l. i, st. cxxiii, pp. 106-107.

dei vari dazi ogni anno « ut fraus et deceptio evitetur e pro illa extimatione, illa villa, terra, comunantia et locus, cogarur in se illud dacium retinere et comuni Tervisii illam quantitatem solvere sicut fuerit extimatum per potestatem et eius curias consulum et ancianorum » 308.

Lo statuto caminese, come si è detto, affronta l'argomento del dazio del vino in una rubrica che non ci è pervenuta. Rimangono tuttavia per questo periodo altri interventi legislativi in merito: anzitutto una provvisione del 1294 e un provvedimento precedente, relativo alla vendita del vino forensis³09. In particolare, i provvedimenti del 1294, introdotti dalla poetica immagine di una città che « ut rosa fragrans civitas Tarvisina bonorum omnium proficiat incrementis », tramandano una minuziosa regolamentazione delle modalità e dei tempi di vendita delle diverse qualità di vino, locale o importato che fossero. Una regolamentazione così dettagliata lascia intravedere non solo la volontà del legislatore di ordinare un settore importante dell'economia, che costituiva tra l'altro un cespite fiscale non trascurabile, ma anche le difficoltà di gestione e i facili abusi che il commercio del vino determinava; senz'altro era questa una materia che richiedeva un continuo controllo degli organismi comunali³10. Ma negli anni immediatamente successivi, l'atteggiamento dei signori, sino ad allora ispirato a quanto sembra a sostanziale rispetto delle procedure comunali, dovette modificarsi³11.

È significativa in tal senso la testimonianza di Serravalle da Camino nel processo contro gli Avogari, detentori dei dazi alle porte della città: la muda veniva affittata « per officiales comunis Tervisii pluribus civibus Tervisinis et dictam mudam concedebant eisdem de mandato dictorum dominorum [sc. Gherardo e Rizzardo da Camino] antequam daretur ad incantum in palacio comunis Tarvisii per procuratores et alios officiales comunis, quod fiebat tunc pro honore comunis Tervisii et securitate illorum quibus concessa fuerat dicta muda »<sup>312</sup>. I Caminesi in realtà agivano non diversamente da quanto si era verificato qualche decennio prima, al tempo della dominazione di Alberico da Romano: la testimonianza di Bressano banditore, resa durante lo stesso processo, chiarisce infatti che gli Avogari avevano iniziato ad esigere il dazio alle porte della città « post mortem domini Albrici de Romano qui ipsos exigere non permittebat propter dominium quod habebat »<sup>313</sup>.

In seguito, lasciati alle spalle gli anni dell'esperienza signorile caminese, la normativa statutaria si arricchisce di ulteriori e più precise indicazioni che evidenziano un restringersi dei momenti decisionali attorno alle massime magistrature cittadine, a tutto svantaggio dell'assemblea comunale: un'addizione del 1315 ripropone ad esempio che le affittanze « incantentur et dentur

<sup>308.</sup> Ibidem, p. 107.

<sup>309.</sup> Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. xli-xlviii, <De vino>, pp. 250-254.

<sup>310.</sup> Rimangono alcune tracce di questi frequenti interventi legislativi: si veda ad esempio la delibera del consiglio dei Trecento del 14 gennaio 1282 in cui il vicario del podestà Matteo Quirini invita l'assemblea a pronunciarsi su alcune questioni già « firmatis per conscilium curie et per conscilium Quadraginta », in particolare « super eo quod peciit Otonellus Cançoneta qui fuit de Camino qui habet dacium vini civitatis Tarvisii et burgorum pro se et sociis suis, quod banna alias firmata super dacio vini civitatis et burgorum adhuc debeant firmari prout alias firmata fuerunt in anno preterito ad peticionem Dominici fabri qui habebat dictum dacium a comuni »: Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, l. iv, st. <ccl>, p. 513. Lo statuto è incompleto e cancellato e dunque non conosciamo il seguito della richiesta di Ottonello. Per il contenzioso e le frodi che nascevano si veda Marchesan, *Treviso medievale*, i, pp. 349-356

<sup>311.</sup> Nonostante si continuasse ad emendare gli statuti sottolineando che « omnes et singule affictationes et locationes daciorum . . . fieri debeant in publica contione ad incantum », come afferma una provvisione del 1297 predisposta « per certos sapientes » e approvata « coram egregio viro domino Gerardo de Camino capetaneo generali civitatis Tarvisii et districtus, per curias sapientum virorum ellectorum ad consulendum dicto domino capetaneo et comuni Tarvisii »: cfr. Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, pp. 179 ss.

<sup>312.</sup> Cagnin (a cura di), *Il processo Avogari*, cit. Sulle motivazioni di questa lunga vertenza promossa dal comune di Treviso nel 1314-15 contro gli Avogari, relativa alla riscossione delle *mude* alle porte di Treviso che, appunto, secondo alcuni testimoni, erano state concesse alla famiglia dei Tempesta dallo stesso Gherardo da Camino, sono ancora utili le considerazioni di Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, pp. 6-7 e 159; ma l'intera documentazione (ms. 1091 della BCT), con un'ampia e approfondita introduzione storica e un saggio introduttivo di D. Quaglioni, è stata edita nel citato volume.

<sup>313.</sup> Ibidem, p. 200.

per puplicum instrumentum cum specificacione millesimi, indicionis et diei facte date et termini finiendi »; ma nel caso in cui l'affitto del dazio superi le cinquanta lire, allora è necessario che « pacta cum quibus predicta dacia . . . affictari debent primo fiant, videantur, examinentur et aprobentur per dominum potestatem et eius curiam ancianorum et consulum et postea cum illis pactis et condicionibus incantentur et dentur per puplicum instrumentum cum specificacione millesimi, indicionis et diei facte date et termini finiendi »<sup>314</sup>.

## 3.2. I « quaterni daciorum »

Già le addizioni allo statuto del podestà bolognese Aliserio Carbonesi prescrivevano nel 1233 la compilazione di due libri « in quibus concorditer scribantur et exemplentur omnes locationes fictorum et reddituum comunis Tarvisii, unus quorum stet aput potestatem et alter stet aput procuratores »<sup>315</sup>, dunque registri di natura giuridico-patrimoniale da conservarsi a cura del podestà e dei procuratori<sup>316</sup>. Era in linea con tale norma la redazione del già ricordato « liber factus et exemplatus » nel 1263-1264 dal notaio Iacopo da Varago su mandato del podestà Giovanni Tiepolo.

Sotto il profilo della documentazione cominciavano dunque a formarsi, nei luoghi preposti alla conservazione del materiale prodotto dalle varie magistrature comunali (inizialmente gli stessi uffici di produzione), serie archivistiche sempre più articolate, documentate ad esempio nella miscellanea 661/ii<sup>317</sup>, frutto anche di un contemporaneo potenziamento delle strutture amministrative del comune trevigiano che non poteva non influenzare anche la produzione scritta comunale. Si tratta tuttavia sempre di « quaterni receptionum et expensarum » generici, affidati ai procuratori<sup>318</sup> e ai massari<sup>319</sup>, e ai loro notai, non di contabilità specifica per i dazi.

Riferimenti specifici ed espliciti all'obbligo dei procuratori di porre « in quaterno comunis ad cancellariam comunis Tarvisii instrumentum extensum » dei dazi appaltati « secundum pacta et condiciones approbatas per potetatem et curiam », e inoltre di redigere due «quaterni noticiarum» con le scadenze relative, da conservarsi l'uno presso i massari e l'altro al *bancum averis* del

<sup>314.</sup> Betto (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, i, pp. 663-665.

<sup>315.</sup> Il Carbonesi fu podestà di Treviso nel 1233, ed è attestato dal 16 febbraio al 29 agosto di quell'anno. I suoi interventi statutari non figurano negli statuti successivi al periodo albericiano, mutili di alcuni *quaterni*, masi leggono nello statuto caminese del 1283: cfr. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, pp. xl-xlii, e ii, p. 94. 316. *Ibidem*, ii, st. cccxlv, p. 159.

<sup>317.</sup> Si veda ad esempio la sezione iii del primo volume degli *Acta comunitatis Tarvisii*: è un registro dei procuratori del comune composto da 10 fascicoli con 110 documenti relativi in gran parte ad acquisti di beni immobili e di diritti giurisdizionali del comune di Treviso negli anni 1263-1280, individuabile verosimilmente con quel « liber niger » di cui parla lo statuto caminese (Betto [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, l. i, st. clxxxv, p. 81), nel quale andavano registrate « poste comunis et alie rationes comunis », conservato assieme ad altre scritture pubbliche « in sacristia fratrum predicatorum » (Liberali [a cura di], *Gli statuti del comune di Treviso*, ii, st. cccxliv, p. 158). La documentazione, disposta non in ordine cronologico ma per stratificazioni successive o, meglio, per *dossiers* tematici che potevano abbracciare anche più fascicoli, lascia intravedere un progetto più ampio di un semplice accumulo di documenti, e sembra anticipare l'ideologia' sottesa alla formazione di un *liber iurium*. E nello stesso volume cfr. anche i *quaterni* degli affitti di beni comunali degli anni 1268-1270 (sezione iv) e quelli del 1277-1283 (sezione vi) che attraverso le sigle inserite in testa alle carte iniziali svelano la loro appartenenza a serie archivistiche omogenee per contenuto.

<sup>318.</sup> Sulle funzioni dei procuratori comunali si veda Liberali, *Le materie degli statuti*, in Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, iii, p. 23; per il loro giuramento vedi Betto (a cura di), *Gli Statuti del comune di Treviso*, ii, p. 17 (rub. clxxxxvii-ccii degli statuti del 1260-1263).

<sup>319.</sup> Nel sacramentum dei procuratori del comune, ai quali gli statuti, fin dalla loro redazione più antica (1207), affidavano compiti essenziali nella vita amministrativa e politica del comune, come appunto il controllo del patrimonio del comune, della spesa pubblica e dunque anche dell'operato dei massari, si legge: « Et habebo duos quaternos unum receptionum et alium expensarum in quibus scribi faciam omni sabbato receptiones et expensas massariorum cuiusque qualitatis divisim, secundum quod michi massarii designabunt ». Cfr. per tutto ciò Liberali (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, ii, st. ccxxv, pp. 88-89.

comune, si hanno soltanto nello statuto del 1315<sup>3</sup>2<sup>0</sup>. Con ogni probabilità tuttavia una prassi in tal senso si era già venuta consolidando, e il frammento qui edito lo dimostra. Si tratta infatti di un *quaternus* dei notai dei procuratori dunque in cui gli spazi necessari per la registrazione dei vari dazi per la città, per i borghi e per ogni singola località del distretto venivano individuati e contraddistinti dalle rubriche accuratamente disposte a caratteri maiuscoli e di grandi dimensioni che indicano il soggetto d'imposta con l'ammontare del relativo dazio. Poi gli stessi notai o quelli dei massari registravano di volta in volta gli avvenuti pagamenti rateali.

## 3.3. Descrizione dell'unità documentaria

Bifolio pergamenaceo di cm. 53 « 38 circa, corroso nei margini con perdita di materiale di supporto. Presenti vaste macchie di umidità specie nei settori superiori delle carte, che tuttavia non impediscono la lettura. L'originale impostazione dello specchio di scrittura che manteneva una colonna bianca nel margine sinistro pari a circa un quarto dell'intera larghezza e che trovava una sua armonia compositiva con l'intestazione in caratteri grandi delle varie località soggette al dazio, cui facevano seguito le registrazioni degli avvenuti pagamenti ad opera dei detentori dei dazi, come ancora appare nella seconda carta del bifolio, è stato invece abbandonato nella prima carta e anche la colonna a sinistra è stata utilizzata per inserire in tempi diversi le sintesi delle ricevute di pagamento. Ne risulta un quadro disordinato, accentuato anche dalla scrittura per niente controllata ed inelegante, tipica - aggiungiamo - di un registro di uso quotidiano dove l'elemento formale cede alle necessità di rapide registrazioni. Diverse e sconosciute sono le mani che redigono queste carte: appartengono al personale dell'ufficio dei procuratori. Nell'edizione sono state indicate con le lettere dall'a alla e. Nel verso della prima carta è inserita la delibera d'appalto del dazio del pane e del vino della città, dei borghi e di Fiera. Nel margine sinistro sono attestate alcuni pagamenti rateali da parte dell'appaltatore. Regolare la numerazione dello Scoti da 1 a 4, inserita nel margine interno di ogni facciata.

Se il libro dei dazi del pane e del vino del 1283 venne trascritto, sia pure parzialmente, dallo Scoti<sup>321</sup> e, con le stesse modalità, anche dall'Azzoni Avogaro<sup>322</sup>, mentre il fratello di Vittore, Arrigo, ne riversò nei suoi *Monumenta* la copia integrale<sup>323</sup>, questo bifolio invece venne del tutto trascurato, evidentemente per la sua non significativa consistenza. Anche per l'epoca recente non si conoscono studi che ne abbiano fatto oggetto di ricerca.

#### V. Nota all'edizione

1. Criteri di edizione: norme generali

Si sono seguite per questa edizione le norme seguite per il manoscritto  $661/ii^{324}$ . Per quanto riguarda la presentazione dei documenti ricordiamo in rapida sintesi:

- nei regesti, le formule i termini non esattamente traducibili sono mantenuti in latino e segnalati mediante l'uso del carattere spaziato. Allo stesso modo si è proceduto per i nomi di persona (patronimici, toponomici o gentilizi) e per i toponimi non sicuramente identificabili in un corrispondente toponimo attuale;

<sup>320. «</sup> Scribere teneantur duos quaternos noticiarum datarum et locacionum continentes sumarium intellectum date vel locacionis, videlicet quantitatem responsionis et terminos in quibus debent fieri soluciones responsionum, quorum unus ponatur et stare debeat ad massariam comunis Tarvisii, alius ad banchum averis apud iudicem averis et procuratores comunis Tarvisii: qui quaterni noticiarum post unamquamque noticiam habere debeant tantum spacium quod soluciones illius noticie possint scribi distincte in eis et non sit necesse quod scribantur in instrumentis positis ad cancellariam »: Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, Additiones nove, v, pp. 663-664.

<sup>321.</sup> V. Scoti, Documenti trevigiani, ii, n. 71.

<sup>322.</sup> Azzoni Avogaro, Miscellanea, v, cc. 243r-252r.

<sup>323.</sup> G.A. Scoti, Monumenta civitatis Tarvisii, cc. 35-46.

<sup>324.</sup> E cioè sui criteri esposti nel *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie,* « Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano », 91 (1984), pp. 491-503.

- nell'apparato si indica innanzitutto la natura diplomatistica del documento. Tutte le relative definizioni (o r i g i n a l e , c o p i a a u t e n t i c a, ecc.) sono sempre rese tipograficamente, tranne che per i documenti deperditi, mediante l'uso del carattere spaziato. Nel caso di redazioni multiple (ad es. diversi originali dello stesso documento, o copie diverse tratte da diversi originali dello stesso documento), vengono prima indicati tutti i testimoni della redazione relativa al documento tradito dalla miscellanea qui edita, poi a capo i testimoni della altre redazioni. Delle copie si indicano sempre datazione cronica e autore.
- il testo è stato rispettato nella sua articolazione. I documenti vengono pertanto presentati, di norma, senza capoversi, tranne che per le sottoscrizioni e la *completio* notarile.
- l'uso delle parentesi e dei segni convenzionali è quello consueto. Le parentesi angolari sono state introdotte per integrare lettere o parole omesse per evidente svista dei notai. Le parentesi tonde sono state inserite per indicare scioglimenti incerti; le parentesi quadre sono state inserite per la restituzione del testo in presenza di guasti del materiale di supporto. Non è stata segnalata la lettura di parole o lettere con la lampada di Wood. Laddove non è stato possibile restituire la lacuna, si è fatto ricorso ai punti di sospensione.
- nella trascrizione è stato rispettato fedelmente il dettato del testo; rari dunque gli interventi, sempre richiamati in nota e funzionali ad una corretta comprensione del testo. Nella punteggiatura si è intervenuti con parsimonia, allo scopo di rendere chiaro il contenuto del testo.
- nello scioglimento di abbreviazioni ricorrenti (termini relativi alla monetazione: den, ven, venec / venet; aggettivazione toponomastica (Tar = Tarvisii/Tarvisinus, Pad = Padue/Paduanus, Fel = Feltri/Feltrensis, Bel = Belluni/ Bellunensis; altri termini di uso assai frequente: ind = indicione/indictione, exp. ref. = expensis reficiendis/expensarum reficiendarum etc.), si è cercato di stabilire l'usus scribendi dei singoli rogatari. Cfr. comunque il paragrafo successivo.

# 2. Criteri di edizione: gli atti di prestito

È opportuna qualche considerazione ulteriore in riferimento alla documentazione relativa ai prestiti al comune di Treviso e alle scelte operate dai notai Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone in sede di trascrizione parziale, 'per estratto', delle cedole a loro presentate nel novembre 1275. Si trattò di prendere in esame, in un tempo presumibilmente molto breve, oltre 1600 documenti: un lavoro probabilmente dai ritmi frenetici. Lungi dal riprodurre il testo del contratto *in extenso*, essi come si è già accennato lo riassunsero sulla base di un'intelligente sintesi funzionale alla documentazione dei soli elementi significativi di quei crediti e cioè datazione, funzionari comunali intervenuti in rappresentanza del comune, somme prestate, nome dei creditori e termini di pagamento. Oltre a queste scelte di carattere diplomatistico, anche sul piano paleografico si economizzò al massimo sui tempi di scrittura, usando forme estremamente compendiarie (cfr. le tavole i-v, e in particolare le tav. iii-v).

Sul piano diplomatistico, a parte i non rarissimi errori di datazione, sui quali ci si sofferma brevemente qui sotto, il problema principale per l'edizione di queste 'copie parziali' (tale la definizione da noi adottata) è posto dalla drastica potatura di una parte del protocollo del documento notarile. Nella prassi notarile trevigiana, e dunque negli originali che i due notai ebbero di fronte, la parte protocollare è dedicata agli elementi della datazione (cronica, essendo quella topica inserita nell'escatocollo) e alla *praesentia testium*<sup>325</sup>. Nelle copie parziali redatte da Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone compare solo la datazione, mentre il ricordo dei testimoni viene riassunto con la formuletta compendiante « et al. »<sup>326</sup>, abbreviazione cioè della clausola ceterata che, riprodotta appunto in ogni documento, chiudeva l'elenco dei *testes*, con due possibili soluzioni alternative: « . . . in presentia . . . *et aliorum* », oppure « . . . presentibus . . . *et aliis* ». Sulla base di una serie numerosa di citazioni *in extenso* del compendio stesso, presenti soprattutto nei documenti del notaio Semprebene di Salomone<sup>327</sup>, a fronte di due soli casi in cui

<sup>325.</sup> Se ne veda un esempio *supra*, nota 125 e testo corrispondente.

<sup>326.</sup> L'asta della lettera 'l' è attraversata da un segno abbreviativo che ricorda molto il segno utilizzato per indicare la desinenza 'orum'.

<sup>327.</sup> L'espressione « et aliorum » si ritrova frequentissima, ad esempio, nel primo *quaternus* di Semprebene di Salomone.

compare per intero l'espressione « et aliis »<sup>328</sup>, si è optato con una certa misura di convenzionalità per la prima formula, facendola precedere tuttavia - a segnalare una omissione, che renderebbe altrimenti incomprensibile il testo - da un segno tipografico convenzionale, cioè da una doppia barra // preceduta da uno spazio bianco.

Sul piano paleografico, analizziamo distintamente i diversi problemi che si presentano. La formula « cepit/ceperunt et promisit/promiserunt (solvere et dare) » 'presero l'impegno, decisero e promisero di pagare e consegnare', che esprime l'impegno assunto dal comune attraverso i suoi procuratori di restituire il mutuo contratto, è non di rado abbreviata dai notai talvolta in forma estrema, con la semplice scrittura di due, tre lettere, non sempre accompagnate da segni abbreviativi: ad esempio « cep(erunt) et pr(omiserunt) ». In altri casi tuttavia i due notai scrivono un maggior numero di lettere - ad esempio « cepe(runt)/cep(e)r(unt)/ cep(erun)t » per quanto riguarda il verbo *capere*, « et p(ro)m(i)s(erunt)/ p(ro)miss(erunt)/p(ro)mis(er)u(n)t » per *promittere* - : e questo, in virtú anche di alcuni segni abbreviativi generici che le corredano, rende sicuro lo scioglimento proposto. Accertato infine che questo *usus scribendi* non variava al variare del notaio che redigeva i documenti, si è adottato il criterio di sciogliere queste espressioni del formulario senza ricorrere all'uso di parentesi tonde che avrebbero appesantito la lettura.

Un secondo scioglimento del quale occorre rendere ragione è quello adottato per il compendio «tt» (con un segno abbreviativo generico posto sopra di esso) che compare, sia pure di rado, nella parte dispositiva del testo e che, in riferimento al senso e al contenuto del formulario che lo include, è stato reso nell'edizione con il termine « testibus »: « visis et auditis rac(ionibus) et t(es)t(ibus) et diligenter inspectis », oppure « visis t(es)t(ibus) et rationibus productis » e locuzioni simili. Questo scioglimento presenta un'alternativa da non scartare a priori, che fu acutamente proposta da Vittore Scoti allorquando trascrisse nel XVIII sec. alcuni documenti di questa miscellanea<sup>329</sup>: « titulis » è infatti lo scioglimento proposto dall'erudito trevigiano, e in particolare nel secondo contesto sopra menzionato qualche dubbio potrebbe rimanere. In questo caso dunque, mancando una verifica assolutamente incontrovertibile dello scioglimento proposto, si è fatto ricorso all'uso delle parentesi tonde nel modo seguente: « t(es)t(ibus) ».

Quanto al compendio « px/pxm vent/vet » (con segno abbreviativo sull'asta della lettera « p » e segno sovrapposto al compendio « vent/vet »), esso di solito accompagna l'indicazione del termine di scadenza del mutuo: « ad medietatem mensis augusti », « ad annum novum », « ad sanctum Petrum/ad festum sancti Petri », « ad sanctum Michaelem » e così via. Se il significato non lascia margine a dubbi di sorta (ci si riferisce al giorno o mese o anno successivi alla data cronologica del documento, per quanto in alcuni casi - non numerosi, ma neppure rarissimi - il notaio sbagli scrivendo 'vent(uro)' o simile forma in luogo di 'preterito' (che è usato in cinque casi) 330, lo scioglimento potrebbe assumere forme diverse. Anzitutto il compendio « px » potrebbe dar luogo alla variante « proxime/proximum », ma soprattutto l'espressione « ad festum sancti Petri px vent »o simili permettono di declinare i due aggettivi sia rispetto al termine festum, sia rispetto all'indicazione del santo: e dunque « ad festum sancti Petri proxime/proximum venturum » oppure « ad festum sancti Petri proxime/proximi venturi ». Il testo non offre in nessun luogo indicazioni sull'usus scribendi dei notai e dunque si è dovuto scegliere: in analogia al nostro « al s. Pietro prossimo », « alla festa di s. Pietro prossima ventura » si è optato per la dizione « ad sanctum Petrum proximum venturum » e « ad festum sancti Petri proximum venturum ». Allo stesso modo ci si è ovviamente regolati per i casi paralleli relativi a san Michele, alla Candelora, ecc.

<sup>328.</sup> Si cfr. *Primus quaternus Semprebeni*, docc. 48 e 118, pp. 670-671 e 714-715. Al riguardo, è da osservare che nell'unico originale di obbligazione di mutuo sinora riemerso, rogato dal notaio Alberto « de Arnulpho » - cfr. *supra*, nota 120 e testo corrispondente (e tav. i) - si usa appunto la formula « et aliis ». Si potrebbe dunque ipotizzare l'opportunità di adottarla in modo sistematico almeno per gli atti rogati da questo notaio: ma la forma in questione non può essere assunta come *usus scribendi* prevalente neppur di questo solo rogatario, visto che in altri atti da lui rogati figura (ovviamente, nella succinta versione di Semprebene di Salomone) anche l'altra e più diffusa formula, « et aliorum »; cfr. a titolo di esempio *Primus quaternus Semprebeni*, doc. 24, p. 655, e docc. 49-50, pp. 671-672. 329. Scoti, *Documenti trevigiani*.

<sup>330.</sup> Cfr. *supra*, nota 131 e testo corrispondente.

Il compendio « t/tm » con segno abbreviativo che taglia la lettera t, oppure sovrapposto si riferisce alla scadenza entro la quale il comune può restituire la somma mutuata senza pagamento di interessi o penalità. In questo caso lo scioglimento adottato « terminum » permette di dare significato alle varie espressioni in cui tale compendio compare: « terminum [di pagamento] ad sanctum Petrum, ad medietatem mensis . . . » e così via.

3. Nota sulla datazione di alcuni documenti e sulla cronotassi podestarile trevigiana In sede di edizione, si è provveduto a segnalare in nota gli errori compiuti dai notai redattori dei quaterni dei prestiti nell'indicazione di singoli elementi della datazione cronica.

Relativamente frequente è l'indicazione errata del giorno della settimana<sup>3 3 1</sup>. In qualche caso, poi, il notaio si adegua meccanicamente a quanto ha appena scritto applicando la *consuetudo bononiensis* scrivendo « die secundo intrante » anziché « die secundo exeunte » (30 gennaio 1237), come nel doc. 99 di p. 266. Com'è ovvio, una prudente considerazione delle date - gli impegni assunti dal comune di Treviso, come si è visto sopra (cfr. tab. iii.1.2, p. lviii), si concentrano in poche occasioni nel gennaio 1236, nel gennaio maggio e agosto 1237, nel gennaio e luglio 1238 - ha guidato l'editore nella correzione di questi errori.

Ovviamente più delicati sono i casi nei quali il notaio - si tratta sempre di Senzanome Lombardi - ha errato nell'indicazione dell'anno: talvolta limitandosi a sbagliare il millesimo, talaltra sovrapponendo errore ad errore. Tali casi vanno esaminati analiticamente, anche per le ripercussioni sulla cronotassi podestarile trevigiana: la documentazione pubblica relativa a questi anni è infatti piuttosto scarsa, e gli studiosi che hanno ricostruito la successione delle cariche in questi mesi si sono serviti proprio di questa documentazione. Tuttavia, essi hanno considerato isolatamente i singoli documenti trascritti nel manoscritto 661/iii, senza prendere in considerazione l'insieme della documentazione e in particolare l'indicazione, molto importante, costituita dal nome dei procuratori del comune che rogano nello stesso giorno decine e decine, talvolta centinaia di atti.

In alcuni casi, il notaio ha copiato meccanicamente il millesimo dell'atto immediatamente precedente: così nel doc. 49 del *Quaternus i Sençanomi* (p. 33 della presente edizione), datato 30 gennaio 1238 anziché 30 gennaio 1237 (venerdì). Il riferimento alla podesteria di Pietro Tiepolo, del resto, rende inattendibile il riferimento al 1238 (data successiva alla dedizione di Treviso all'impero e alla battaglia di Cortenuova). Allo stesso modo, nel blocco di doc. editi ai nn. 42-45 del *Quaternus iii Sençanomi* (pp. 139-141 della presente edizione) l'errore del millesimo (1237, anziché 1238: il podestà è il federiciano Iacopo « de Morra », e gli altri elementi della datazione sono tutti corretti) dipende probabilmente dal fatto che il notaio aveva trascritto, nello stesso foglio, numerosi documenti del 1237 e scrive meccanicamente il millesimo sbagliato. Lo stesso accade per i docc. 46 e 47 del *Quaternus iiii Sençanomi* (pp. 233-234) e per i docc. 106 e 107 del *Quaternus vi* dello stesso notaio (pp. 444-446), tutti datati al 1237 anziché al 1238. Un errore analogo riguarda, ancora, il doc. 15 del *Quaternus iiii Sençanomi* (p. 214 della presente edizione) che si riferisce al 22 gennaio 1236 - podesteria di Ranieri Zeno - ma è datato erroneamente 1237.

3

<sup>331.</sup> Si cfr. ad esempio *Quaternus iiii Sençanomi*, doc. 72, p. 250: « die iovis xi exeunte ianuario », che va inteso come « die mercurii xi . . . ». L'indicazione del giorno, peraltro, non è consueta - anzi è l'unica attestazione - per il notaio rogante « Trivisius de Iohanne Verissii » che roga sempre « die veneris secundo intrante/exeunte ianuario » (in entrambi i casi infatti il 2 e il 30 gennaio 1237 cadono di venerdì, ma c'è da sospettare in questo caso uno scambio *intrante/exeunte* da parte del notaio Senzanome); oppure si confrontino i due documenti 56 e 57 del quinto *quaternus* dello stesso Senzanome che propongono « die lune secundo exeunte ianuario » mentre, correttamente, in tutti gli altri documenti dello stesso notaio rogante - parliamo ancora di « Trivisius de Iohanne Verissii » -il giorno è venerdì, come si è visto. Nei documenti rogati dal notaio Martino « de Aylino », accanto al millesimo costante, 1236, è associata una indicazione del giorno non sempre coerente: a fronte di una sicura prevalenza dell'indicazione « die martis x exeunte ianuario », corretta nel giorno e nel mese, si legge a volte anche un « die martis ix exeunte ianuario » (*Quaternus viii Sençanomi*, doc. 8, pp. 453-454), chiaramente errato o nel giorno o nel numerale. E ancora, e per lo stesso notaio, troviamo anche un « die sabati secundo exeunte februario », ma se vogliamo dar retta a quel 'sabato' dovremmo modificare l' 'exeunte' in 'intrante' (*Quaternus viii Sençanomi*, doc. 20, p. 389).

Meno semplice comprendere l'errore compiuto nella trascrizione del doc. 69 del *Quaternus i Sençanomi* (p. 46 della presente edizione), relativo alla citata podesteria di Pietro Tiepolo e agli stessi procuratori del comune, e dunque da collocarsi con ogni probabilità a venerdì 30 gennaio 1237 anziché - come risulta dal testo - a venerdì 2 gennaio 1238: si deve qui ipotizzare un doppio errore ('intrante' anziché exeunte', oltre al millesimo). L'errore si ripercosse probabilmente, per meccanica trascrizione, anche sul documento seguente (doc. 70), cha presenta una datazione del tutto corretta (lunedì 18 maggio) e un convincente riferimento al podestà/rettore (Tommaso « de Marerio » di Rieti, il primo reggitore federiciano di Treviso), ma il millesimo errato (1238 anziché 1237).

Particolarmente problematica appare poi la datazione del doc. 28 del *Quaternus iiii Sençanomi* (p. 222), datato al lunedì 18 ottobre 1238 dal notaio. Gli dementi cronologici risultano corretti, ma è menzionato come rettore Tommaso « de Marerio », e agiscono per conto del comune i due procuratori attivi il lunedì 18 maggio 1237, durante il suo rettorato. Appare improbabilissima una sua seconda magistratura, quando da tempo era iniziato il rettorato di Iacopo « de Morra » (che compare per la prima volta il 2 agosto 1237, in numerosissimi atti editi in questo volume<sup>332</sup>, e successivamente - a conferma - in un atto del 4 settembre 1237)<sup>333</sup>: soprattutto, non è verosimile che agiscano i due procuratori comunali attivi l'anno precedente. Bisogna dunque supporre un duplice errore, 1238 anziché il corretto 1237 ottobre anziché il corretto maggio.

Dall'insieme di questi dati, si può riproporre per il triennio 1236-1238 una cronotassi podestarile trevigiana che eviti gli errori dei precedenti compilatori, ai quali sopra si è accennato. Considerando isolatamente i singoli documenti del manoscritto 661/iii, infatti, il Liberali (in parte seguito dal Netto) era giunto a proposte di cronologia del tutto inverosimili sul piano politico: il rettorato di Tommaso « de Marerio » sarebbe iniziato il 30 gennaio 1237, prima della dedizione all'imperatore, e quello di Iacopo « de Morra » addirittura il 21 gennaio 1237<sup>334</sup>. Nel gennaio 1237 era invece ancora podestà Pietro Tiepolo. Dopo la dedizione del marzo 1237, segue un breve rettorato di Tommaso « de Marerio » (attestato in questa fonte nel maggio 1237), e successivamente, a partire da una data imprecisata dell'estate 1237, quello ben più lungo di Iacopo « de Morra », attestato abbondantemente il 2 agosto 1237, poi il 4 settembre dello stesso anno, e poi con grande frequenza a partire dal gennaio dell'anno successivo.

## 4. Gli « scriptores » che intervengono nel manoscritto 661/iii

In questa nota introduttiva, si è fatto all'occorrenza riferimento alle mani, diverse da quelle dei notai rogatari, che intervengono a vario titolo nelle diverse unità documentarie del composito manoscritto 661/iii, in particolare per quanto riguarda il suo *corpus* centrale cioè i *quaterni* dei prestiti. È opportuno riprendere qui, in sede conclusiva, quelle osservazioni e fornire, nella tabella che segue, un quadro d'insieme di tutti gli « scriptores » che a vario titolo intervengono nel manoscritto 661/iii.

<sup>332.</sup> Ma anche in carte conservate negli archivi veneziani (cfr. Rando, *La classe dirigente trevisana*, p. 119 nota 9; e *supra*, nota 120 e testo corrispondente).

<sup>333.</sup> Cfr. Quintus quaternus Semprebeni, doc. 29, p. 955.

<sup>334.</sup> Cfr. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, i, p. xlvi, note 103 e 104 rispettivamente; e Netto, *I podestà*, pp. 27 e 34, che lo segue.

Unità		Titolo	Mani
I	В	I <i>quatemi</i> del notaio Senzanome Lombardi I <i>quatemi</i> del notaio Semprebene di Salomone	Oltre alle mani di Senzanome Lombardi e Semprebene di Salomone: - mano di Andrea da Foligno; - mano «h» (annota indicazioni relative alla presenza di alcuni documenti in diversi quaterni); - mano «m» (inserisce la nota «aprobata»); - mano «n» che redige in calce alle varie carte il totale degli importi indicati a mar- gine dei singoli documenti.
11	02 02	I <i>quaterni</i> compendiari di Andrea da Foligno e coll.	Oltre alle mani di Andrea da Foligno e Iacobi- no « de Ardengo»:  - mano « g» (annota l'ammontare del credi- to indicato in ogni documento (« summa capit»); in calce ad ogni carta trascrive il totale delle singole cifre registrate e nel ver- so dell'ultima carta dei quaterni la somma complessiva;  - la mano « i », forse del notaio Paolo (com- pleta il x quaternus del notaio Iacobino « de Ardengo »)
ш		[Quaternus de poderis et here- ditatibus publicatis in consci- lio exstimarie] (1266)	Unica mano, individuata come mano « f»
IV		Liber de investituris feudorum de Castrofranco (1262-1279)	Mano del notaio Serravalle Bonacio (mano «1»)
v		[Quaternus daciorum panis et vini civitatis Tarvisii et distric- tus] (1288)	Numerose mani individuate con lettere dalla «a» alla «e».

Sono state individuate con le lettere dalla « a » alla « e » le mani degli « scriptores » che redigono il *Quaternus daciorum panis et vini civitatis Tarvisii etdistrictus* del 1288. L'unica mano che trascrive in un ternione del 1266 gli atti dell'estimaria del comune di Treviso è individuata come mano « f ».

Per quanto riguarda i *quaterni* dei prestiti, scontate ovviamente le mani dei quattro principali redattori (Senzanome Lombardi, Semprebene di Salomone, Iacopino « de Ardengo » e Andrea da Foligno), non è stato possibile individuare gli autori dei minori interventi redazionali - note a margine, appunti, indicazioni di somme -. Si tratta in ogni caso di mani coeve alla stesura dei *quaterni*, o immediatamente successive.

Una mano « g », se non siamo incorsi in errore, interviene in tutti i *quaterni* dei notai Iacopino « de Ardengo » e Andrea da Foligno e annota in margine sinistro l'ammontare del credito indicato in ogni documento (« summa capit . . . »). La stessa mano « g » trascrive poi in calce ad ogni carta, con l'eccezione di alcuni *quaterni*, il totale delle singole somme registrate e nel *verso* dell'ultima carta di ogni *quaternus* annota la somma complessiva.

La mano « h » interviene per fornire varie indicazioni relative alla presenza di alcuni documenti in diversi quaterni. La mano « i » completa il x quaternus del notaio Iacopino; la mano « m » con la nota « aprobata », e infine la mano « n » 'responsabile' delle somme indicate in calce alle varie carte.

\_

Si ringraziano Paola Benussi dell'Archivio di Stato di Venezia, Francesca Cavazzana Romanelli, Giampaolo Cagnin, Antonio Ciaralli, Giuseppe Del Torre, Paolo Grillo, Patrizia Mainoni, il personale della Biblioteca Comunale di Treviso (in special modo il sig. Gianluigi Perino); ma in particolare Anna Zangarini, il cui apporto è andato ben oltre la redazione degli indici.